

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 marzo 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento delegato (UE) 2017/117 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778 (17CE0652).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (17CE0653).....</u>	Pag. 10
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/119 della Commissione, del 13 gennaio 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (IGP)] (17CE0654).....</u>	Pag. 26
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/120 della Commissione, del 24 gennaio 2017, concernente le deroghe alle norme di origine di cui all'allegato II dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador dall'altra, che si applicano nell'ambito di contingenti per taluni prodotti originari dell'Ecuador (17CE0655).....</u>	Pag. 27
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/121 della Commissione, del 24 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE0656).....</u>	Pag. 31
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/122 della Commissione, del 23 gennaio 2017, concernente l'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla produzione di torba in Finlandia [notificata con il numero C(2017) 237] (17CE0657).....</u>	Pag. 33
<u>Decisione (UE) 2017/123 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra (17CE0658).....</u>	Pag. 42
<u>Decisione (UE) 2017/124 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (17CE0659).....</u>	Pag. 64
<u>Decisione (UE) 2017/125 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino (17CE0660).....</u>	Pag. 71



Decisione (UE) 2017/126 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l'istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE0661)..... Pag. 93

Publicati nel n. L 19 del 25 gennaio 2017

Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (17CE0662) Pag. 96

Publicato nel n. L 24 del 28 gennaio 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/117 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2016

che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Baltico e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1778

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2;

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, è possibile adottare misure di conservazione nel settore della pesca che sono necessarie ai fini del rispetto degli obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie nelle zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate.
- (3) La Danimarca ha ritenuto che, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, occorresse adottare misure di conservazione in determinate zone poste sotto la sua sovranità nel Kattegat e nel Mar Baltico. Qualora le misure di conservazione necessarie incidano sul settore della pesca di altri Stati membri, gli Stati membri possono sottoporre tali misure alla Commissione mediante raccomandazioni comuni.
- (4) La Germania e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca interessate da tali misure. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca ha fornito alla Germania e alla Svezia le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione.
- (5) Il 13 marzo 2015 Danimarca, Germania e Svezia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune per le misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera dei siti Natura 2000 danesi nel Mar Baltico. Tale raccomandazione è stata trasmessa previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico.
- (6) Le misure oggetto della raccomandazione riguardavano sette siti Natura 2000 del Mar Baltico e comprendevano il divieto di attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera.

⁽¹⁾ GUL 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUL 206 del 22.7.1992, pag. 7).



- (7) Nel proprio parere scientifico del 17 aprile 2015, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ⁽¹⁾ ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione nelle zone speciali di conservazione di cui alla raccomandazione comune non possono essere pienamente conseguiti senza opportune misure di prevenzione delle attività di pesca nelle zone stesse.
- (8) Lo CSTEP ha rilevato alcuni problemi inerenti al controllo e all'attuazione delle misure di conservazione e ha ritenuto opportuno prevedere misure di controllo supplementari. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate, a mettere a disposizione le risorse finanziarie e a creare le strutture necessarie per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca. Tra le suddette misure si possono annoverare l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggiore frequenza le posizioni provenienti dal sistema di controllo satellitare dei pescherecci (VMS) o di designare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base ad una gestione dei rischi, ai fini della soluzione dei problemi rilevati dallo CSTEP.
- (9) Il 25 giugno 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/1778 ⁽³⁾ al fine di stabilire misure di conservazione nel settore della pesca intese a proteggere le zone a scogliera in questione nel Mar Baltico e nel Kattegat, Mare del Nord, sulla base di due raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri interessati.
- (10) La pesca con attrezzi mobili ha un impatto negativo sugli habitat delle scogliere, in quanto tale attività incide sia sulla struttura che sulla biodiversità delle scogliere stesse. Nel suddetto regolamento è stato pertanto inserito il divieto di pescare con tali attrezzi nelle zone a scogliera in questione, indicate nelle raccomandazioni comuni.
- (11) Era opportuno prevedere la valutazione delle misure stabilite dal suddetto regolamento, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca.
- (12) Il 10 giugno 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione una raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca intese a proteggere le strutture a scogliera, le depressioni circolari («pockmarks») e le colonie di pennatulacee e megafauna scavatrice nella zona di Bratten, situata nello Skagerrak (Mare del Nord).
- (13) In seguito a tale nuova raccomandazione comune, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/1778 e riorganizzare le misure di conservazione per bacino marittimo in due strumenti giuridici distinti.
- (14) Il presente regolamento dovrebbe includere unicamente le misure di conservazione nel settore della pesca applicabili nel Mar Baltico.
- (15) Le misure di conservazione attualmente applicabili nel Kattegat e quelle suggerite dalla raccomandazione comune del 10 giugno 2016 per la zona di Bratten (Skagerrak) dovrebbero essere incluse in un nuovo regolamento distinto relativo al Mare del Nord.
- (16) Le misure di conservazione nel settore della pesca stabilite dal presente regolamento non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, comprese le misure di conservazione nel settore della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

⁽¹⁾ http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLN-15-01_JRCxxx.pdf

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico intese a proteggere le zone a scogliera nelle acque sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 5).



2. Il presente regolamento si applica ai pescherecci nel Mar Baltico.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽¹⁾ s'intende per:

- a) «attrezzi di fondo», uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche da natante e draghe;
- b) «zone regolamentate», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato del presente regolamento, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
- c) «Stati membri interessati», la Danimarca, la Germania e la Svezia.

Articolo 3

Divieto di pesca

1. È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo nelle zone regolamentate.
2. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso svolgere attività di pesca nelle zone regolamentate solo con altri tipi di attrezzi, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4

Transito

I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo posso transitare nelle zone regolamentate, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 5

Riesame

1. Gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2017, compreso il controllo del rispetto dei divieti di pesca.
2. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una sintesi del riesame entro il 31 luglio 2017.

Articolo 6


Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2015/1778 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2017/118 ⁽²⁾ a seconda dei casi.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord (Cfr. pag. 10 della presente Gazzetta ufficiale).



*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Zone regolamentate: Coordinate delle zone di protezione delle scogliere

1. Munkegrunde

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	55°57,190'	10°51,690'
2S	55°57,465'	10°51,403'
3S	55°57,790'	10°51,477'
4S	55°57,976'	10°52,408'
5S	55°57,985'	10°54,231'
6S	55°58,092'	10°54,315'
7S	55°58,092'	10°57,432'
8S	55°57,920'	10°57,864'
9S	55°57,526'	10°57,861'
10S	55°56,895'	10°57,241'
11S	55°57,113'	10°53,418'
12S	55°57,050'	10°53,297'
13S	55°57,100'	10°52,721'
14S	55°57,275'	10°52,662'
15S	55°57,296'	10°52,435'
16S	55°57,399'	10°52,244'
17S	55°57,417'	10°52,116'
18S	55°57,251'	10°52,121'
19S	55°57,170'	10°51,919'
20S	55°57,190'	10°51,690'

2. Hatterbarn

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	55°51,942'	10°49,294'
2S	55°52,186'	10°49,309'
3S	55°52,655'	10°49,509'
4S	55°52,676'	10°49,407'
5S	55°52,892'	10°49,269'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
6S	55°52,974'	10°49,388'
7S	55°53,273'	10°49,620'
8S	55°53,492'	10°50,201'
9S	55°53,451'	10°50,956'
10S	55°53,576'	10°51,139'
11S	55°53,611'	10°51,737'
12S	55°53,481'	10°52,182'
13S	55°53,311'	10°52,458'
14S	55°53,013'	10°52,634'
15S	55°52,898'	10°52,622'
16S	55°52,778'	10°52,335'
17S	55°52,685'	10°52,539'
18S	55°52,605'	10°52,593'
19S	55°52,470'	10°52,586'
20S	55°52,373'	10°52,724'
21S	55°52,286'	10°52,733'
22S	55°52,129'	10°52,572'
23S	55°52,101'	10°52,360'
24S	55°52,191'	10°52,169'
25S	55°51,916'	10°51,824'
26S	55°51,881'	10°51,648'
27S	55°51,970'	10°51,316'
28S	55°51,976'	10°51,064'
29S	55°52,325'	10°50,609'
30S	55°52,647'	10°50,687'
31S	55°52,665'	10°50,519'
32S	55°52,091'	10°50,101'
33S	55°51,879'	10°50,104'
34S	55°51,810'	10°49,853'
35S	55°51,790'	10°49,482'
36S	55°51,942'	10°49,294'




3. Ryggen

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	55°37,974'	10°44,258'
2S	55°37,942'	10°45,181'
3S	55°37,737'	10°45,462'
4S	55°37,147'	10°44,956'
5S	55°36,985'	10°45,019'
6S	55°36,828'	10°44,681'
7S	55°36,521'	10°44,658'
8S	55°36,527'	10°43,575'
9S	55°37,163'	10°43,663'
10S	55°37,334'	10°43,889'
11S	55°37,974'	10°44,258'

4. Broen


Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	55°11,953'	11°00,089'
2S	55°12,194'	11°00,717'
3S	55°12,316'	11°00,782'
4S	55°12,570'	11°01,739'
5S	55°12,743'	11°01,917'
6S	55°12,911'	11°02,291'
7S	55°12,748'	11°02,851'
8S	55°12,487'	11°03,188'
9S	55°12,291'	11°03,088'
10S	55°12,274'	11°03,108'
11S	55°12,336'	11°03,441'
12S	55°12,023'	11°03,705'
13S	55°11,751'	11°02,984'
14S	55°11,513'	11°02,659'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
15S	55°11,390'	11°02,269'
16S	55°11,375'	11°02,072'
17S	55°11,172'	11°01,714'
18S	55°11,069'	11°00,935'
19S	55°11,099'	11°00,764'
20S	55°11,256'	11°00,588'
21S	55°11,337'	11°00,483'
22S	55°11,582'	11°00,251'
23S	55°11,603'	11°00,254'
24S	55°11,841'	11°00,033'
25S	55°11,953'	11°00,089'

5. Ertholmene

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	55°19,496'	15°09,290'
2S	55°20,441'	15°09,931'
3S	55°20,490'	15°10,135'
4S	55°20,284'	15°10,690'
5S	55°20,216'	15°10,690'
6S	55°20,004'	15°11,187'
7S	55°19,866'	15°11,185'
8S	55°19,596'	15°11,730'
9S	55°19,820'	15°12,157'
10S	55°19,638'	15°12,539'
11S	55°19,131'	15°12,678'
12S	55°18,804'	15°11,892'
13S	55°18,847'	15°10,967'
14S	55°19,445'	15°09,885'
15S	55°19,387'	15°09,717'
16S	55°19,496'	15°09,290'




6. Davids Banke

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	55°20,167'	14°41,386'
2S	55°20,354'	14°40,754'
3S	55°21,180'	14°39,936'
4S	55°22,000'	14°39,864'
5S	55°22,331'	14°39,741'
6S	55°22,449'	14°39,579'
7S	55°23,150'	14°39,572'
8S	55°23,299'	14°39,890'
9S	55°23,287'	14°40,793'
10S	55°23,011'	14°41,201'
11S	55°22,744'	14°41,206'
12S	55°22,738'	14°41,775'
13S	55°22,628'	14°42,111'
14S	55°22,203'	14°42,439'
15S	55°22,050'	14°42,316'
16S	55°21,981'	14°41,605'
17S	55°21,050'	14°41,818'
18S	55°20,301'	14°41,676'
19S	55°20,167'	14°41,386'

7. Bakkebrædt & Bakkegrund

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	54°57,955'	14°44,869'
2S	54°58,651'	14°41,755'
3S	54°59,234'	14°41,844'
4S	54°59,458'	14°43,025'
5S	54°59,124'	14°44,441'
6S	54°59,034'	14°44,429'
7S	54°58,781'	14°45,240'
8S	54°58,298'	14°45,479'
9S	54°58,134'	14°45,406'
10S	54°57,955'	14°44,869'

17CE0652



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/118 DELLA COMMISSIONE**del 5 settembre 2016****che stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2;

considerando quanto segue:


- (1) A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1380/2013, è possibile adottare misure di conservazione nel settore della pesca che sono necessarie ai fini del rispetto degli obblighi in forza della normativa ambientale dell'Unione, tra cui l'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie nelle zone speciali di conservazione che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie presenti nei siti. Gli Stati membri adottano inoltre le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché una perturbazione significativa della specie per cui le zone sono state designate.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, gli Stati membri devono adottare programmi di misure comprendenti misure di protezione spaziale che contribuiscano a istituire reti coerenti e rappresentative di zone marine protette le quali rispecchino adeguatamente la diversità degli ecosistemi, quali le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva Habitat, le zone di protezione speciali ai sensi della direttiva Uccelli ⁽⁴⁾ e le zone marine protette, conformemente a quanto convenuto dalla Comunità o dagli Stati membri interessati nell'ambito di accordi internazionali o regionali di cui sono parti.
- (4) La Danimarca ha ritenuto che, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, occorresse adottare misure di conservazione in determinate zone poste sotto la sua sovranità nel Kattegat, Mare del Nord. Qualora le misure di conservazione necessarie incidano sul settore della pesca di altri Stati membri, gli Stati membri possono sottoporre tali misure alla Commissione mediante raccomandazioni comuni.
- (5) La Danimarca, la Germania e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca interessate da tali misure. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Danimarca ha fornito alla Germania le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione.
- (6) Il 13 marzo 2015, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione due raccomandazioni comuni relative a misure di conservazione nel settore della pesca volte a proteggere le strutture a scogliera in tre siti danesi Natura 2000 nel Kattegat, Mare del Nord, e sette siti nel Mar Baltico. Esse comprendono il divieto di attività di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera (tipo di habitat 1170) e il divieto di tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas (nell'ambito del tipo di habitat 1180).

⁽¹⁾ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

⁽²⁾ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

⁽³⁾ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).

⁽⁴⁾ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).




- (7) Nel proprio parere scientifico del 17 aprile 2015, il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ⁽¹⁾ ha dichiarato che gli obiettivi di conservazione nelle zone speciali di conservazione di cui alle raccomandazioni comuni non possono essere pienamente conseguiti senza opportune misure di prevenzione delle attività di pesca nelle zone stesse.
- (8) Lo CSTEP ha rilevato alcuni problemi inerenti al controllo e all'attuazione delle misure di conservazione e ha ritenuto opportuno prevedere misure di controllo supplementari. A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure adeguate, a mettere a disposizione le risorse finanziarie e a creare le strutture necessarie per assicurare il controllo, l'ispezione e l'esecuzione delle attività esercitate nell'ambito della politica comune della pesca. Tra le suddette misure si possono annoverare l'obbligo per tutti i pescherecci interessati di trasmettere con maggiore frequenza le posizioni provenienti dal sistema di controllo satellitare dei pescherecci (VMS) o di designare le zone particolarmente sensibili nel sistema nazionale di controllo in base a una gestione dei rischi, ai fini della soluzione dei problemi rilevati dallo CSTEP.
- (9) Il 25 giugno 2015 la Commissione ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/1778 ⁽³⁾ al fine di stabilire misure di conservazione nel settore della pesca intese a proteggere le zone a scogliera in questione nel Mar Baltico e nel Kattegat.
- (10) Il regolamento delegato (UE) 2015/1778 ha disposto il divieto di pesca con attrezzi mobili di fondo nelle zone a scogliera del Baltico e nel Kattegat, dato che tali attività di pesca hanno un impatto negativo sugli habitat delle scogliere e incidono sia sulla struttura che sulla biodiversità delle scogliere stesse.
- (11) Inoltre tale regolamento vietava tutte le attività di pesca nelle zone in cui sono presenti scogliere che emettono gas nel Kattegat, poiché le scogliere che emettono gas sono strutture particolarmente fragili e qualsiasi impatto fisico ne minaccia lo stato di conservazione.
- (12) Era opportuno prevedere la valutazione delle misure stabilite da detto regolamento, in particolare per quanto riguarda la verifica del rispetto dei divieti di pesca.
- (13) La Svezia ritiene ora che, ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE, sia necessario adottare misure di conservazione in determinate zone poste sotto la sua sovranità e la sua giurisdizione nello Skagerrak, Mare del Nord.
- (14) La Danimarca, la Germania e la Svezia hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca interessate da tali misure. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Svezia ha fornito alla Danimarca e alla Germania le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione.
- (15) Il 10 giugno 2016, previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord, la Danimarca, la Germania e la Svezia hanno trasmesso alla Commissione un'ulteriore raccomandazione comune relativa a misure di conservazione nel settore della pesca intese a proteggere le strutture a scogliera, le depressioni circolari («pockmarks») e le colonie di pennatulacee e megafauna scavatrice nella zona di Bratten, situata nello Skagerrak. Le misure vieterebbero le attività di pesca in una serie di zone.
- (16) A Bratten occorre vietare tutte le attività di pesca nelle zone a scogliera in questione, tenendo conto della maggiore difficoltà di controllo delle attività di pesca e della pesca pelagica limitata.
- (17) Per garantire un controllo adeguato delle attività di pesca nella zona marina protetta di Bratten, tutti i pescherecci dovrebbero essere muniti di un sistema di identificazione automatica e provvedere a mantenerlo in funzione durante il loro passaggio a Bratten, creando una zona di controllo attorno alle zone di divieto.

⁽¹⁾ http://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/991908/STECF-PLN-15-01_JRCxxx.pdf

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1778 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce misure di conservazione del patrimonio ittico intese a proteggere le zone a scogliera nelle acque sotto la sovranità della Danimarca nel Mar Baltico e nel Kattegat (GU L 259 del 6.10.2015, pag. 5).



- (18) Nel suo parere scientifico dell'8 luglio 2016 lo CSTEP ⁽¹⁾ ha precisato che gli obiettivi di conservazione proposti nella zona marina protetta di Bratten, in cui sono presenti scogliere, depressioni circolari («pockmarks») e specie minacciate, non possono essere conseguiti pienamente senza l'adozione di opportune misure volte ad evitare l'attività di pesca in tali zone.
- (19) Lo CSTEP osserva tuttavia che i confini proposti per le zone di divieto di pesca sono posizionati vicino alle scogliere e non comprendono una zona cuscinetto definita conformemente agli orientamenti del CIEM. Lo CSTEP ritiene che le zone cuscinetto siano utili a fini di conservazione e controllabilità, mentre i corridoi definiti nella proposta sembrano molto esigui. Inoltre, nella zona 14 vi è un numero molto limitato di habitat sensibili, la cui chiusura, approvata da tutti i portatori di interessi, è giustificata principalmente da un approccio precauzionale al fine di evitare un futuro aumento della pressione di pesca su fondali profondi.
- (20) In seguito alla nuova raccomandazione comune presentata il 10 giugno 2016, è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2015/1778 e riorganizzare le pertinenti misure di conservazione per bacino marittimo in due strumenti giuridici distinti.
- (21) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo al Mare del Nord e comprendere le misure di conservazione attualmente applicabili nel Kattegat e quelle suggerite per la zona di Bratten nella raccomandazione comune del 10 giugno 2016.
- (22) Le misure di conservazione attualmente applicabili nel Mar Baltico dovrebbero essere incluse in un nuovo regolamento distinto.
- (23) Le misure di conservazione nel settore della pesca stabilite dal presente regolamento non pregiudicano le misure di gestione, vigenti o future, volte alla conservazione dei siti interessati, comprese le misure di conservazione nel settore della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce misure di conservazione nel settore della pesca necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE.
2. Il presente regolamento si applica ai pescherecci nel Mare del Nord.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione ⁽²⁾ s'intende per:

- a) «attrezzi di fondo», uno dei seguenti attrezzi: reti a strascico, sfogliare, reti a strascico a divergenti, reti da traino gemelle a divergenti, reti a strascico a coppia, reti a strascico per scampi, reti da traino pelagiche per gamberetti, sciabiche, sciabiche danesi, sciabiche scozzesi, sciabiche da natante e draghe;
- b) «zone 1», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato I, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;

⁽¹⁾ https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1471816/2016-07_STECF+PLEN+16-02_JRCxxx.pdf

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (G.U.L. 112 del 30.4.2011, pag. 1).



- c) «zone 2», le zone geografiche delimitate dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato II, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
- d) «Bratten», la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in sequenza le posizioni elencate nell'allegato III, misurate in base al sistema di coordinate WGS84;
- e) «Stati membri interessati», la Danimarca, la Germania e la Svezia.

Articolo 3

Divieto di pesca

1. È vietata qualsiasi attività di pesca con attrezzi di fondo nelle zone 1. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo possono svolgere attività di pesca nelle zone 1 solo con altri tipi di attrezzi, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. È vietata qualsiasi attività di pesca nelle zone 2.

Articolo 4

Transito

1. I pescherecci che tengono a bordo attrezzi di fondo possono transitare nelle zone 1, purché gli attrezzi di fondo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2. I pescherecci possono transitare nelle zone 2 purché gli attrezzi a bordo siano fissati e stivati a norma dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 5

Sistema di identificazione automatica (Automatic Identification System)

Tutti i pescherecci presenti a Bratten devono essere muniti di un sistema di identificazione automatica conforme alle norme di funzionamento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e devono provvedere a mantenerlo in funzione.

Articolo 6

Riesame

1. Gli Stati membri interessati valutano l'attuazione delle misure di cui agli articoli 3 e 4 entro il 30 giugno 2017, compreso il controllo del rispetto dei divieti di pesca applicabili:
 - a) nelle zone 1 e
 - b) nelle seguenti zone 2:
 - i) zona di scogliere che emettono gas di Herthas Flak e
 - ii) zona di scogliere che emettono gas di Læsø Trindel & Tønneberg Banke.
2. Gli Stati membri interessati presentano alla Commissione una sintesi del riesame entro il 31 luglio 2017.



*Articolo 7***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Coordinate delle zone 1

1. Herthas Flak

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	57°39,422'	10°49,118'
2S	57°39,508'	10°49,602'
3S	57°39,476'	10°49,672'
4S	57°39,680'	10°50,132'
5S	57°39,312'	10°50,813'
6S	57°39,301'	10°51,290'
7S	57°38,793'	10°52,365'
8S	57°38,334'	10°53,201'
9S	57°38,150'	10°52,931'
10S	57°38,253'	10°52,640'
11S	57°37,897'	10°51,936'
12S	57°38,284'	10°51,115'
13S	57°38,253'	10°50,952'
14S	57°38,631'	10°50,129'
15S	57°39,142'	10°49,201'
16S	57°39,301'	10°49,052'
17S	57°39,422'	10°49,118'

2. Læsø Trindel & Tønneberg Banke


Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	57°25,045'	11°06,757'
2S	57°26,362'	11°06,858'
3S	57°27,224'	11°09,239'
4S	57°26,934'	11°10,026'
5S	57°27,611'	11°10,938'
6S	57°28,053'	11°11,000'
7S	57°28,184'	11°11,547'
8S	57°28,064'	11°11,808'
9S	57°28,843'	11°13,844'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
10S	57°29,158'	11°15,252'
11S	57°29,164'	11°16,861'
12S	57°29,017'	11°17,266'
13S	57°29,080'	11°17,597'
14S	57°28,729'	11°18,494'
15S	57°28,486'	11°18,037'
16S	57°28,258'	11°18,269'
17S	57°27,950'	11°18,239'
18S	57°27,686'	11°18,665'
19S	57°27,577'	11°18,691'
20S	57°27,525'	11°18,808'
21S	57°27,452'	11°18,837'
22S	57°27,359'	11°18,818'
23S	57°26,793'	11°17,929'
24S	57°27,984'	11°15,500'
25S	57°27,676'	11°14,758'
26S	57°25,998'	11°17,309'
27S	57°25,946'	11°17,488'
28S	57°26,028'	11°17,555'
29S	57°26,060'	11°17,819'
30S	57°26,011'	11°18,360'
31S	57°25,874'	11°18,666'
32S	57°25,683'	11°18,646'
33S	57°25,417'	11°18,524'
34S	57°25,377'	11°18,408'
35S	57°25,330'	11°18,039'
36S	57°25,175'	11°17,481'
37S	57°24,928'	11°17,579'
38S	57°24,828'	11°17,366'
39S	57°24,891'	11°17,049'
40S	57°25,128'	11°17,118'




Punto	Latitudine N	Longitudine E
41S	57°25,249'	11°16,721'
42S	57°25,211'	11°16,592'
43S	57°25,265'	11°16,162'
44S	57°25,170'	11°15,843'
45S	57°25,245'	11°15,562'
46S	57°25,208'	11°15,435'
47S	57°25,278'	11°15,083'
48S	57°25,462'	11°15,059'
49S	57°25,517'	11°15,007'
50S	57°25,441'	11°14,613'
51S	57°25,610'	11°14,340'
52S	57°25,630'	11°14,119'
53S	57°25,629'	11°13,827'
54S	57°25,738'	11°13,658'
55S	57°25,610'	11°13,392'
56S	57°25,625'	11°13,176'
57S	57°25,933'	11°12,379'
58S	57°25,846'	11°11,959'
59S	57°25,482'	11°12,956'
60S	57°25,389'	11°13,083'
61S	57°25,221'	11°13,212'
62S	57°25,134'	11°13,221'
63S	57°25,031'	11°13,077'
64S	57°25,075'	11°12,751'
65S	57°24,817'	11°12,907'
66S	57°24,747'	11°12,862'
67S	57°24,616'	11°13,229'
68S	57°24,549'	11°13,240'
69S	57°24,347'	11°13,093'
70S	57°24,256'	11°13,288'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
71S	57°24,145'	11°13,306'
72S	57°24,051'	11°13,138'
73S	57°23,818'	11°13,360'
74S	57°23,649'	11°13,280'
75S	57°23,553'	11°13,260'
76S	57°23,432'	11°13,088'
77S	57°23,416'	11°12,861'
78S	57°23,984'	11°09,081'
79S	57°25,045'	11°06,757'

3. Lysegrund

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1S	56°19,367'	11°46,017'
2S	56°18,794'	11°48,153'
3S	56°17,625'	11°48,541'
4S	56°17,424'	11°48,117'
5S	56°17,864'	11°47,554'
6S	56°17,828'	11°47,265'
7S	56°17,552'	11°47,523'
8S	56°17,316'	11°47,305'
9S	56°17,134'	11°47,260'
10S	56°16,787'	11°46,753'
11S	56°16,462'	11°46,085'
12S	56°16,455'	11°43,620'
13S	56°17,354'	11°42,671'
14S	56°18,492'	11°42,689'
15S	56°18,950'	11°41,823'
16S	56°19,263'	11°41,870'
17S	56°19,802'	11°40,939'
18S	56°19,989'	11°41,516'
19S	56°18,967'	11°43,600'
20S	56°19,460'	11°44,951'
21S	56°19,367'	11°46,017'



ALLEGATO II

Coordinate delle zone 2

1. Zona di scogliere che emettono gas di Herthas Flak

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1B	57°38,334'	10°53,201'
2B	57°38,15'	10°52,931'
3B	57°38,253'	10°52,64'
4B	57°38,237'	10°52,15'
5B	57°38,32'	10°51,974'
6B	57°38,632'	10°51,82'
7B	57°38,839'	10°52,261'
8B	57°38,794'	10°52,36'
9B	57°38,334'	10°53,201'

2. Zona delle scogliere che emettono gas di Læsø Trindel & Tønneberg Banke

Punto	Latitudine N	Longitudine E
1B	57°27,496'	11°15,033'
2B	57°25,988'	11°17,323'
3B	57°25,946'	11°17,488'
4B	57°25,417'	11°18,524'
5B	57°25,377'	11°18,408'
6B	57°25,346'	11°18,172'
7B	57°25,330'	11°18,039'
8B	57°25,175'	11°17,481'
9B	57°24,928'	11°17,579'
10B	57°24,828'	11°17,366'
11B	57°24,891'	11°17,049'
12B	57°25,128'	11°17,118'
13B	57°25,249'	11°16,721'
14B	57°25,211'	11°16,592'
15B	57°25,263'	11°16,177'



Punto	Latitudine N	Longitudine E
16B	57°25,170'	11°15,843'
17B	57°25,240'	11°15,549'
18B	57°26,861'	11°15,517'
19B	57°26,883'	11°14,998'
20B	57°27,496'	11°15,033'

3. BRATTEN 1

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
1.1	58.54797	10.61234	58°32.87790'	10°36.74060'
1.2	58.54242	10.59708	58°32.54500'	10°35.82450'
1.3	58.57086	10.57829	58°34.25170'	10°34.69750'
1.4	58.57113	10.58584	58°34.26810'	10°35.15060'

4. BRATTEN 2

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
2.1	58.58333	10.70000	58°35.00000'	10°42.00000'
2.2	58.56370	10.70000	58°33.82200'	10°42.00000'
2.3	58.56834	10.68500	58°34.10000'	10°41.10000'
2.4	58.58333	10.67333	58°35.00000'	10°40.40000'

5. BRATTEN 3

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
3.1	58.55448	10.66622	58°33.26910'	10°39.97320'
3.2	58.53817	10.65876	58°32.29020'	10°39.52570'
3.3	58.56064	10.62589	58°33.63840'	10°37.55310'
3.4	58.58333	10.60196	58°35.00000'	10°36.11730'
3.5	58.58333	10.64007	58°35.00000'	10°38.40390'

6. BRATTEN 4

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
4.1	58.41829	10.56322	58°25.09750'	10°33.79350'
4.2	58.44104	10.54711	58°26.46240'	10°32.82670'
4.3	58.46111	10.53893	58°27.66680'	10°32.33610'



Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
4.4	58.49248	10.55864	58°29.54890'	10°33.51860'
4.5	58.47846	10.58575	58°28.70790'	10°35.14500'
4.6	58.45570	10.60806	58°27.34200'	10°36.48350'
4.7	58.42942	10.58963	58°25.76550'	10°35.37770'

7. BRATTEN 5

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
5.1	58.46216	10.62166	58°27.72940'	10°37.29940'
5.2	58.48256	10.59473	58°28.95350'	10°35.68400'
5.3	58.50248	10.58245	58°30.14850'	10°34.94690'
5.4	58.50213	10.61104	58°30.12770'	10°36.66250'
5.5	58.47972	10.63392	58°28.78320'	10°38.03540'

8. BRATTEN 6

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
6.1	58.45450	10.49373	58°27.26970'	10°29.62370'
6.2	58.46727	10.47881	58°28.03640'	10°28.72850'
6.3	58.48976	10.46582	58°29.38550'	10°27.94900'
6.4	58.49126	10.47395	58°29.47550'	10°28.43730'
6.5	58.47369	10.50004	58°28.42150'	10°30.00260'
6.6	58.45435	10.49995	58°27.26080'	10°29.99710'

9. BRATTEN 7 A

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
7 A.1	58.42132	10.53168	58°25.27900'	10°31.90080'
7 A.2	58.41075	10.51853	58°24.64520'	10°31.11190'
7 A.3	58.41982	10.50999	58°25.18910'	10°30.59960'
7 A.4	58.44487	10.51291	58°26.69240'	10°30.77450'
7 A.5	58.45257	10.52057	58°27.15410'	10°31.23410'
7 A.6	58.44918	10.52936	58°26.95050'	10°31.76140'
7 A.7	58.42423	10.52271	58°25.45370'	10°31.36260'



10. BRATTEN 7 B

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
7B.1	58.38556	10.51815	58°23.13340'	10°31.08930'
7B.2	58.39907	10.50486	58°23.94410'	10°30.29150'
7B.3	58.41075	10.51853	58°24.64520'	10°31.11190'
7B.4	58.42132	10.53168	58°25.27900'	10°31.90080'
7B.5	58.41613	10.54764	58°24.96810'	10°32.85830'
7B.6	58.38776	10.53394	58°23.26560'	10°32.03650'

11. BRATTEN 7C


Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
7C.1	58.32839	10.44780	58°19.70320'	10°26.86790'
7C.2	58.33196	10.43976	58°19.91750'	10°26.38560'
7C.3	58.34390	10.44579	58°20.63390'	10°26.74760'
7C.4	58.36412	10.46309	58°21.84690'	10°27.78530'
7C.5	58.39907	10.50486	58°23.94410'	10°30.29150'
7C.6	58.38556	10.51815	58°23.13340'	10°31.08930'
7C.7	58.38172	10.50243	58°22.90310'	10°30.14580'
7C.8	58.34934	10.46503	58°20.96020'	10°27.90180'
7C.9	58.33436	10.45233	58°20.06130'	10°27.13950'

12. BRATTEN 7D

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
7D.1	58.32839	10.44780	58°19.70320'	10°26.86790'
7D.2	58.30802	10.43235	58°18.48120'	10°25.94100'
7D.3	58.31273	10.42636	58°18.76400'	10°25.58170'
7D.4	58.32300	10.43560	58°19.38030'	10°26.13580'
7D.5	58.33196	10.43976	58°19.91750'	10°26.38560'

13. BRATTEN 7E

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
7E.1	58.30802	10.43235	58°18.48120'	10°25.94100'
7E.2	58.30260	10.42276	58°18.15610'	10°25.36540'
7E.3	58.30642	10.41908	58°18.38510'	10°25.14470'
7E.4	58.31273	10.42636	58°18.76400'	10°25.58170'



14. BRATTEN 8

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
8.1	58.35013	10.56697	58°21.00780'	10°34.01820'
8.2	58.35000	10.54678	58°21.00000'	10°32.80660'
8.3	58.36596	10.54941	58°21.95780'	10°32.96480'
8.4	58.36329	10.56736	58°21.79740'	10°34.04160'

15. BRATTEN 9 A

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
9 A.1	58.28254	10.48633	58°16.95260'	10°29.17970'
9 A.2	58.28185	10.46037	58°16.91100'	10°27.62230'
9 A.3	58.32814	10.47828	58°19.68840'	10°28.69670'
9 A.4	58.32314	10.49764	58°19.38860'	10°29.85840'

16. BRATTEN 9 B

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
9B.1	58.28254	10.49986	58°16.95260'	10°29.99170'
9B.2	58.30184	10.50257	58°18.11030'	10°30.15410'
9B.3	58.30128	10.51117	58°18.07690'	10°30.67040'
9B.4	58.28560	10.51374	58°17.13590'	10°30.82450'

17. BRATTEN 10

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
10.1	58.40548	10.47122	58°24.32870'	10°28.27330'
10.2	58.39710	10.45111	58°23.82620'	10°27.06670'
10.3	58.41923	10.45140	58°25.15390'	10°27.08390'
10.4	58.43279	10.45575	58°25.96770'	10°27.34510'
10.5	58.41816	10.46972	58°25.08960'	10°28.18310'

18. BRATTEN 11

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
11.1	58.44546	10.48585	58°26.72760'	10°29.15080'
11.2	58.43201	10.48224	58°25.92060'	10°28.93410'
11.3	58.44293	10.46981	58°26.57590'	10°28.18890'
11.4	58.46009	10.46709	58°27.60540'	10°28.02550'



19. BRATTEN 12


Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
12.1	58.31923	10.39146	58°19.15400'	10°23.48740'
12.2	58.33421	10.41007	58°20.05280'	10°24.60400'
12.3	58.32229	10.41228	58°19.33750'	10°24.73680'
12.4	58.30894	10.39258	58°18.53660'	10°23.55460'

20. BRATTEN 13

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
13.1	58.53667	10.41500	58°32.20000'	10°24.90020'
13.2	58.55302	10.40684	58°33.18120'	10°24.41050'
13.3	58.55827	10.41840	58°33.49610'	10°25.10420'
13.4	58.54551	10.42903	58°32.73030'	10°25.74190'

21. BRATTEN 14

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
14.1	58.26667	10.02858	58°16.00000'	10°1.71510'
14.2	58.51269	10.14490	58°30.76120'	10°8.69400'
14.3	58.53608	10.18669	58°32.16510'	10°11.20140'
14.4	58.46886	10.23659	58°28.13140'	10°14.19520'
14.5	58.31137	10.26041	58°18.68210'	10°15.62490'
14.6	58.26667	10.16996	58°16.00000'	10°10.19740'




ALLEGATO III

Coordinate della zona marina protetta di Bratten

Punto	Latitudine N	Longitudine E	Latitudine N	Longitudine E
1 NV	58.58333	10.27120	58°35.00000'	10°16.27200'
2 NO	58.58333	10.70000	58°35.00000'	10°42.00000'
3 SO	58.26667	10.70000	58°16.00000'	10°42.00000'
4 SV	58.26667	10.02860	58°16.00000'	10° 1.71600'
5 V	58.5127	10.14490	58°30.76200'	10° 8.69400'

17CE0653



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/119 DELLA COMMISSIONE
del 13 gennaio 2017

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige»/«Südtiroler Markenspeck»/«Südtiroler Speck», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾ modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1364/2011 ⁽³⁾ della Commissione.
- (2) Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione «Speck Alto Adige»/«Südtiroler Markenspeck»/«Südtiroler Speck» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2017


Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1364/2011 della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (IGP)] (GU L 341 del 22.12.2011, pag. 25).

⁽⁴⁾ GU C 334 del 10.9.2016, pag. 9.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/120 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2017****concernente le deroghe alle norme di origine di cui all'allegato II dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador dall'altra, che si applicano nell'ambito di contingenti per taluni prodotti originari dell'Ecuador**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1,


considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione (UE) 2016/2369 ⁽²⁾, il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione, del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador («il protocollo»). In conformità alla decisione (UE) 2016/2369, il protocollo è applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (2) L'allegato II dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, («l'accordo»), riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa. Per un certo numero di prodotti, l'appendice 2 A dell'allegato prevede deroghe alle norme di origine stabilite nello stesso allegato, nell'ambito di contingenti annui. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l'applicazione di queste deroghe alle importazioni dall'Ecuador.
- (3) I contingenti che figurano nell'allegato II, appendice 2 A, dell'accordo vanno gestiti dalla Commissione in base all'ordine cronologico della data di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³⁾.
- (4) L'ammissibilità a beneficiare delle concessioni tariffarie deve essere subordinata alla presentazione alle autorità doganali dell'apposita prova di origine.
- (5) Per garantire la corretta applicazione del sistema di quote istituito dal protocollo, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le norme di origine di cui all'allegato II, appendice 2 A, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra, («l'accordo»), si applicano nell'ambito dei contingenti stabiliti nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.⁽²⁾ Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador (GU L 356 del 24.12.2016, pag. 1).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Articolo 2

Per beneficiare delle deroghe di cui all'articolo 1, i prodotti sono accompagnati da una prova di origine come previsto nell'allegato II dell'accordo.

Articolo 3

I contingenti di cui all'allegato sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO


Nonostante le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione dei prodotti ha valore puramente indicativo. Il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7501	3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie	dall'1.1 al 31.12	15 000
09.7502	6108 22 00	Slip e mutandine per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali	dall'1.1 al 31.12	200
09.7503	6112 31	Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, a maglia, di fibre sintetiche	dall'1.1 al 31.12	25
09.7504	6112 41	Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, a maglia, di fibre sintetiche	dall'1.1 al 31.12	100
09.7505	6115 10	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata (per esempio, le calze per varici), a maglia	dall'1.1 al 31.12	25
09.7506	6115 21 00	Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia	dall'1.1 al 31.12	40
09.7507	6115 22 00	Altre calzemaglie (collant), di fibre sintetiche con titolo, in filati semplici, uguale o superiore a 67 decitex, a maglia	dall'1.1 al 31.12	15
09.7508	6115 30	Altre calze e calzettoni da donna (gambalotti) con titolo, in filati semplici, inferiore a 67 decitex, a maglia	dall'1.1 al 31.12	25
09.7509	6115 96	Altre calze, calzettoni e calzini, di fibre sintetiche, a maglia	dall'1.1 al 31.12	175
09.7510	7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	dall'1.1 al 31.12	20 000 (numero di articoli)



Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
09.7511	7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio	dall'1.1 al 31.12	50 000
09.7512	7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio	dall'1.1 al 31.12	50 000

17CE0655



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/121 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA


*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	140,1
	TR	171,1
	ZZ	155,6
0707 00 05	EG	250,3
	MA	79,2
	TR	203,8
0709 91 00	ZZ	177,8
	EG	168,8
	ZZ	168,8
0709 93 10	MA	301,4
	TR	251,1
	ZZ	276,3
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	54,3
	MA	56,2
	TN	60,5
	TR	74,4
	ZZ	61,4
	EG	97,9
0805 21 10, 0805 21 90, 0805 29 00	IL	115,3
	JM	109,0
	MA	94,5
	TR	83,6
	ZZ	100,1
	IL	139,7
0805 22 00	MA	73,0
	ZZ	106,4
	AR	92,5
0805 50 10	EG	93,1
	TR	96,4
	ZZ	94,0
	CN	145,5
0808 10 80	US	124,9
	ZZ	135,2
	CN	81,7
0808 30 90	TR	154,0
	ZZ	117,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/122 DELLA COMMISSIONE

del 23 gennaio 2017

concernente l'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio agli appalti aggiudicati per attività relative alla produzione di torba in Finlandia

[notificata con il numero C(2017) 237]

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 5,vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 3,

vista la richiesta presentata da Vapo Oy,

previa consultazione del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

considerando quanto segue:

1. FATTI

1.1. La richiesta

- (1) Il 2 febbraio 2016 la Commissione ha ricevuto da Vapo Oy (di seguito «Vapo» o «la richiedente») una richiesta ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE (di seguito «la richiesta»).
- (2) Vapo è un'impresa pubblica, partecipata per il 50,1 % dallo Stato finlandese e per il 49,9 % da Suomen Energiavarat Oy, una società di proprietà di aziende energetiche municipali e cooperative per l'energia elettrica.
- (3) La richiesta riguarda attività relative alla produzione di torba in Finlandia.
- (4) La richiesta era accompagnata da una dichiarazione dell'autorità finlandese per la concorrenza e i consumatori (di seguito «NCA») del 2 novembre 2015. Secondo la Commissione, tale documento non si qualifica come posizione motivata e giustificata ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, poiché si limita ad affermare che le condizioni citate sono soddisfatte senza presentare argomenti a sostegno di quanto affermato ⁽³⁾.

⁽¹⁾ G.U. L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ G.U. L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

⁽³⁾ Secondo tale posizione, l'NCA «non vede motivi particolari per opporsi alla concessione di un'esenzione dalle norme in materia di appalti pubblici.» Tuttavia, le conclusioni contenute nella posizione dell'NCA non sono debitamente motivate. In particolare, la posizione non contiene riferimenti alla prima condizione per l'esenzione, ossia il libero accesso al mercato, e non giunge a una conclusione sull'esatta definizione attuale del mercato del prodotto o del mercato geografico rilevante.



- (5) La Commissione ha chiesto alla richiedente informazioni aggiuntive con messaggi di posta elettronica del 10 marzo 2016, 2 giugno 2016, 6 luglio 2016, 8 luglio 2016 e 23 settembre 2016. Le risposte alle richieste di informazioni sono state trasmesse dalla richiedente tramite posta elettronica il 6 aprile 2016, 16 giugno 2016, 26 agosto 2016 e 30 settembre 2016.
- (6) Parallelamente, il 7 giugno 2016 la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive alle autorità finlandesi, che hanno risposto tramite posta elettronica il 26 settembre 2016. Le conclusioni contenute nella risposta si basavano su un'indagine svolta dall'NCA finlandese su 24 clienti e 8 concorrenti di Vapo, nonché su informazioni trasmesse dall'associazione dei produttori di torba. Gli intervistati hanno risposto a domande circa l'utilizzo dei combustibili, la sostituibilità dei combustibili, l'impatto di un'ipotetica variazione dei prezzi dei combustibili, le distanze di trasporto economicamente sostenibili, i prezzi dei combustibili, gli ostacoli all'ingresso nel mercato, le procedure di appalto per le torbiere e l'evoluzione dei mercati della torba e dei combustibili legnosi nei prossimi anni.

1.2. Produzione di torba in Finlandia

- (7) La torba è un materiale altamente organico presente in zone umide e costituito da sostanze vegetali parzialmente decomposte; viene tagliato ed essiccato per essere utilizzato come combustibile. In Finlandia la torba è usata prevalentemente per la produzione di energia elettrica e il teleriscaldamento. Nel complesso, rappresenta il 4 % del totale del mix di combustibili utilizzato nel 2014 in Finlandia per la produzione di energia ⁽⁴⁾.
- (8) In Finlandia le torbiere occupano una superficie totale di 9 milioni di ettari, di cui 1,2 milioni idonei alla produzione di torba ⁽⁵⁾. Tuttavia, meno del 10 % della superficie adatta alla produzione di torba è effettivamente utilizzato a tale scopo ⁽⁶⁾. L'ubicazione della produzione attiva è determinata dalla situazione della concorrenza: la distanza di trasporto economicamente sostenibile della torba è infatti relativamente modesta, di soli 150 km ⁽⁷⁾.
- (9) La Finlandia possiede circa 23 milioni di ettari di foreste ed è un importante fornitore di prodotti della silvicoltura sui mercati di tutto il mondo ⁽⁸⁾.
- (10) Torba e legna sono utilizzate come combustibili in circa 400 impianti di cogenerazione di calore e di elettricità presenti in Finlandia.
- (11) Vapo è l'unico produttore di torba attivo sull'intero territorio nazionale. In Finlandia operano anche diversi produttori regionali e circa 300 produttori locali; alcune delle centrali elettriche più grandi possiedono aree proprie di produzione della torba.
- (12) I combustibili legnosi sono forniti da 5 produttori nazionali, 79 associazioni di gestione forestale e centinaia di produttori locali ⁽⁹⁾.

2. QUADRO GIURIDICO

- (13) La direttiva 2014/25/UE si applica all'aggiudicazione di appalti per lo svolgimento di attività relative allo sfruttamento di un'area geografica ai fini dell'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi, salvo nei casi in cui a detta attività si applichi un'esenzione a norma dell'articolo 34 della stessa direttiva.
- (14) A norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE, gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un'attività cui si applica la direttiva medesima non sono ad essa soggetti se l'attività in questione, nello Stato membro in cui è esercitata, è direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili.
- (15) L'esposizione diretta alla concorrenza è valutata in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle caratteristiche specifiche del settore interessato. Un mercato è considerato liberamente accessibile se lo Stato membro ha attuato e applicato la pertinente legislazione UE liberalizzando l'accesso a un determinato settore o a parti di esso. La legislazione UE in questione è elencata nell'allegato III della direttiva 2014/25/UE. Tuttavia, per quanto concerne l'estrazione di carbone e di altri combustibili solidi, l'allegato non indica disposizioni legislative pertinenti per la liberalizzazione di questo settore. Di conseguenza, non è possibile presumere il libero accesso al mercato, che deve essere dimostrato di fatto e di diritto.

⁽⁴⁾ Relazione nazionale 2016 all'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia e alla Commissione europea, pag. 35.


⁽⁵⁾ Lettera della richiedente del 26 agosto 2016, pag. 6.

⁽⁶⁾ Lettera della richiedente del 26 agosto 2016, pagg. 6 e 7.

⁽⁷⁾ Punto 3.2 della richiesta, pag. 12.

⁽⁸⁾ «Forest Finland in brief» http://www.metla.fi/metinfo/tilasto/julkaisut/muut/Forest-Finland_2013.pdf.

⁽⁹⁾ Punto 5.1 della richiesta, pag. 13.



- (16) La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme in materia di concorrenza e delle norme di altri settori della legislazione dell'Unione. In particolare, i criteri e la metodologia utilizzati per valutare l'esposizione diretta alla concorrenza a norma dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE non sono necessariamente gli stessi utilizzati per la valutazione a norma dell'articolo 101 o 102 del trattato o del regolamento (CE) n. 139/2004⁽¹⁰⁾ del Consiglio. Anche il Tribunale ha deliberato in questo senso in una sentenza recente⁽¹¹⁾.

3. VALUTAZIONE

3.1. Libero accesso al mercato

- (17) Poiché non è possibile presumere il libero accesso al mercato, tale libero accesso deve essere dimostrato di fatto e di diritto.
- (18) La richiedente afferma che l'accesso al mercato della torba non è soggetto a restrizioni legali. La produzione di torba richiede un permesso ambientale, che tuttavia non si può considerare limitativo dell'accesso al mercato. Inoltre, la produzione di torba non prevede diritti speciali o esclusivi.
- (19) Da un esame delle disposizioni di legge applicabili al rilascio di licenze per la produzione di torba in Finlandia emerge che attualmente tali licenze sono concesse su base non discriminatoria. Per avviare l'attività di produzione della torba occorre un permesso ambientale. Benché i tempi per ottenere tale permesso possano risultare molto lunghi (da uno a quattro anni), la procedura di rilascio e i criteri per la sua concessione sono gli stessi per tutti gli operatori del mercato e pertanto non si può ritenere che questo limiti l'accesso al mercato nell'ottica degli appalti pubblici. Ai fini della presente decisione, la possibilità di ottenere una licenza per la produzione di torba si può considerare libera di diritto.
- (20) Una parte consistente delle torbiere adatte alla produzione della torba non è ancora stata sfruttata⁽¹²⁾. La richiedente afferma inoltre che negli ultimi anni i produttori di torba sono diventati più numerosi⁽¹³⁾, il che suffragherebbe l'argomento secondo cui l'accesso al mercato è libero di fatto.
- (21) Il libero accesso a questa attività è stato confermato dalle autorità finlandesi⁽¹⁴⁾.
- (22) In considerazione di quanto precede, per valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva la normativa in materia di concorrenza o l'applicazione di altre norme del diritto dell'UE, l'accesso al mercato per lo sfruttamento di una zona geografica ai fini dell'estrazione della torba si può considerare libero, di fatto e di diritto.

3.2. Esposizione diretta alla concorrenza

- (23) L'esposizione diretta alla concorrenza dovrebbe essere valutata sulla base di vari indicatori, nessuno dei quali di per sé determinante. Per quanto riguarda i mercati interessati dalla presente decisione, un criterio da considerare è la quota di un determinato mercato detenuta dagli operatori principali. Date le caratteristiche dei mercati interessati, si possono prendere in considerazione anche altri criteri.
- (24) Inoltre, tale definizione, come osservato in precedenza, non pregiudica in nessun modo l'applicazione degli articoli 101 e/o 102 del trattato e delle norme sul controllo delle concentrazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004, nonché di tutti i regolamenti applicabili e degli avvisi e orientamenti della Commissione relativi all'applicazione della normativa dell'Unione in materia di concorrenza, ivi comprese le disposizioni pertinenti per la definizione del mercato e il calcolo delle quote di mercato.
- (25) Lo scopo della presente decisione è stabilire se i servizi oggetto della richiesta siano esposti a un livello di concorrenza ai fini degli appalti pubblici (su mercati liberamente accessibili ai sensi dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE) tale da garantire che, anche in assenza della disciplina introdotta dalle norme dettagliate sugli appalti di cui alla direttiva 2014/25/UE, gli appalti per l'esercizio delle attività in questione saranno gestiti secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, sulla base di criteri che permettano ai committenti di individuare la soluzione nel complesso più vantaggiosa sul piano economico.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

⁽¹¹⁾ *Osterreichische Post/Commissione*, T-463/14, EU:T:2016:243, punto 28.

⁽¹²⁾ Cfr. nota a piè di pagina 6.

⁽¹³⁾ Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 3, ultimo paragrafo, e pag. 4, primi tre paragrafi.

⁽¹⁴⁾ Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 3.



- (26) Essendo l'unico ente aggiudicatore operante nel mercato della torba in Finlandia, Vapo è anche l'unico ente soggetto alle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici. A tale proposito, è importante tenere presente che, quando operano su questi mercati, le società non soggette alle procedure di appalto pubblico hanno la possibilità di esercitare una pressione concorrenziale sulla richiedente.

3. 2.1 Mercato rilevante del prodotto

- (27) La richiesta riguarda la produzione e la vendita all'ingrosso di torba. I produttori procedono all'estrazione e alla lavorazione della torba per poi venderla direttamente a diversi impianti senza intermediari. Nel considerare la concorrenza nel mercato della produzione della torba, occorre tenere presenti i collegamenti tra la produzione e la prima vendita/distribuzione all'ingrosso della torba estratta. Ai fini della presente decisione, e fatta salva l'applicazione di altre norme del diritto dell'UE, la produzione e la vendita all'ingrosso di torba saranno considerate congiuntamente nello stesso mercato del prodotto.
- (28) La richiedente sostiene che la torba appartiene allo stesso mercato rilevante almeno dei combustibili legnosi (ossia cippato forestale e sottoprodotti della silvicoltura). Vapo è attiva sia nel mercato della torba che in quello della legna, ma le sue vendite riguardano prevalentemente la torba.
- (29) Secondo la prassi precedente ⁽¹⁵⁾ dell'NCA finlandese, la torba e la legna erano considerate appartenenti a distinti mercati del prodotto, ma la definizione era lasciata aperta. La differenziazione della definizione del mercato per la torba e la legna si basava sui seguenti argomenti: elevati costi di investimento necessari per modificare la tecnologia/passare da una tecnologia all'altra, qualità tecniche diverse della torba e della legna, difficoltà di approvvigionamento della legna, assenza di un prezzo di mercato specifico per i combustibili legnosi e accordi a lungo termine. La Commissione ha esaminato l'attuale situazione del mercato, valutando la pertinenza degli argomenti di cui sopra.

Cambiamenti tecnologici

- (30) La richiedente sostiene che una delle evoluzioni più significative rispetto all'epoca delle precedenti decisioni dell'NCA finlandese riguarda i cambiamenti nella tecnologia di combustione degli impianti, che hanno determinato un aumento del consumo di combustibili legnosi e una riduzione del consumo di torba. In particolare, la richiedente afferma che oggi è possibile bruciare sia torba che legna praticamente in tutti gli impianti termici in Finlandia, il che ha comportato negli ultimi 15 anni un aumento del consumo di combustibili legnosi ⁽¹⁶⁾.
- (31) L'NCA finlandese ha confermato che negli ultimi anni la torba ha subito la crescente pressione concorrenziale della legna ⁽¹⁷⁾, osservando che i produttori di energia hanno investito in impianti multicomustibile in grado di bruciare torba, legna e persino carbone, nell'intento di consentire la massima flessibilità di fronte a condizioni di mercato, nonché politiche ambientali e fiscali, diverse.
- (32) I 20 principali utilizzatori di torba ⁽¹⁸⁾ in Finlandia attualmente bruciano torba insieme a legna e anche a carbone (per gli impianti situati lungo la costa) ⁽¹⁹⁾.
- (33) Dei 400 impianti di cogenerazione di calore e di elettricità che utilizzano torba e legna, quelli che utilizzano torba da sola sono soltanto 20 e di piccole dimensioni ⁽²⁰⁾. Tuttavia, il consumo di questi impianti è marginale ⁽²¹⁾.

Qualità tecniche di torba e legna

- (34) Per quanto concerne le differenze tecniche, la Commissione rileva che oggi è possibile ottenere una combustione tecnicamente efficiente aggiungendo sostanze chimiche alla legna.

⁽¹⁵⁾ Decisione n. 267/61/94 del 5 settembre 2000, decisione n. 021/81/2000 dell'8 marzo 2001, pagg. 5, 7, 8.

⁽¹⁶⁾ Comunicazione della richiedente del 22 gennaio 2016, pag. 2, paragrafo 2, lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 5, penultimo e ultimo paragrafo.

⁽¹⁷⁾ Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 2.

⁽¹⁸⁾ Responsabili del 56 % del consumo totale di torba nel 2014.

⁽¹⁹⁾ Punto 3.1 della richiesta, pag. 9.

⁽²⁰⁾ Lettera della richiedente del 6 aprile 2016, pag. 14.

⁽²¹⁾ Meno dell'1 % del consumo totale di torba.



- (35) Poiché l'utilizzo della sola legna favorisce la corrosione della caldaia, di norma si aggiunge nel processo di combustione una minima percentuale di torba (solforosa per natura), carbone o sostanze chimiche quali zolfo o calce per impedire la corrosione. La percentuale ottimale di torba combustibile necessaria varia in misura significativa, tra 0 e 60 %, a seconda della tecnologia dell'impianto e dell'emissione pianificata ⁽²²⁾.
- (36) La Commissione ha chiesto informazioni ⁽²³⁾ alla richiedente in merito all'andamento stagionale del mix di fornitura di torba e legna nel corso di un anno, e più precisamente se i clienti di fatto dovessero utilizzare solo torba o solo legna. La richiedente ha spiegato ⁽²⁴⁾ che il consumo di torba raggiunge il massimo da gennaio a marzo, mentre durante l'estate è basso, poiché non occorre combustibile per il riscaldamento. La richiedente ha fornito l'esempio della situazione del 2015, quando a causa delle temperature molto rigide ⁽²⁵⁾ gli impianti di teleriscaldamento hanno utilizzato una maggiore quantità di torba e olio combustibile invece della legna. Tuttavia, i volumi sostituiti sono stati marginali rispetto al consumo complessivo.

Disponibilità di combustibili legnosi

- (37) Per quanto riguarda la scarsità di legna, la richiedente sostiene che la situazione attuale è completamente diversa da quella esistente all'epoca delle precedenti decisioni dell'NCA: gli operatori hanno infatti investito in macchinari per la raccolta del legname e il mercato della legna è quindi cresciuto in maniera sostanziale ⁽²⁶⁾.
- (38) Secondo quanto sostenuto nella richiesta ⁽²⁷⁾, la disponibilità di combustibili alternativi alla torba è buona. Nella Finlandia settentrionale e orientale, i combustibili legnosi sono prontamente disponibili, mentre nelle zone meridionali e occidentali la disponibilità interna di combustibili legnosi può limitare la diffusione dell'uso di cippato in futuro ⁽²⁸⁾. I combustibili alternativi utilizzati sono carbone (nelle regioni costiere), legna importata dalla Russia e gas (dove sono presenti gasdotti). La domanda può superare l'offerta di legna, ma solo su base temporanea ⁽²⁹⁾.
- (39) L'NCA finlandese ha precisato che «oggi il cippato forestale e i sottoprodotti della silvicoltura sono maggiormente commercializzati e hanno rafforzato la loro posizione rispetto alla torba» ⁽³⁰⁾.
- (40) In base ai dati disponibili al pubblico ⁽³¹⁾, le serie temporali sulle fonti energetiche per la generazione di elettricità evidenziano un aumento costante per il consumo di combustibili legnosi e una diminuzione per la torba, in particolare a partire dal 2010.

Prezzi del combustibile

- (41) La Finlandia beneficia di regimi di aiuti al funzionamento ⁽³²⁾ per le centrali elettriche alimentate a cippato forestale; tali regimi sono intesi ad aumentare la produzione di energia rinnovabile incentivando il passaggio dalla torba alle biomasse.
- (42) L'obiettivo UE 2020 per l'energia da fonti rinnovabili in Finlandia è pari al 38 %. La quota di energia da fonti rinnovabili rispetto al consumo finale lordo di energia in Finlandia è aumentata dal 28,5 % nel 2005 al 36,8 % nel 2013 ⁽³³⁾.
- (43) La richiedente conferma ⁽³⁴⁾ che tutti i suoi principali clienti sono ammissibili agli aiuti sopra citati.

⁽²²⁾ Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 2; lettera della richiedente del 30 settembre 2016, pag. 2.

⁽²³⁾ Lettera della Commissione del 2 giugno 2016, pag. 3.

⁽²⁴⁾ Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 10.

⁽²⁵⁾ Temperature inferiori a -20 gradi per un periodo di tre settimane.

⁽²⁶⁾ Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 1.

⁽²⁷⁾ Punto 3.2 della richiesta, pag. 13.

⁽²⁸⁾ Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 7.

⁽²⁹⁾ Cfr. nota a piè di pagina 28.


⁽³⁰⁾ Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 2.

⁽³¹⁾ Statistics Finland http://pxweb2.stat.fi/sahkoiset_julkaisut/energia2015/html/engl0002.htm.

⁽³²⁾ Aiuto di Stato SA.42218(2015/N) Finland Operating aid for forest chips fired power plants; C(2016) 976; aiuto di Stato SA.31204 (2011/N) Finland — Operating aid for small wood fired CHP-plants and forest chips power plants; C(2011) 1950 (GU C 153 del 24.5.2011, pag. 2).

⁽³³⁾ http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4f8722ce-1347-11e5-8817-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF, pag. 2.

⁽³⁴⁾ Lettera della richiedente del 26 agosto 2016, pag. 5.



- (44) La modifica del livello di aiuto imposta dal governo ⁽³⁵⁾ è entrata in vigore il 1° marzo 2016. Ai sensi di questo atto, il livello massimo di sovvenzione dell'elettricità prodotta da cippato forestale è aumentato da 15,90 EUR per MWh a 18 EUR per MWh.
- (45) In Finlandia, elettricità, carbone, gas naturale, torba combustibile, tallolio e combustibili liquidi sono soggetti a imposte sull'energia. Ai sensi della legislazione più recente ⁽³⁶⁾, la nuova tassa sulla torba combustibile è pari a 1,90 EUR per MWh, in calo rispetto ai precedenti 3,40 EUR per MWh, ed è entrata in vigore anch'essa il 1° marzo 2016.
- (46) Nel settore dell'energia, l'uso della torba e di altri combustibili fossili è soggetto alla tassa sulle emissioni di CO₂, diversamente da quanto accade per l'uso della legna. Al momento della precedente decisione dell'NCA ⁽³⁷⁾, la tassa sulle emissioni non era in vigore. L'introduzione di questa tassa ha dato impulso a notevoli investimenti destinati a nuovi impianti multicomcombustibile e alla conversione di vecchi impianti per consentire l'utilizzo combinato di legna e altri combustibili fossili.
- (47) La richiedente sostiene ⁽³⁸⁾ che, considerando tutte le imposte applicate alla torba e gli aiuti a favore della legna, dal confronto tra il costo per il cliente della torba combustibile (comprensivo della tassa sulla torba e dei diritti di emissione di CO₂) e dei combustibili legnosi emerge che i costi per il cliente dei due tipi di combustibile sono comparabili e comunque ancora inferiori per la legna rispetto alla torba.
- (48) Le autorità finlandesi hanno confermato ⁽³⁹⁾ che nel corso dell'indagine condotta tra i clienti e i concorrenti di Vapo «molti intervistati hanno affermato che, in pratica, il costo finale della torba e della legna per il cliente attualmente è lo stesso, considerando i livelli di aiuti, le imposte e i diritti di emissione in vigore.»

Contratti a lungo termine

- (49) All'epoca delle precedenti decisioni dell'NCA, vi erano difficoltà legate all'approvvigionamento di torba e i combustibili legnosi non rappresentavano un'alternativa nella stessa misura in cui lo sono oggi. Nell'intento di assicurarsi un approvvigionamento quantitativamente adeguato, i clienti erano disposti a concludere contratti a lungo termine.
- (50) Vapo attualmente opera sulla base di accordi quadro stipulati con i propri clienti. Di norma questi accordi hanno una validità superiore a un anno, ma i prezzi e le quantità delle forniture sono concordati annualmente o per periodi di tempo più brevi, in base alla situazione del mercato. Vapo non ha stipulato contratti di distribuzione esclusiva e tutti i suoi clienti hanno la possibilità di procurarsi torba da altri produttori. Di conseguenza, malgrado l'esistenza di accordi quadro, i clienti non sono vincolati da impegni a lungo termine di acquisto della torba da Vapo.
- (51) Tenendo debitamente conto della situazione attuale del mercato della torba e della legna, come descritta ai considerando da 27 a 50 e anche alla luce dell'attuale regime di aiuti di Stato a favore della legna, risulta che la torba combustibile è sottoposta a una notevole pressione concorrenziale esercitata, tra l'altro, dai combustibili legnosi.
- (52) In considerazione di quanto precede, per valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva la normativa in materia di concorrenza o l'applicazione di altre norme del diritto dell'UE, la Commissione ritiene che la torba combustibile e i combustibili legnosi (cippato forestale e sottoprodotti della silvicoltura) attualmente siano in concorrenza tra loro.

3. 2.2 Mercato geografico rilevante

- (53) Secondo la richiedente, il mercato rilevante copre l'intero territorio nazionale della Finlandia. La richiedente opera in Finlandia, così come altri produttori di torba e legna.
- (54) In una precedente decisione ⁽⁴⁰⁾, l'NCA ha constatato che il mercato geografico per la torba aveva dimensioni nazionali. Questa conclusione è confermata anche dalle autorità finlandesi nella lettera del 26 settembre 2016 ⁽⁴¹⁾.

⁽³⁵⁾ Decreto governativo sulla sovvenzione alla produzione per l'elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabili.

⁽³⁶⁾ Atto che modifica l'appendice della legge in materia di accise sull'elettricità e su taluni combustibili (1724/2015).

⁽³⁷⁾ Decisione NCA n. 021/81/00 dell'8 marzo 2001.

⁽³⁸⁾ Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 13.

⁽³⁹⁾ Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 2.

⁽⁴⁰⁾ Decisione n. 021/81/2000 dell'8 marzo 2001, pag. 9.

⁽⁴¹⁾ Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 3.



- (55) Di solito la torba combustibile è prodotta il più possibile vicino al luogo in cui opera il cliente e le forniture consegnate a un cliente provengono da decine di torbiere diverse ⁽⁴²⁾. La richiedente ha stimato una distanza di trasporto massima economicamente sostenibile di circa 150 km per la torba combustibile, 50 km per il cippato e 150 km per i sottoprodotti del legno.
- (56) A seguito dell'indagine di mercato condotta dall'NCA nel 2016, la distanza di trasporto economicamente sostenibile è stata stimata in 160 km per la torba, 110 km per il cippato e 155 km per i sottoprodotti del legno ⁽⁴³⁾.
- (57) Secondo la richiedente, all'interno dell'area di approvvigionamento economicamente sostenibile di un impianto che utilizza torba o combustibili legnosi sono presenti numerose torbiere o fonti di legname e, viceversa, gli operatori nel settore della torba e della legna vendono i propri prodotti combustibili a impianti diversi. Gli stessi argomenti sono stati utilizzati dall'NCA in una precedente decisione ⁽⁴⁴⁾, nel definire nazionale il mercato geografico.
- (58) La Commissione rileva che i 20 principali utilizzatori di torba in Finlandia usano torba combustibile combinata con legna e anche carbone, e che ognuno di loro dispone di più di un fornitore di torba e legna e di un numero elevato di potenziali fornitori nel raggio della distanza di trasporto economicamente sostenibile.
- (59) L'NCA finlandese sostiene ⁽⁴⁵⁾ che, rispetto alla sua precedente decisione del 2001, la situazione del mercato geografico non sembra cambiata, per cui il mercato geografico si può definire di dimensioni nazionali.
- (60) In considerazione di quanto precede, per valutare se siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE e fatta salva la normativa in materia di concorrenza o l'applicazione di altre norme del diritto dell'UE, non occorre che la Commissione giunga a una conclusione sull'esatta portata del mercato geografico, poiché in ogni caso il risultato della valutazione della situazione concorrenziale sarebbe lo stesso.

3. 2.3 Valutazione della concorrenza

- (61) Per quanto concerne il mercato della torba e della legna, si ritiene che un indicatore del grado di concorrenza sui mercati nazionali sia la quota totale di mercato dei tre maggiori produttori. Questa posizione è coerente con casi precedenti trattati dalla Commissione ⁽⁴⁶⁾.
- (62) La quota di mercato dei tre maggiori produttori, in termini di valore delle vendite, era di [...] ⁽⁴⁷⁾ % nel 2012, [...] % nel 2013 e [...] % nel 2014 ⁽⁴⁸⁾. Vapo Oy è il primo operatore in questo mercato, ma negli ultimi anni le sue quote di mercato sono diminuite ([...] nel 2012; [...] nel 2013 e [...] nel 2014).
- (63) Dall'analisi della situazione concorrenziale al livello di ciascuno dei 20 principali consumatori emerge che le quote di mercato di Vapo variano tra [...] e [...] ⁽⁴⁹⁾ con due eccezioni ⁽⁵⁰⁾, mentre Vapo rappresenta nel complesso [...] ⁽⁵¹⁾ di tutte le forniture ai 20 maggiori clienti.
- (64) Il fatto che la quota di mercato di Vapo nelle forniture ai maggiori clienti sia superiore alla quota di mercato complessiva calcolata a livello nazionale può suggerire che Vapo potrebbe non essere in grado di sfruttare la propria posizione di mercato in relazione ai clienti di piccole dimensioni.

⁽⁴²⁾ Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 12.

⁽⁴³⁾ Cfr. nota a piè di pagina 41.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. nota a piè di pagina 40.

⁽⁴⁵⁾ Lettera delle autorità finlandesi del 26 settembre 2016, pag. 3, e parere dell'NCA del 2.11.2011, pag. 3.

⁽⁴⁶⁾ Decisione di esecuzione 2011/306/UE della Commissione, del 20 maggio 2011, in base alla quale l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali non è applicabile all'estrazione di carbone bituminoso nella Repubblica ceca (G.U. L 137 del 25.5.2011, pag. 55).


⁽⁴⁷⁾ [...]: informazioni riservate.

⁽⁴⁸⁾ Richiesta, pagg. 15 e 17.

⁽⁴⁹⁾ Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 6.

⁽⁵⁰⁾ Le due eccezioni non sono problematiche, poiché in un caso l'impianto si trova nel medesimo luogo di ubicazione di altri impianti in cui Vapo detiene quote di mercato basse, e nell'altro caso si tratta di uno degli impianti più piccoli.

⁽⁵¹⁾ Quote di mercato basate su dati del 2014.



- (65) Anche considerando un ipotetico scenario alternativo in cui la Finlandia sia divisa in quattro aree di fornitura regionali (nord, est, ovest e sud), il risultato della valutazione resta sostanzialmente lo stesso, con le quote di mercato di Vapo ⁽⁵²⁾ che variano tra [...] e [...] ⁽⁵³⁾.
- (66) Come spiegato al considerando 50, la richiedente vende torba e legna sulla base di accordi quadro con i propri clienti, per i quali le quantità da consegnare e i prezzi sono concordati ogni anno o a intervalli di tempo più brevi. I 20 principali utilizzatori di torba in Finlandia ⁽⁵⁴⁾, distribuiti in tutto il paese, usano tutti la torba insieme alla legna e talvolta al carbone. Tutti gli impianti hanno più di un fornitore di torba e legna e la richiedente non ha stipulato contratti di esclusiva.
- (67) Per quanto riguarda il passaggio ad altri combustibili, si può osservare che i cambiamenti nella tecnologia degli impianti, le imposte applicabili alla torba e le sovvenzioni a favore della legna hanno determinato un calo del consumo di torba. La richiedente ha perso diversi clienti, passati dalla torba a combustibili offerti da altri fornitori, mentre altri clienti hanno ridotto la propria domanda di torba della richiedente.
- (68) Negli ultimi anni si sono verificati alcuni nuovi ingressi ⁽⁵⁵⁾ nel mercato della torba, comunque limitati a causa del calo della domanda di torba.
- (69) Il governo finlandese promuove l'uso di combustibili legnosi per la produzione di energia. Il livello delle imposte sulla torba combustibile è stato abbassato, ma nel contempo è stata aumentata la sovvenzione a favore dei combustibili legnosi, a dimostrazione dell'intenzione del governo di mantenere in concorrenza tra loro a livello nazionale la torba combustibile e i combustibili legnosi. La legna è già la fonte di energia più utilizzata: il suo consumo è in costante crescita dal 2000, mentre la quota della torba è in calo.
- (70) Come spiegato ai considerando da 41 a 48, il costo finale per il cliente, comprensivo di tassa sui combustibili, diritti di emissione (per la torba) e sovvenzioni (per la legna) è comparabile; la legna è comunque mediamente più economica rispetto alla torba.
- (71) La Commissione rileva che l'attuale pressione concorrenziale sulla torba è essenzialmente dovuta al quadro normativo in vigore (tassa sulla torba combustibile, tassa sulle emissioni di CO₂ e sovvenzioni a favore del cippato) e che eventuali modifiche a queste politiche possono alterare le dinamiche di mercato tra la torba e la legna, la capacità dei due combustibili di competere reciprocamente e la pressione concorrenziale complessiva nei confronti di Vapo.

4. CONCLUSIONI

- (72) Per quanto riguarda la produzione e la vendita all'ingrosso di torba, la situazione può essere così sintetizzata: la quota di mercato aggregata dei tre principali concorrenti è modesta e i clienti hanno la possibilità di passare dalla torba alla legna e ad altri combustibili.
- (73) Visti i fattori esaminati nei considerando da 23 a 71, la condizione di esposizione diretta alla concorrenza di cui all'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE dovrebbe considerarsi soddisfatta per la produzione e la vendita all'ingrosso di torba in Finlandia.
- (74) Inoltre, poiché la condizione del libero accesso al mercato è considerata soddisfatta, la direttiva 2014/25/UE non dovrebbe applicarsi né quando enti aggiudicatori aggiudicano appalti destinati a consentire la produzione e la vendita all'ingrosso di torba in Finlandia, né quando organizzano concorsi di progettazione per il perseguimento dell'attività in questione in tale area geografica.
- (75) La presente decisione si basa sulla situazione di fatto e di diritto esistente tra febbraio 2016 e ottobre 2016, quale risultante dalle informazioni presentate dalla richiedente e dalle autorità finlandesi. Potrà essere rivista qualora cambiamenti sostanziali della situazione di fatto o di diritto dovessero far venir meno le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 34 della direttiva 2014/25/UE.
- (76) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

⁽⁵²⁾ Quote di mercato basate su dati del 2013.

⁽⁵³⁾ Lettera della richiedente del 6 aprile 2016, pag. 13.

⁽⁵⁴⁾ I 20 maggiori clienti per la torba rappresentano il 56 % del consumo totale di torba.

⁽⁵⁵⁾ Lettera della richiedente del 16 giugno 2016, pag. 3.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La direttiva 2014/25/UE non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all'ingrosso di torba in Finlandia.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2017

Per la Commissione
Elżbieta BIENKOWSKA
Membro della Commissione

17CE0657



DECISIONE (UE) 2017/123 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

che modifica l'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra (di seguito «accordo monetario») il Principato di Andorra è tenuto ad attuare gli atti dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di legislazione bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di obblighi di comunicazione di dati statistici. Gli atti in questione sono elencati nell'allegato dell'accordo monetario.
- (2) La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato per prendere in considerazione i nuovi atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione europea e le modifiche introdotte negli atti vigenti.
- (3) È opportuno aggiungere nell'allegato nuovi atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.
- (4) L'allegato dell'accordo monetario dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L'allegato dell'accordo monetario tra l'Unione europea e il Principato di Andorra è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

«ALLEGATO


	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	Decisione Quadro 2005/212/GAI del Consiglio , del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).	31 marzo 2015 ⁽¹⁾
2	Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). modificata da:	30 settembre 2013
3	Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).	
4	Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46).	
5	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).	
6	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). integrata da:	
7	Decisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).	
8	Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).	
9	Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).	




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
10	Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).	
11	Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).	
12	Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).	
13	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).	1° novembre 2016 ⁽²⁾
14	Regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
15	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
	Prevenzione della frode e della falsificazione	
16	Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio , del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).	30 settembre 2013
17	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio , del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). modificato da:	30 settembre 2013
18	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).	
19	Decisione 2001/887/GAI del Consiglio , del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).	30 settembre 2013
20	Decisione 2003/861/CE del Consiglio , dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).	30 settembre 2013




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
21	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio , del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1). modificato da:	30 settembre 2013
22	Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).	
23	Decisione 2009/371/GAI del Consiglio , del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).	30 settembre 2013
24	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).	30 giugno 2016 (?)
	Disposizioni sulle banconote e monete in euro	
25	Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio , del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).	30 settembre 2014 (!)
26	Conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione	31 marzo 2013
27	Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro	31 marzo 2013
28	Comunicazione 2001/C-318/03 della Commissione, del 22 ottobre 2001 , concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).	31 marzo 2013
29	Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea , del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20). modificato da:	31 marzo 2013
30	Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).	30 settembre 2014 (!)
31	Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione , del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (C(2008) 8625) (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).	31 marzo 2013



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
32	Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea , del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1). modificata da:	30 settembre 2013
33	Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).	30 settembre 2014 ⁽¹⁾
34	Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).	31 marzo 2013
35	Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1).	31 marzo 2015 ⁽¹⁾
36	Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).	30 settembre 2014 ⁽¹⁾
37	Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).	30 settembre 2014 ⁽¹⁾
38	Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio , del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (rifusione) (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).	30 settembre 2014 ⁽²⁾
	Legislazione in materia bancaria e finanziaria	
39	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio , dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). modificata da:	31 marzo 2016
40	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).	
41	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).	




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
42	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).	
43	Direttiva 89/117/CEE del Consiglio , del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).	31 marzo 2018
44	Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).	31 marzo 2018
45	Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).	31 marzo 2018
	modificata da:	
46	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).	
47	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).	
48	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).	
49	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	31 marzo 2018, tranne che per l'articolo 3, paragrafo 1: 1° febbraio 2023 e 1° febbraio 2025 ⁽³⁾
50	Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).	31 marzo 2018
	modificata da:	
51	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINI DI ATTUAZIONE
52	<p>Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).</p> <p>modificata da:</p>	31 marzo 2018
53	<p>Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).</p>	
54	<p>Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).</p>	
55	<p>Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 98/78/CE e 2000/12/CE (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).</p> <p>modificata da:</p>	
56	<p>Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).</p>	
57	<p>Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).</p>	
58	<p>Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).</p>	
59	<p>Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).</p>	




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
60	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). integrata da:	30 settembre 2017
61	Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34).	31 marzo 2018 (*)
62	Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). modificata da:	31 marzo 2018
63	Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).	
64	Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).	
65	Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).	
66	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). integrata da:	
67	Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).	



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
68	Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).	
69	Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). modificata da:	31 marzo 2016
70	Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97).	
71	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
72	Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11). modificato da:	31 marzo 2018
73	Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).	
74	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). modificata da:	31 marzo 2016
75	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
76	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
77	Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio , del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).	31 marzo 2016




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
78	Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).	31 marzo 2016
79	Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). modificato da:	31 marzo 2016
80	Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).	
81	Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).	
82	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	
83	Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).	
84	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	
85	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84). modificato da:	31 marzo 2016
86	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).	



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
87	Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).	
88	Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).	
89	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). modificata da:	31 marzo 2016
90	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
91	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
92	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1). modificato da:	30 settembre 2019 ⁽¹⁾
93	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).	
94	Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2).	
95	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
96	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).	
97	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).	
98	Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).	30 settembre 2019 (*)
99	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1). integrato da:	30 settembre 2019 (*)
100	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).	
101	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).	
102	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32).	
103	Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).	
104	Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).	
105	Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).	




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
106	Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).	
107	Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).	
108	Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).	
109	Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).	30 settembre 2019 ⁽²⁾
110	Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).	30 settembre 2019 ⁽²⁾
111	Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).	30 settembre 2019 ⁽²⁾
112	Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31).	30 settembre 2019 ⁽²⁾
113	Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).	30 settembre 2019 ⁽²⁾
114	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).	30 settembre 2019 ⁽³⁾
115	Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
116	Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
117	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). modificato da:	30 settembre 2017 ⁽¹⁾
118	Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37). integrato da:	
119	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
120	Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
121	Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). modificato da:	30 settembre 2017 ⁽²⁾
122	Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
123	Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
124	Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
125	Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽²⁾




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
126	Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4).	30 settembre 2017 (²)
127	Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine «mercato» (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).	30 settembre 2017 (²)
128	Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17).	30 settembre 2017 (²)
129	Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).	30 settembre 2017 (²)
130	Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36).	30 settembre 2017 (²)
	modificato da:	
131	Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 (⁴)
132	Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16).	30 settembre 2017 (²)
133	Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).	30 settembre 2017 (²)
134	Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22).	30 settembre 2017 (²)



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
135	Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
136	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
137	Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
138	Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
139	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
140	Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
141	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
142	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanzialità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
143	Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
144	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).	30 settembre 2017 ⁽³⁾




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
145	Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 (*)
146	Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9).	30 settembre 2017 (*)
147	Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 12).	30 settembre 2017 (*)
148	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 (*)
149	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45).	30 settembre 2017 (*)
150	Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).	30 settembre 2017 (*)
151	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).	30 settembre 2017 (*)
152	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26).	30 settembre 2017 (*)
153	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1).	30 settembre 2017 (*)
154	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).	30 settembre 2017 (*)




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
155	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, dal 1° marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
156	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
157	Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 dicembre 2015, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la Decisione CERS/2014/2 (CERS/2015/4) (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 28).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
158	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). modificata da:	30 settembre 2017 ⁽¹⁾
159	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). integrata da:	
160	Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
161	Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
162	Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
163	Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50).	30 settembre 2017 ⁽²⁾




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
164	Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
165	Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
166	Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
167	Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).	30 settembre 2017 ⁽²⁾
168	Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).	30 settembre 2017 ⁽³⁾
169	Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
170	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
171	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1). integrato da:	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
172	Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
173	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 49).	30 settembre 2018 (*)
174	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 (*)
175	Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 (*)
176	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 19).	30 settembre 2018 (*)
177	Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).	31 marzo 2016 (2)
178	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).	30 settembre 2018 (*)
179	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). integrata da:	31 marzo 2018 (2)
180	Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).	31 marzo 2018 (3)
181	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).	31 dicembre 2020 (3)



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
182	<p>modificata da:</p> <p>Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).</p>	31 dicembre 2020 (*)
183	<p>Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).</p>	31 dicembre 2020 (*)
184	<p>Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).</p>	31 dicembre 2020 (*)
185	<p>Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).</p>	30 settembre 2019 (*)
186	<p>Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).</p>	30 settembre 2018 (*)
	Legislazione sulla raccolta dei dati statistici (*)	
187	<p>Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea, del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34).</p> <p>modificato da:</p>	31 marzo 2016 (*)
188	<p>Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).</p>	31 marzo 2017 (*)
189	<p>Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).</p> <p>modificato da:</p>	31 marzo 2016 (*)
190	<p>Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77).</p>	
191	<p>Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51).</p>	31 marzo 2016 (*)



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
192	modificato da: Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).	
193	Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea, del 4 aprile 2014 , relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1). modificato da:	31 marzo 2016 ⁽²⁾
194	Indirizzo BCE/2014/43 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).	
195	Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

⁽²⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

⁽³⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

⁽⁴⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, dell'accordo monetario del 30 giugno 2011 tra l'Unione europea e il Principato di Andorra.

^(*) Come stabilito dal modello per la presentazione semplificata dei dati statistici.»

17CE0658



DECISIONE (UE) 2017/124 DELLA COMMISSIONE**del 24 gennaio 2017****che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 17 dicembre 2009 tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano (di seguito la «convenzione monetaria») lo Stato della Città del Vaticano è tenuto ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni e di requisiti in materia di comunicazione statistica. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.
- (2) La Commissione deve modificare ogni anno l'allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'Unione europea e delle modifiche introdotte negli atti vigenti.
- (3) È opportuno aggiungere nell'allegato nuovi atti giuridici e norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.
- (4) L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO

«ALLEGATO

	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	<p>Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15) (*)</p> <p>modificata da:</p>	31 dicembre 2010
2	<p>Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46).</p> <p>integrata da:</p>	
3	Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).	
4	Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).	
5	Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1º agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29) (**)	
6	Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).	
7	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).	31 dicembre 2016 ^(?)
8	Regolamento (UE) 2015/847 Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).	31 dicembre 2017 ^(?)
9	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).	31 dicembre 2017 ^(?)



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	Prevenzione della frode e della falsificazione	
10	Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).	31 dicembre 2010
11	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio , del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). modificato da:	31 dicembre 2010
12	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).	
13	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1). modificato da:	31 dicembre 2010
14	Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).	
15	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
	Disposizioni sulle banconote e monete in euro	
16	Conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione	31 dicembre 2010
17	Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro	31 dicembre 2010
18	Comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2001 , concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro (COM(2001) 600 definitivo) (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).	31 dicembre 2010
19	Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea , del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20). modificato da:	31 dicembre 2010
20	Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).	31 dicembre 2014 ⁽¹⁾



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
21	Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea , del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1). modificata da:	31 dicembre 2012
22	Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea del 7 settembre 2012 (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).	31 dicembre 2013 ⁽¹⁾
23	Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).	31 dicembre 2012
24	Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).	31 dicembre 2013 ⁽¹⁾
25	Decisione BCE/2013/10 della Banca centrale europea , del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).	31 dicembre 2014 ⁽¹⁾
26	Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio , del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).	31 dicembre 2013 ⁽²⁾

Sezione dell'allegato della convenzione monetaria, in conformità del regime ad hoc del comitato misto su richiesta della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, relativa all'inclusione delle pertinenti norme applicabili ai soggetti che espletano attività finanziarie su base professionale


	PARTI PERTINENTI DEI SEGUENTI STRUMENTI GIURIDICI	TERMINE DI ATTUAZIONE
27	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio , dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1). modificata da:	31 dicembre 2016 ⁽²⁾
28	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001 (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).	
29	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003 (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).	
30	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).	
31	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	31 dicembre 2017 ⁽²⁾



	PARTI PERTINENTI DEI SEGUENTI STRUMENTI GIURIDICI	TERMINE DI ATTUAZIONE
32	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). modificato da:	31 dicembre 2017 ⁽²⁾
33	Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37). integrato da:	31 dicembre 2017 ⁽³⁾
34	Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). modificato da:	31 dicembre 2017 ⁽³⁾
35	Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).	31 dicembre 2017 ⁽³⁾
36	Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).	31 dicembre 2017 ⁽³⁾
37	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1). integrato da:	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
38	Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
39	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 49).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
40	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾



	PARTI PERTINENTI DEI SEGUENTI STRUMENTI GIURIDICI	TERMINE DI ATTUAZIONE
41	Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 (*)
42	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 19).	30 settembre 2018 (*)
43	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).	30 settembre 2018 (*)
	Normativa relativa alla raccolta dei dati statistici	
44	Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea , del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34). modificato da:	31 dicembre 2016 (*)
45	Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).	31 marzo 2017 (*)
46	Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). modificato da:	31 dicembre 2016 (*)
47	Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77).	
48	Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51). modificato da:	31 dicembre 2016 (*)
49	Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).	
50	Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea , del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1).	31 dicembre 2016 (*)



	PARTI PERTINENTI DEI SEGUENTI STRUMENTI GIURIDICI	TERMINE DI ATTUAZIONE
51	modificato da: Indirizzo BCE/2014/43 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾
52	Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42).	

⁽¹⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2013.

⁽²⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2014.

⁽³⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2015.

⁽⁴⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2016.

^(*) La direttiva 2005/60/CE è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2015/849, ma rimarrà nell'allegato fino al termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

^(**) La direttiva 2006/70/CE è stata abrogata dalla direttiva (UE) 2015/849, ma rimarrà nell'allegato fino al termine fissato per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849.»

17CE0659



DECISIONE (UE) 2017/125 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

che modifica l'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino («la convenzione monetaria») la Repubblica di San Marino è tenuta ad attuare gli atti giuridici e le norme dell'Unione in materia di banconote e monete in euro, di normativa bancaria e finanziaria, di prevenzione del riciclaggio di denaro, della frode e della falsificazione di mezzi di pagamento in contante e diversi dal contante, di medaglie e gettoni, nonché di obbligo di comunicazione dei dati statistici. Gli atti giuridici e le norme in questione sono elencati nell'allegato della convenzione monetaria.
- (2) Ogni anno o più spesso, se opportuno, la Commissione modifica l'allegato della convenzione monetaria per tener conto di nuovi pertinenti atti giuridici e norme dell'Unione europea e delle modifiche introdotte negli atti vigenti.
- (3) All'allegato devono essere aggiunti i nuovi atti giuridici e le nuove norme pertinenti dell'Unione e le modifiche introdotte nei testi vigenti.
- (4) L'allegato della convenzione monetaria dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della convenzione monetaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO


	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	Prevenzione del riciclaggio di denaro	
1	Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio , del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49).	1° ottobre 2014 ⁽¹⁾
2	Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). modificata da:	1° settembre 2013
3	Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).	
4	Direttiva 2008/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 46).	
5	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).	
6	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120). integrata da:	
7	Decisione 2000/642/GAI del Consiglio del 17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni (GU L 271 del 24.10.2000, pag. 4).	1° settembre 2013
8	Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1).	
9	Regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 9).	




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
10	Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata (GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29).	
11	Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1).	
12	Decisione 2007/845/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103).	
13	Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).	1° novembre 2016 ⁽²⁾
14	Regolamento (UE) 2015/847 Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 1).	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
15	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).	1° ottobre 2017 ⁽³⁾
	Prevenzione della frode e della falsificazione	
16	Decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio , del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti (GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1).	1° settembre 2013
17	Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio , del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6). modificato da:	1° settembre 2013
18	Regolamento (CE) n. 44/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 1).	
19	Decisione 2001/887/GAI del Consiglio , del 6 dicembre 2001, relativa alla protezione dell'euro dalla falsificazione (GU L 329 del 14.12.2001, pag. 1).	1° settembre 2013



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
20	Decisione 2003/861/CE del Consiglio , dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 44).	1° settembre 2013
21	Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio , del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1). modificato da:	1° settembre 2013
22	Regolamento (CE) n. 46/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 17 del 22.1.2009, pag. 5).	
23	Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1).	1° luglio 2016 ⁽²⁾
	Disposizioni sulle banconote e monete in euro	
24	Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio , del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4).	1° settembre 2013
25	Conclusioni del Consiglio del 23 novembre 1998 e del 5 novembre 2002 sulle monete da collezione in euro	1° settembre 2013
26	Conclusioni del Consiglio del 10 maggio 1999 sul sistema di gestione della qualità per le monete in euro	1° settembre 2013
27	Comunicazione della Commissione, del 22 ottobre 2001 , concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro [COM(2001) 600 definitivo] (GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3).	1° settembre 2013
28	Indirizzo BCE/2003/5 della Banca centrale europea , del 20 marzo 2003, relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 78 del 25.3.2003, pag. 20). modificato da:	1° settembre 2013
29	Indirizzo BCE/2013/11 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2003/5 relativo all'applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 43).	1° ottobre 2013 ⁽¹⁾
30	Raccomandazione 2009/23/CE della Commissione , del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (C(2008) 8625) (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).	1° settembre 2013
31	Decisione BCE/2010/14 della Banca centrale europea , del 16 settembre 2010, relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (GU L 267 del 9.10.2010, pag. 1).	1° settembre 2013




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	modificata da:	
32	Decisione BCE/2012/19 della Banca centrale europea, del 7 settembre 2012, recante modifica alla decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo (2012/507/UE) (GU L 253 del 20.9.2012, pag. 19).	1° ottobre 2013 ⁽¹⁾
33	Regolamento (UE) 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1).	1° settembre 2013
34	Regolamento (UE) 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell'area dell'euro (GU L 316 del 29.11.2011, pag. 1).	1° ottobre 2014 ⁽¹⁾
35	Regolamento (UE) n. 651/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'emissione di monete in euro (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 135).	1° ottobre 2013 ⁽¹⁾
36	Decisione BCE/2013/10 del 19 aprile 2013, relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (GU L 118 del 30.4.2013, pag. 37).	1° ottobre 2013 ⁽¹⁾
37	Regolamento (UE) n. 729/2014 del Consiglio , del 24 giugno 2014, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione (GU L 194 del 2.7.2014, pag. 1).	1° ottobre 2013
	Normativa bancaria e finanziaria	
38	Direttiva 86/635/CEE del Consiglio , dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).	1° settembre 2016
	modificata da:	
39	Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 28).	
40	Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).	
41	Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).	



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
42	Direttiva 89/117/CEE del Consiglio , del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).	1° settembre 2018
43	Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).	1° settembre 2018
44	Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45). modificata da:	1° settembre 2018
45	Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).	
46	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).	
47	Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).	
48	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	1° settembre 2018
49	Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15). modificata da:	1° settembre 2018
50	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	
51	Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).	1° settembre 2018



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	<p>modificata da:</p> <p>52 Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 37).</p> <p>53 Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).</p>	
54	<p>Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).</p> <p>modificata da:</p>	1° settembre 2018
55	<p>Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).</p>	
56	<p>Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2002/87/CE, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40).</p>	
57	<p>Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).</p>	
58	<p>Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GU L 326 dell'8.12.2011, pag. 113).</p>	
59	<p>Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).</p>	



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	integrata da:	
60	Regolamento delegato (UE) 2015/2303 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 34).	1° settembre 2018 (*)
61	Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).	1° settembre 2018
	modificata da:	
62	Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60).	
63	Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).	
64	Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 33).	
65	Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).	
	integrata da:	
66	Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 1).	1° settembre 2018
67	Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).	1° settembre 2018




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
68	Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1). modificata da:	1° settembre 2016
69	Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 97).	
70	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	1° settembre 2017 (*)
71	Regolamento (CE) 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11). modificato da:	1° settembre 2018
72	Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).	1° settembre 2018 (*)
73	Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7). modificata da:	1° settembre 2016
74	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).	1° settembre 2017 (*)
75	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)	30 settembre 2018 (*)
76	Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio , del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).	1° settembre 2016
77	Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).	1° settembre 2016




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
78	<p>Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).</p> <p>modificato da:</p>	1° settembre 2016
79	Regolamento (UE) n. 1022/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), per quanto riguarda l'attribuzione di compiti specifici alla Banca centrale europea ai sensi del regolamento del Consiglio (UE) n. 1024/2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 5).	
80	Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 34).	
81	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	1° settembre 2018 (*)
82	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35)	
83	<p>Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).</p> <p>modificato da:</p>	1° settembre 2016
84	Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).	
85	Regolamento (UE) n. 258/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 e che abroga la decisione n. 716/2009/CE (GU L 105 dell'8.4.2014, pag. 1).	
86	Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 1).	



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
87	<p>Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120).</p> <p>modificata da:</p>	1° settembre 2016
88	<p>Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).</p>	1° settembre 2017 ⁽³⁾
89	<p>Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).</p>	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
90	<p>Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).</p> <p>modificato da:</p>	1° aprile 2018 ⁽²⁾
91	<p>Regolamento (UE) n. 248/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 1).</p>	
92	<p>Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).</p> <p>modificato da:</p>	30 settembre 2019 ⁽³⁾
93	<p>Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).</p>	
94	<p>Regolamento delegato (UE) n. 1002/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda l'elenco degli enti esonerati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 2).</p>	
95	<p>Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).</p>	
96	<p>Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).</p>	




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
97	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).	
98	Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).	30 settembre 2019 (*)
99	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).	30 settembre 2019 (*)
	integrato da:	
100	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 20).	
101	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 30).	
102	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1249/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato dei dati che le controparti centrali sono tenute a conservare ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 352 del 21.12.2012, pag. 32).	
103	Regolamento delegato (UE) n. 148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 1).	
104	Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 11).	
105	Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).	



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
106	Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 33).	
107	Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 37).	
108	Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).	
109	Regolamento delegato (UE) n. 876/2013 della Commissione, del 28 maggio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui collegi per le controparti centrali (GU L 244 del 13.9.2013, pag. 19).	
110	Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).	
111	Regolamento delegato (UE) n. 285/2014 della Commissione, del 13 febbraio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile nell'Unione e alla prevenzione dell'elusione delle norme e degli obblighi (GU L 85 del 21.3.2014, pag. 1).	
112	Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali relative all'imposizione di sanzioni ai repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 31).	
113	Regolamento di esecuzione (UE) n. 484/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il capitale ipotetico di una controparte centrale conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 57).	
114	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).	
115	Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).	30 settembre 2019 (*)



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
116	Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1° marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).	30 settembre 2019 (*)
117	Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1). modificato da:	1° settembre 2017 (*)
118	Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37). integrato da:	
119	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1423/2013 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sui requisiti di fondi propri degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 355 del 31.12.2013, pag. 60).	1° settembre 2017 (*)
120	Regolamento delegato (UE) n. 183/2014 della Commissione, del 20 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 3).	1° settembre 2017 (*)
121	Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8). modificato da:	1° settembre 2017 (*)
122	1) Regolamento delegato (UE) 2015/488 della Commissione, del 4 settembre 2014, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 per quanto riguarda i requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali per le imprese (GU L 78 del 24.3.2015, pag. 1)	1° settembre 2017 (*)
123	2) Regolamento delegato (UE) 2015/850 della Commissione, del 30 gennaio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 135 del 2.6.2015, pag. 1)	1° settembre 2017 (*)
124	3) Regolamento delegato (UE) 2015/923 della Commissione, dell'11 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 150 del 17.6.2015, pag. 1).	1° settembre 2017 (*)
125	Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pag. 1).	1° settembre 2017 (*)




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
126	Regolamento delegato (UE) n. 523/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare cosa costituisce la stretta corrispondenza tra il valore delle obbligazioni garantite dell'ente e il valore delle sue attività (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 4).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
127	Regolamento delegato (UE) n. 525/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla definizione del termine «mercato» (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 15).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
128	Regolamento delegato (UE) n. 526/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per determinare la variabile proxy del differenziale e il numero limitato di portafogli minori per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 17).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
129	Regolamento delegato (UE) n. 528/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i rischi delle opzioni diversi dal rischio delta nel metodo standardizzato per il rischio di mercato (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 29).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
130	Regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione della rilevanza delle estensioni e delle modifiche al metodo basato sui rating interni e al metodo avanzato di misurazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 36).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
	modificato da:	
131	Regolamento delegato (UE) 2015/942 della Commissione, del 4 marzo 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 529/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di valutazione del carattere sostanziale delle estensioni e delle modifiche ai metodi interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L 154 del 19.6.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
132	Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 174 del 13.6.2014, pag. 16).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
133	Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
134	Regolamento di esecuzione (UE) n. 602/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per agevolare la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda l'attuazione dei fattori aggiuntivi di ponderazione del rischio ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 166 del 5.6.2014, pag. 22).	1° settembre 2017 ⁽²⁾




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
135	Regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici pertinenti adeguatamente diversificati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 3).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
136	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1030/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli uniformi e la data per l'informativa sui valori utilizzati per individuare gli enti a rilevanza sistemica a livello globale conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 14).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
137	Regolamento delegato (UE) n. 1187/2014 della Commissione, del 2 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione intese a determinare l'esposizione complessiva verso un cliente o un gruppo di clienti connessi per quanto concerne le operazioni su attività sottostanti (GU L 324 del 7.11.2014, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
138	Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
139	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/79 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica, relativamente ad attività vincolate, modello unico di punti di dati (DPM) e regole di convalida, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2015, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
140	Regolamento delegato (UE) 2015/585 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la specificazione dei periodi con rischio di margine (GU L 98 del 15.4.2015, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
141	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/227 della Commissione, del 9 gennaio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 48 del 20.2.2015, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
142	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/233 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute nelle quali vi è una definizione estremamente restrittiva di stanzialità presso la banca centrale ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 14.2.2015, pag. 11).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
143	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/880 della Commissione, del 4 giugno 2015, sulla proroga dei periodi transitori relativi ai requisiti di fondi propri per le esposizioni verso controparti centrali di cui ai regolamenti (UE) n. 575/2013 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 143 del 9.6.2015, pag. 7).	1° ottobre 2017 ⁽³⁾




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
144	Regolamento delegato (UE) 2015/1555 della Commissione, del 28 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla pubblicazione di informazioni in relazione alla conformità degli enti all'obbligo di detenere una riserva di capitale anticiclica a norma dell'articolo 440 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 (*)
145	Regolamento delegato (UE) n. 2015/1556 della Commissione, dell'11 giugno 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il trattamento transitorio delle esposizioni in strumenti di capitale secondo il metodo IRB (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 9).	30 settembre 2017 (*)
146	Regolamento delegato (UE) 2015/1798 della Commissione, del 2 luglio 2015, recante rettifica del regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito (GU L 263 dell'8.10.2015, pag. 12).	30 settembre 2017 (*)
147	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GU L 205 del 31.7.2015, pag. 1).	30 settembre 2017 (*)
148	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l'ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45).	30 settembre 2017 (*)
149	Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14 (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54).	30 settembre 2017 (*)
150	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2197 della Commissione, del 27 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute strettamente correlate conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 30).	30 settembre 2017 (*)
151	Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2344 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le valute che presentano limitazioni alla disponibilità di attività liquide conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 330 del 16.12.2015, pag. 26).	30 settembre 2017 (*)
152	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/322 della Commissione, del 10 febbraio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza relativamente al requisito di copertura della liquidità (GU L 64 del 10.3.2016, pag. 1).	30 settembre 2017 (*)



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
153	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/200 della Commissione, del 15 febbraio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'informativa sul coefficiente di leva finanziaria degli enti ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 39 del 16.2.2016, pag. 5).	30 settembre 2017 (*)
154	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/313 della Commissione, dal 1° marzo 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 per quanto riguarda le ulteriori metriche di controllo per le segnalazioni sulla liquidità (GU L 60 del 5.3.2016, pag. 5).	30 settembre 2017 (*)
155	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/428 della Commissione, del 23 marzo 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza, relativamente alla segnalazione del coefficiente di leva finanziaria (GU L 83 del 31.3.2016, pag. 1).	30 settembre 2017 (*)
156	Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 16 dicembre 2015, su un quadro di coordinamento relativo alla notifica delle misure nazionali di politica macroprudenziale da parte delle autorità competenti e alla emanazione di pareri e raccomandazioni da parte del CERS e che modifica la Decisione CERS/2014/2 (CERS/2015/4) (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 28).	30 settembre 2017 (*)
157	Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338). modificata da:	1° settembre 2017 (*)
158	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190). integrata da:	1° settembre 2018 (*)
159	Regolamento delegato (UE) n. 604/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente (GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30).	1° settembre 2017 (*)
160	Regolamento delegato (UE) n. 524/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni che le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante si forniscono reciprocamente (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 6).	1° settembre 2017 (*)
161	Regolamento delegato (UE) n. 527/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione delle categorie di strumenti che riflettono in modo adeguato la qualità del credito dell'ente in modo continuativo e sono adeguati per essere utilizzati ai fini della remunerazione variabile (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 21).	1° settembre 2017 (*)




	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
162	Regolamento delegato (UE) n. 530/2014 della Commissione, del 12 marzo 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per definire ulteriormente le esposizioni rilevanti e le soglie per i metodi interni di calcolo del rischio specifico nel portafoglio di negoziazione (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 50).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
163	Regolamento delegato (UE) n. 1152/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'identificazione della localizzazione geografica delle esposizioni creditizie rilevanti ai fini del calcolo dei coefficienti anticiclici specifici dell'ente (GU L 309 del 30.10.2014, pag. 5).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
164	Regolamento di esecuzione (UE) n. 620/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
165	Regolamento di esecuzione (UE) n. 650/2014 della Commissione, del 4 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato, la struttura, l'elenco dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 185 del 25.6.2014, pag. 1).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
166	Regolamento di esecuzione (UE) n. 710/2014 della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le condizioni per l'applicazione della procedura di adozione della decisione congiunta sui requisiti prudenziali specifici dell'ente conformemente alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 188 del 27.6.2014, pag. 19).	1° settembre 2017 ⁽²⁾
167	Regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione, dell'8 ottobre 2014, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 27).	1° settembre 2017 ⁽³⁾
168	Regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 2).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
169	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/99 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 21).	30 settembre 2017 ⁽⁴⁾
170	Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
	integrato da:	
171	Direttiva di esecuzione (UE) 2015/2392 della Commissione, del 17 dicembre 2015, relativa al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e concernente la segnalazione alle autorità competenti di violazioni effettive o potenziali del suddetto regolamento (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 126).	30 settembre 2018 (*)
172	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 49).	30 settembre 2018 (*)
173	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione, dell'11 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i tempi, il formato e il modello delle notifiche trasmesse alle autorità competenti a norma del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 72 del 17.3.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 (*)
174	Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 1).	30 settembre 2018 (*)
175	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione, del 10 marzo 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e per la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, in conformità al regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 88 del 5.4.2016, pag. 19).	30 settembre 2018 (*)
176	Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).	1° settembre 2016 (*)
177	Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179).	30 settembre 2018 (*)
178	Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).	1° settembre 2018 (*)
	integrata da:	
179	Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 44).	1° settembre 2018 (*)



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
180	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). modificata da:	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
181	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁴⁾
182	Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).	31 dicembre 2020 ⁽³⁾
183	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).	31 dicembre 2020 ⁽⁴⁾
184	Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).	30 settembre 2019 ⁽⁴⁾
185	Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).	30 settembre 2018 ⁽⁴⁾
	Legislazione sulla raccolta dei dati statistici	
186	Indirizzo BCE/2013/24 della Banca centrale europea , del 25 luglio 2013, relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (GU L 2 del 7.1.2014, pag. 34). modificato da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
187	Indirizzo (UE) 2016/66 della Banca centrale europea, del 26 novembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2013/24 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore dei conti finanziari trimestrali (BCE/2015/40) (GU L 14 del 21.1.2016, pag. 36).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾
188	Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1). modificato da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
189	Regolamento (UE) n. 1375/2014 della Banca centrale europea, del 10 dicembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33) relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/51) (GU L 366 del 20.12.2014, pag. 77).	



	DISPOSIZIONI GIURIDICHE DA ATTUARE	TERMINE DI ATTUAZIONE
190	Regolamento (UE) n. 1072/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/34) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 51). modificato da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
191	Regolamento n. 756/2014 della Banca centrale europea, dell'8 luglio 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1072/2013 (BCE/2013/34) relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2014/30) (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 14).	
192	Indirizzo BCE/2014/15 della Banca centrale europea , del 4 aprile 2014, relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (GU L 340 del 26.11.2014, pag. 1). modificato da:	1° settembre 2016 ⁽²⁾
193	Indirizzo (UE) 2015/571 della Banca centrale europea, del 6 novembre 2014, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2014/43) (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 82).	
194	Indirizzo (UE) 2016/450 della Banca centrale europea, del 4 dicembre 2015, che modifica l'Indirizzo BCE/2014/15 relativo alle statistiche monetarie e finanziarie (BCE/2015/44) (GU L 86 dell'1.4.2016, pag. 42).	31 marzo 2017 ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2013 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

⁽²⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2014 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

⁽³⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2015 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.

⁽⁴⁾ Termine fissato dal comitato misto del 2016 a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, della convenzione monetaria del 27 marzo 2012 tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino.»

17CE0660



DECISIONE (UE) 2017/126 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 2017

che modifica la decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l'istituzione di un fattore di correzione transettoriale uniforme a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 5,

Vista la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE stabilisce un quantitativo massimo annuo di quote utilizzato come base per calcolare le quote a titolo gratuito da assegnare agli impianti che non sono contemplati dall'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE. Questo quantitativo è la somma di due elementi, rispettivamente descritti alle lettere a) e b) dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
- (2) Al fine di garantire che questo quantitativo massimo annuo di quote non sia superato, viene applicato se necessario un fattore di correzione transettoriale per ridurre in modo uniforme le assegnazioni per tutti gli impianti ammissibili a ricevere quote a titolo gratuito.
- (3) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, la Commissione determina il fattore di correzione transettoriale confrontando il limite stabilito dall'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE con la somma dei quantitativi annui totali preliminari delle assegnazioni a titolo gratuito per tutti gli impianti contemplati dalla direttiva 2003/87/CE nel territorio degli Stati membri.
- (4) La Commissione ha stabilito nella decisione 2013/448/UE⁽³⁾ un fattore di correzione transettoriale uniforme cui l'articolo 4 e l'allegato II della decisione in questione fanno riferimento.
- (5) La Corte di giustizia, nella sua sentenza del 28 aprile 2016, in relazione alle cause riunite C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14 ha ritenuto che la Commissione, nel determinare il quantitativo massimo annuo di quote a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE non avrebbe dovuto prendere in considerazione le emissioni risultanti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE a partire dal 2013, nella misura in cui tali emissioni erano state generate da impianti contemplati dal sistema di scambio di quote di emissioni prima di tale data. Di conseguenza, la Corte ha concluso che la Commissione non ha determinato il quantitativo massimo annuo di quote conformemente alle prescrizioni dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE e che il fattore di correzione incrociata uniforme di cui all'articolo 4 e all'allegato II della decisione 2013/448/UE era anch'esso contrario a tale disposizione. L'articolo 4 e l'allegato II della decisione 2013/448/UE sono stati quindi invalidati dalla Corte.
- (6) Ai fini dell'attuazione della presente sentenza, la Commissione è tenuta a ricalcolare il quantitativo massimo annuo di quote per gli impianti ammissibili a ricevere assegnazioni a titolo gratuito in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE e il fattore di correzione transettoriale uniforme deve essere modificato di conseguenza.

(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

(2) GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.

(3) Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).



- (7) Il ricalcolo del quantitativo di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2003/87/CE è stato effettuata secondo la stessa metodologia, utilizzando gli stessi dati utilizzati per il calcolo iniziale del 2013. In linea con la sentenza della Corte, mentre la Commissione aveva inizialmente considerato le emissioni generate dagli impianti contemplati dal sistema ETS dell'UE prima del 1° gennaio 2013 risultanti dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE solo a partire dal 2013, queste hanno dovuto essere eliminate dal calcolo del quantitativo massimo annuo di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE.
- (8) La Commissione ha utilizzato come punto di partenza le prime comunicazioni ufficiali degli Stati membri. La Commissione ha poi consultato gli Stati membri in merito ai dati relativi alle emissioni e ogniqualvolta necessario ha chiesto ulteriori chiarimenti. A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 5, si è tenuto conto solo degli impianti per i quali gli Stati membri hanno comunicato emissioni verificate.
- (9) La Commissione ha poi eliminato dal calcolo gli impianti che hanno svolto le attività contemplate dalla direttiva 2003/87/CE soltanto a partire dal 2013, ma che partecipavano al sistema di scambio di quote di emissioni prima del 2013. Le emissioni provenienti da impianti che erano stati inclusi dagli Stati membri a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE prima del 2013 sono state anch'esse eliminate dal calcolo.
- (10) Gli impianti interessati, tra la data della rilevazione iniziale dei dati e il 2013, da cambiamenti strutturali quali fusioni, scissioni o chiusura o modifiche tecniche in modo tale che non risultano più soddisfatte le pertinenti soglie di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE sono stati comunque presi in considerazione nell'esercizio di ricalcolo in quanto queste modifiche non potevano essere previste al momento della rilevazione dei dati. Gli impianti esclusi dal sistema ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE sono stati presi in considerazione ai fini del ricalcolo per lo stesso motivo.
- (11) Le modifiche per correggere gli errori nelle misure di attuazione nazionali degli Stati membri per il periodo 2013-2020 e apportate entro la fine del 2016 sono state prese in considerazione nel ricalcolo, in quanto i valori corretti avrebbe dovuto essere considerati già al momento del calcolo iniziale del fattore di correzione transettoriale.
- (12) Nella sentenza del 28 aprile 2016 la Corte ha esplicitamente limitato gli effetti nel tempo della dichiarazione di invalidità di cui all'articolo 4 e all'allegato II della decisione 2013/448/UE, in modo tale che, in primo luogo, la sentenza non produce effetti per un periodo di 10 mesi a decorrere dalla data di pronuncia. Il fattore di correzione transettoriale di cui alla decisione 2013/448/UE non è quindi più valido a partire dal 1° marzo 2017. In secondo luogo, le misure adottate sino a tale data sulla base delle disposizioni invalidate non possono essere messe in discussione.
- (13) Conformemente alla sentenza della Corte che sottolinea le esigenze imperative della certezza del diritto, le misure adottate dagli Stati membri in materia di assegnazione delle quote per il periodo 2013-2020 e le eventuali successive modifiche e integrazioni apportate fino all'entrata in vigore della presente decisione restano valide. Il fattore di correzione transettoriale definito dalla presente decisione deve essere applicato nelle decisioni adottate a partire dal 1° marzo 2017 che stabiliscono o modificano diritti in materia di assegnazioni e che comportano, ai fini della loro determinazione, l'applicazione del fattore di correzione transettoriale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La decisione 2013/448/UE è così modificata:

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Il fattore di correzione transettoriale uniforme di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, stabilito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE, è riportato nell'allegato II della presente decisione.»

2. L'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato della presente decisione.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1° marzo 2017.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO


L'allegato II della decisione 2013/448/UE è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

I valori del fattore di correzione transettoriale che si applicano alle quote a titolo gratuito assegnate agli impianti che non sono contemplati dall'articolo 10 bis, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per il periodo 2013-2020 sono i seguenti:

Anno	Fattore di correzione transettoriale
2013	89,207101 %
2014	87,657727 %
2015	86,090119 %
2016	84,506152 %
2017	82,905108 %
2018	81,288476 %
2019	79,651677 %
2020	78,009186 %»

17CE0661



REGOLAMENTO (UE) 2017/127 DEL CONSIGLIO

del 20 gennaio 2017

che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
- (2) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
- (3) Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
- (4) È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
- (5) L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1° gennaio 2017 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013,

¹⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).



quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo massimo di tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.

- (6) Le possibilità di pesca per gli stock delle specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1° gennaio 2017 dovrebbero compensare i precedenti rigetti e dovrebbero essere basate su informazioni e consulenze scientifiche. Al fine di garantire un'equa compensazione per il pesce che era precedentemente rigettato e che dovrà essere sbarcato a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'aumento complementare dovrebbe essere calcolato secondo la seguente metodologia: il nuovo importo relativo agli sbarchi dovrebbe essere calcolato sottraendo dall'importo del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) relativo alle catture totali gli importi che continueranno a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco; successivamente un aumento complementare applicato all'importo relativo al TAC dovrebbe essere proporzionale alla variazione tra il nuovo importo calcolato per gli sbarchi e il precedente importo del CIEM relativo agli sbarchi.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio ⁽¹⁾ è stato modificato dal regolamento (UE) 2016/2094 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che ha soppresso il capo III del regolamento (CE) n. 1342/2008. Per tale motivo, e in linea con il regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione ⁽³⁾, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'obbligo di sbarco del merluzzo bianco si applicherà alle catture di merluzzo bianco nella sottozona CIEM IV, nella divisione CIEM IIIa e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa, conformemente agli articoli 1 e 3 e all'allegato del regolamento delegato della Commissione. Di conseguenza, le possibilità di pesca per lo stock di merluzzo bianco dovrebbero essere fissate in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto dei quantitativi di pesce che in passato sono stati riversati in mare e che ora dovranno essere sbarcati.
- (8) Secondo i pareri scientifici, la spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e VIId-VIIh) continua a essere gravemente minacciata e lo stock è in continuo declino. È opportuno pertanto mantenere le misure di conservazione intese a vietare la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIa, VIIb, VIIc, VIId, VIIe e VIIk, escluse le acque situate entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. È opportuno proteggere le aggregazioni riproduttive di spigola limitando ulteriormente le catture commerciali nel 2017. Tenendo conto dell'impatto socioeconomico, è opportuno autorizzare attività di pesca limitate con ami e palangari, istituendo al tempo stesso un divieto per proteggere le aggregazioni riproduttive. Inoltre, le catture accessorie accidentali e inevitabili di spigola praticate da navi operanti con reti a strascico e sciabiche dovrebbero essere limitate al 3 % del peso delle catture complessive di organismi marini presenti a bordo con un massimo di 400 chilogrammi al mese. Per le stesse ragioni, per le reti da posta fisse le catture accessorie dovrebbero essere limitate a 250 chilogrammi al mese. È opportuno applicare un limite giornaliero alle catture nell'ambito della pesca ricreativa provenienti dallo stock settentrionale e, per motivi precauzionali, dallo stock del Golfo di Biscaglia.
- (9) Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico risiede nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel fatto che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei tassi di mortalità per pesca di tali specie, ma sono anzi ritenuti benefici per la loro conservazione. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.
- (10) A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2094 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock (GU L 330 del 3.12.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/2250 della Commissione, del 4 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (GU L 340 del 15.12.2016, pag. 2).



regolamenti (CE) n. 509/2007 ⁽¹⁾, (CE) n. 676/2007 ⁽²⁾ e (CE) n. 302/2009 ⁽³⁾ del Consiglio. L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio ⁽⁴⁾ è quello di ricostituire la biomassa degli stock interessati entro limiti di sicurezza biologica, mantenendoli in linea con i dati scientifici. Secondo i pareri scientifici, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto dei cambiamenti nei limiti di sicurezza biologica, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile, come previsto dal CIEM.

- (11) Per quanto riguarda lo stock del merluzzo giallo nelle sottozone IX e X e nelle acque dell'Unione del Copace 34.1.1., che era precedentemente identificato come merlano, è opportuno assegnare al Portogallo possibilità di pesca aggiuntive che non superino 98 tonnellate. Il TAC del merlano in tali zone dovrebbe essere interrotto.
- (12) A seguito della recente definizione dei parametri di riferimento, per quanto riguarda lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni VIa, VIIb e VIIc (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone VIaS, VIIb e VIIc e l'altro per le zone Vb, VIIb e VIaN). Secondo il CIEM per questi stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale ⁽⁵⁾ non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, è istituito un TAC limitato per consentire un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.
- (13) Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
- (14) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽⁶⁾ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4 di tale regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (15) Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
- (16) È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2017 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).

⁽⁶⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).



- (17) Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l'attuazione di disposizioni flessibili tra alcune delle zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico. È pertanto opportuno, in particolare, consentire una limitata flessibilità all'interno della zona per l'eglefino dalla zona IVb e VIa alla zona IIa e IV.
- (18) In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
- (19) All'11ª conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
- (20) L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
- (21) Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa e IIIa e della sottozona CIEM IV. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2017, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.
- (22) Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia ⁽²⁾ e le Isole Færøer ⁽³⁾, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia ⁽⁴⁾, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2017. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
- (23) Nella riunione annuale del 2016, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
- (24) Nella riunione annuale del 2016, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato una proroga del TAC e dei contingenti per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale e una proroga del TAC per il tonno albacora. Ha inoltre fissato un limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale, il pesce vela dell'Atlantico orientale e occidentale, ha stabilito un TAC per il pesce spada mediterraneo e ha confermato per il 2017 i TAC e i contingenti precedentemente stabiliti per il tonno rosso e il tonno obeso. Per quanto riguarda il marlin blu e il marlin bianco, l'ICCAT ha confermato per il 2017 i TAC predefiniti e ha accettato il piano di compensazione proposto dall'UE in seguito all'eccessivo sfruttamento da parte della Spagna nel 2014 e 2015. Come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT debbano essere soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri dediti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).

⁽³⁾ Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).

⁽⁴⁾ Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).



- (25) Nella 35ª riunione annuale del 2016 le parti della Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il 2016/2017 e 2017/2018. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2017 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2016.
- (26) Nella riunione annuale del 2016, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora (*Thunnus albacares*). Ha, inoltre, adottato una misura volta a ridurre l'utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e a limitare l'uso di navi d'appoggio. Poiché le attività delle navi d'appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
- (27) La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 18 al 22 gennaio 2017. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale. Tuttavia, lo stock di sugarello cileno non dovrebbe formare oggetto di pesca diretta prima che sia stato fissato un TAC a seguito di tale riunione annuale.
- (28) La Commissione interamericana per i tonnid tropicali (IATTC) non è riuscita a concludere la 90ª riunione annuale nel 2016 e una riunione straordinaria della IATTC si terrà dal 7 al 10 febbraio 2017. È opportuno che le misure attualmente in vigore per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato nella zona della convenzione IATTC siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.
- (29) Nella riunione annuale del 2016 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura di conservazione relativa a TAC biennali per l'austromerluzzo, il granchio rosso di fondale, i berici e lo *Pseudopentaceros* spp. È stato inoltre adottato un TAC biennale per il pesce specchio atlantico nella divisione B1, mentre è stato limitato a un anno il TAC per tali specie nel resto della zona della convenzione SEAFO. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO.
- (30) Nella 13ª riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha confermato le misure di conservazione e di gestione in vigore. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (31) Nella 38ª riunione annuale del 2016 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2017 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (32) Nella 40ª riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2017 e 2018 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di catture stabiliti all'allegato II sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.
- (33) Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del relativo impatto marginale sugli stock di piccole specie pelagiche, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.
- (34) Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1º dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1º dicembre 2016, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.



- (35) Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in una nota verbale alla Norvegia del 25 ottobre 2016 in relazione a una normativa norvegese concernente la pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale, che secondo l'Unione non tiene conto delle specifiche disposizioni del trattato di Parigi e in particolare di quelle previste agli articoli 2 e 3 dello stesso. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatoria che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2017. Si ricorda che la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera.
- (36) Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica boliviana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica boliviana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese ⁽¹⁾, è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
- (37) Poiché talune disposizioni devono essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2017 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2018, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018.
- (38) Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca a esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (39) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.
- (40) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2017, a eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2017, e di talune disposizioni specifiche per regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
- (41) Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

⁽¹⁾ GUL 6 del 10.1.2012, pag. 9.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13).



2. Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
- a) i limiti di cattura per il 2017 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2018;
 - b) i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 25 e 26 e nell'allegato IIE;
 - c) le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
 - d) le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 27 per i periodi del 2017 e del 2018 indicati in tale disposizione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
- a) pescherecci dell'Unione;
 - b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2. Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.


Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- a) «nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
- b) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- c) «acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
- d) «totale ammissibile di catture» (TAC):
 - i) nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
 - ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
- e) «contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
- f) «valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- g) «apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione ⁽¹⁾;
- h) «registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- i) «giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).



Articolo 4

Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

- a) «zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 ⁽¹⁾;
- b) «Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
- c) «Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gribens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
- d) «unità funzionale 16 della sottozona CIEM VII»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 53° 30' N 15° 00' O,
 - 53° 30' N 11° 00' O,
 - 51° 30' N 11° 00' O,
 - 51° 30' N 13° 00' O,
 - 51° 00' N 13° 00' O,
 - 51° 00' N 15° 00' O,
 - 53° 30' N 15° 00' O;
- e) «unità funzionale 26 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 43° 00' N 8° 00' O,
 - 43° 00' N 10° 00' O,
 - 42° 00' N 10° 00' O,
 - 42° 00' N 8° 00' O;
- f) «unità funzionale 27 della divisione CIEM IXa»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
- 42° 00' N 8° 00' O,
 - 42° 00' N 10° 00' O,
 - 38° 30' N 10° 00' O,
 - 38° 30' N 9° 00' O,
 - 40° 00' N 9° 00' O,
 - 40° 00' N 8° 00' O;
- g) «Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM IXa ad est della longitudine 7° 23' 48" O;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).



- h) «zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- i) «zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- j) «zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale ⁽³⁾;
- k) «zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico ⁽⁴⁾;
- l) «zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 ⁽⁵⁾;
- m) «zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidati tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidati tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica ⁽⁶⁾;
- n) «zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano ⁽⁷⁾;
- o) «zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona d'alto mare situata a sud di 10° N, a nord della zona della convenzione CCAMLR, a est della zona della convenzione SIOFA quale definita nell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale ⁽⁸⁾ e a ovest delle zone soggette alla giurisdizione degli Stati dell'America del Sud in materia di pesca;
- p) «zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ⁽⁹⁾;
- q) «sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
- r) «acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
- s) «zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC»: la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
- longitudine 150° O,
 - longitudine 130° O,
 - latitudine 4° S,
 - latitudine 50° S.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).

⁽³⁾ Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).

⁽⁴⁾ L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

⁽⁶⁾ Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).

⁽⁷⁾ L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CEE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).

⁽⁸⁾ Conclusa con la decisione 2008/780/CE del Consiglio (GU L 268 del 9.10.2008, pag. 27).

⁽⁹⁾ L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).



TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 5

TAC e loro ripartizione

1. I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2. I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio ⁽¹⁾ e nelle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6

TAC stabiliti dagli Stati membri

1. I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2. I TAC stabiliti da uno Stato membro:

- a) sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock, e
- b) consentono:
 - i) se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2017 in poi;
 - ii) se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

3. Entro il 15 marzo 2017 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

- a) i TAC adottati;
- b) i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
- c) informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:

- a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).



b) le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

2. Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8

Limitazioni dello sforzo di pesca

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

- a) allegato IIA per la gestione degli stock di passera di mare e sogliola nella sottozona CIEM IV;
- b) allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, a esclusione del Golfo di Cadice;
- c) allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM VIIe.

Articolo 9

Misure relative alla pesca della spigola

1. Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della spigola nelle divisioni CIEM VIIb, VIIc, VIIj e VIIk, nonché nelle acque delle divisioni CIEM VIIa e VIIg situate oltre le 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona.

2. Ai pescherecci dell'Unione e a qualsiasi attività di pesca commerciale da riva sono vietati la pesca della spigola, la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo o lo sbarco di catture di spigola effettuate nelle seguenti zone:

- a) divisioni CIEM IVb, IVc, VIIId, VIIe, VIIf e VIIh;
- b) acque entro 12 miglia nautiche dalla linea di base soggette alla sovranità del Regno Unito nelle divisioni CIEM VIIa e VIIg.

In deroga al primo comma, nelle zone di cui al medesimo comma si applicano, in relazione alla spigola, le seguenti misure:

- a) un peschereccio dell'Unione operante con reti a strascico e sciabiche ⁽¹⁾ può detenere a bordo catture accessorie inevitabili di spigola non superiori al 3 % in peso delle catture totali di organismi marini presenti a bordo in un unico giorno. Le catture di spigola detenute a bordo di un peschereccio dell'Unione sulla base della presente deroga non possono superare 400 chilogrammi/mese;
- b) nel mese di gennaio 2017 e dal 1° aprile al 31 dicembre 2017, i pescherecci dell'Unione che utilizzano ami e palangari ⁽²⁾ possono pescare la spigola e conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella suddetta zona in quantità non superiore a 10 tonnellate per nave all'anno;
- c) i pescherecci dell'Unione che utilizzano reti da posta fisse ⁽³⁾ possono detenere a bordo catture accessorie inevitabili di spigola non superiori a 250 chilogrammi/mese.

Le suddette deroghe si applicano ai pescherecci dell'Unione che hanno registrato catture di spigola nel periodo dal 1° luglio 2015 al 30 settembre 2016: alla lettera b) le catture registrate effettuate con ami e palangari e alla lettera c) le catture registrate effettuate con reti da posta fisse.

⁽¹⁾ Tutti i tipi di reti a strascico comprese la sciabica danese e la sciabica scozzese, inclusi OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS e TB.

⁽²⁾ Tutte le attività di pesca con palangari o con lenze e canne, inclusi LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX e LLS.

⁽³⁾ Tutte le reti da posta fisse e trappole, inclusi GTR, GNS, FYK, FPN e FIX.



3. I limiti di cattura di cui al paragrafo 2 non possono essere trasferiti tra pescherecci. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro 20 giorni dalla fine di ogni mese, le catture di spigola per tipo di attrezzo.
4. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh, per quanto concerne la spigola, sono consentite solo attività di pesca di cattura e rilascio, ivi compreso dalla riva. Durante tale periodo è vietato detenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di spigola effettuate nella zona suddetta.
5. Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa, ivi compreso dalla riva, non può essere conservato più di un esemplare di spigola per pescatore al giorno nei periodi e nelle zone seguenti:
 - a) dal 1° luglio al 31 dicembre 2017 nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa e da VIId a VIIh;
 - b) dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 nelle divisioni CIEM VIIj e VIIk.
6. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, nell'ambito delle attività di pesca ricreativa nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb possono essere conservati al massimo cinque esemplari al giorno per pescatore.

Articolo 10

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
 - a) gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - c) le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
 - d) gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - e) i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - f) le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - g) i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.
2. Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
3. Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11

Periodi di divieto della pesca

1. Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2017: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosmo, molva azzurra, molva e spinarolo.



Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	52° 27' N	12° 19' O
2	52° 40' N	12° 30' O
3	52° 47' N	12° 39,600' O
4	52° 47' N	12° 56' O
5	52° 13,5' N	13° 53,830' O
6	51° 22' N	14° 24' O
7	51° 22' N	14° 03' O
8	52° 10' N	13° 25' O
9	52° 32' N	13° 07,500' O
10	52° 43' N	12° 55' O
11	52° 43' N	12° 43' O
12	52° 38,800' N	12° 37' O
13	52° 27' N	12° 23' O
14	52° 27' N	12° 19' O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 millimetri è vietata nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2017.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM IV.

Articolo 12

Divieti

1. Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

- a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIII e nella sottozona CIEM IV;
- b) pescecane (*Carcharodon carcharias*) in tutte le acque;



- c) sagrì (*Centrophorus squamosus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- d) squalo portoghese (*Centroscymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- e) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) in tutte le acque;
- f) zigrino (*Dalatias licha*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- g) squalo becco d'uccello (*Deania calcea*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- h) complesso di specie (*Dipturus cf. flossada* e *Dipturus cf. intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
- i) sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I e XIV;
- j) sagrì nano (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
- k) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e della sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
- l) smeriglio (*Lamna nasus*) in tutte le acque;
- m) manta della barriera corallina (*Manta alfredi*) in tutte le acque;
- n) manta gigante (*Manta birostris*) in tutte le acque;
- o) le seguenti specie di mobule in tutte le acque:
 - i) diavolo di mare (*Mobula mobular*);
 - ii) diavolo di mare minore di Guinea (*Mobula rochebrunei*);
 - iii) diavolo di mare coda spinosa (*Mobula japanica*);
 - iv) diavolo di mare coda liscia (*Mobula thurstoni*);
 - v) diavolo di mare pigmeo (*Mobula eregoodootenkee*);
 - vi) razza di Munk (*Mobula munkiana*);
 - vii) diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*);
 - viii) diavolo di mare pinna corta (*Mobula kuhlii*);
 - ix) diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*);
- p) le seguenti specie di pesce sega (*Pristidae*) in tutte le acque:
 - i) pesce sega dal rostro lungo (*Anoxypristis cuspidata*);
 - ii) pesce sega nano (*Pristis clavata*);



- iii) pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);
 - iv) pesce sega comune (*Pristis pristis*);
 - v) pesce sega verde (*Pristis zijsron*);
 - q) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
 - r) razza norvegese [(*Dipturus nidarosiensis*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIe, VIIf, VIIg, VIIh e VIIk;
 - s) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI e X;
 - t) razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
 - u) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
 - v) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;
 - w) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione.
2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 13

Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.


CAPO II

Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 14

Autorizzazioni di pesca

1. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2. Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.



CAPO III

Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 15

Trasferimenti e scambi di contingenti

1. Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2. Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
3. La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4. Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
5. Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2018 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.


Sezione 1

Zona della convenzione ICCAT

Articolo 16

Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1. Il numero di tonniere con lenze a canna e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.
2. Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.
3. Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.
4. Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.
5. Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.
6. La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.
7. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7.



Articolo 17

Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 18

Squali

1. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (*Alopias superciliosus*) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2. È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere *Alopias*.
3. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia *Sphyrnidae* (a eccezione dello *Sphyrna tiburo*) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4. È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5. È vietato conservare a bordo squali seta (*Carcharhinus falciformis*) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 2

Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 19


Divieti e limiti di cattura

1. La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 20

Pesca sperimentale

1. Nel 2017 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (*Dissostichus* spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1° giugno 2017.
2. Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3. Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 metri.



Articolo 21

Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2017/2018

1. Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (*Euphausia superba*) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2017/2018 ne danno notifica alla Commissione entro il 1° maggio 2017 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2017.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3. Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4. Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
 - a) dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
 - b) un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5. Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).


Sezione 3

Zona di competenza della IOTC

Articolo 22

Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2. Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (*Xiphias gladius*) e del tonno bianco (*Thunnus alalunga*) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3. Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporti un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.
5. Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.



Articolo 23

Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) derivanti e navi d'appoggio

1. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 425 FAD derivanti in attività.
2. Il numero di navi d'appoggio dell'Unione non supera la metà dei pescherecci con reti da circuizione dell'Unione. Ai fini del presente paragrafo, il numero di navi d'appoggio dell'Unione e di pescherecci con reti da circuizione dell'Unione è stabilito in base al registro della IOTC delle navi in attività.

Articolo 24

Squali

1. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia *Alopiidae*.
2. Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3. Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4

Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 25

Pesca pelagica

1. Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2017 a un livello totale di 78 600 di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
3. Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, affinché comunichi tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 26

Pesca di fondo

1. Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2017 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.
2. Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.



Sezione 5

Zona della convenzione IATTC

Articolo 27


Pesca con reti da circuizione

1. La pesca del tonno albacora (*Thunnus albacares*), del tonno obeso (*Thunnus obesus*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
 - a) dal 29 luglio al 28 settembre 2017 o dal 18 novembre 2017 al 18 gennaio 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - le coste americane del Pacifico,
 - longitudine 150° O,
 - latitudine 40° N,
 - latitudine 40° S;
 - b) dal 29 settembre al 29 ottobre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
 - longitudine 96° O,
 - longitudine 110° O,
 - latitudine 4° N,
 - latitudine 3° S.
2. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° aprile 2017, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3. Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4. Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
 - a) se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
 - b) nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 28

Divieto di pesca di squali alalunga

1. Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.
3. Gli operatori delle navi:
 - a) registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);
 - b) comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.



Articolo 29

Divieto di pesca delle Mobulidae

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di *Mobulidae* (famiglia *Mobulidae*, che comprende i generi *Manta* e *Mobula*). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di *Mobulidae*, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

Sezione 6

Zona della convenzione SEAFO

Articolo 30

Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

- gattuccio fantasma (*Apristurus manis*),
- squalo lanterna di Bigelow (*Etmopterus bigelowi*),
- sagrì a coda corta (*Etmopterus brachyurus*),
- sagrì atlantico (*Etmopterus princeps*),
- sagrì nano (*Etmopterus pusillus*),
- razze (*Rajidae*),
- squalo di velluto (*Scymnodon squamulosus*),
- squali di acque profonde del superordine *Selachimorpha*,
- spinarolo (*Squalus acanthias*).


Sezione 7

Zona della convenzione WCPFC

Articolo 31

Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

1. Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (*Thunnus obesus*), del tonno albacora (*Thunnus albacares*) e del tonnetto striato (*Katsuwonus pelamis*) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (*Thunnus alalunga*) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2017.
4. Gli Stati membri garantiscono che le catture accessorie di tonno obeso (*Thunnus obesus*) effettuate con reti da circuizione non superino le 2 857 tonnellate nel 2017.



Articolo 32

Zona di divieto per la pesca con FAD

1. Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano FAD tra le ore 00:00 del 1° luglio 2017 e le ore 24:00 del 31 ottobre 2017. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun momento essa:

- a) utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
- b) peschi su banchi avvalendosi di FAD.

2. Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3. Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

- a) nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
- b) se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
- c) in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 33

Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (*Xiphias gladius*) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Articolo 34

Squali seta e squali alalunga

1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:

- a) squali seta (*Carcharhinus falciformis*),
- b) squali alalunga (*Carcharhinus longimanus*).


2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 35

Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1. Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione.

2. Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e all'articolo 28.



Sezione 8

Zona dell'accordo CGPM*Articolo 36***Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18**

1. Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014, trasmessi conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1343/2011, quali indicati nell'allegato II del presente regolamento.
2. I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di questi 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.

Sezione 9

Mare di Bering*Articolo 37***Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering**

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III

POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE*Articolo 38***TAC**

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

*Articolo 39***Autorizzazioni di pesca**

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

*Articolo 40***Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie**


Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 39.



Articolo 41

Divieti

1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:
- a) razza stellata (*Amblyraja radiata*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM IIa, IIIa e VIII e nella sottozona CIEM IV;
 - b) le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:
 - i) pesce sega dal rostro lungo (*Anoxypristis cuspidata*);
 - ii) pesce sega nano (*Pristis clavata*);
 - iii) pesce sega dai denti piccoli (*Pristis pectinata*);
 - iv) pesce sega comune (*Pristis pristis*);
 - v) pesce sega verde (*Pristis zijsron*);
 - c) squalo elefante (*Cetorhinus maximus*) e pescecane (*Carcharodon carcharias*) nelle acque dell'Unione;
 - d) complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
 - e) canesca (*Galeorhinus galeus*) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
 - f) sagri nano (*Etmopterus pusillus*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV, V, VI, VII, VIII, XII e XIV;
 - g) zigrino (*Dalatias licha*), squalo becco d'uccello (*Deania calcea*), sagri (*Centrophorus squamosus*), sagri atlantico (*Etmopterus princeps*) e squalo portoghese (*Centrosymnus coelolepis*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM I, IV e XIV;
 - h) smeriglio (*Lamna nasus*) nelle acque dell'Unione;
 - i) manta della barriera corallina (*Manta alfredi*) nelle acque dell'Unione;
 - j) manta gigante (*Manta birostris*) nelle acque dell'Unione;
 - k) le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:
 - i) diavolo di mare (*Mobula mobular*);
 - ii) diavolo di mare minore di Guinea (*Mobula rochebrunei*);
 - iii) diavolo di mare coda spinosa (*Mobula japanica*);
 - iv) diavolo di mare coda liscia (*Mobula thurstoni*);
 - v) diavolo di mare pigmeo (*Mobula eregoodootenkee*);
 - vi) razza di Munk (*Mobula munkiana*);
 - vii) diavolo di mare cileno (*Mobula tarapacana*);
 - viii) diavolo di mare pinna corta (*Mobula kuhlii*);
 - ix) diavolo di mare minore (*Mobula hypostoma*);
 - l) razza chiodata (*Raja clavata*) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIIa;
 - m) razza norvegese (*Dipturus nidarosiensis*) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM VIa, VIb, VIIa, VIIb, VIIc, VIIE, VIIf, VIIfg, VIIfh e VIIfk;
 - n) razza ondulata (*Raja undulata*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, IX e X e razza bianca (*Rostroraja alba*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;



- o) pesci violino (*Rhinobatidae*) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
 - p) spinarolo (*Squalus acanthias*) nelle acque dell'Unione;
 - q) squadro (*Squatina squatina*) nelle acque dell'Unione.
2. Gli esemplari della specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 43

Disposizione transitoria

L'articolo 9, l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 12, 18, 19, 24, 28, 29, 30, 34, 37 e 41 continuano ad applicarsi, *mutatis mutandis*, nel 2018 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018.

Articolo 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.


Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2017.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 19, 20 e 21 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2017

Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH



ELENCO DEGLI ALLEGATI

- ALLEGATO I: TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona
- ALLEGATO IA: Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese
- ALLEGATO IB: Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM I, II, V, XII e XIV e acque groenlandesi della zona NAFO 1
- ALLEGATO IC: Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO
- ALLEGATO ID: Zona della convenzione ICCAT
- ALLEGATO IE: Antartico — Zona della convenzione CCAMLR
- ALLEGATO IF: Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO
- ALLEGATO IG: Tonno rosso del sud — Zone di distribuzione
- ALLEGATO IH: Zona della convenzione WCPFC
- ALLEGATO IJ: Zona della convenzione SPRFMO
- ALLEGATO IK: Zona di competenza della IOTC
- ALLEGATO IL: Zona dell'accordo CGPM
- ALLEGATO IIA: Sforzo di pesca delle navi nella sottozona CIEM IV
- ALLEGATO IIB: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice
- ALLEGATO IIC: Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM VIIe
- ALLEGATO IID: Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV
- ALLEGATO III: Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi
- ALLEGATO IV: Zona della convenzione ICCAT
- ALLEGATO V: Zona della convenzione CCAMLR
- ALLEGATO VI: Zona di competenza della IOTC
- ALLEGATO VII: Zona della convenzione WCPFC
- ALLEGATO VIII: Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione



ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, IJ, IK e IL figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.


Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 ⁽¹⁾, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.


Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Amblyraja radiata</i>	RJR	Razza stellata
<i>Ammodytes</i> spp.	SAN	Cicerelli
<i>Argentina silus</i>	ARU	Argentina
<i>Beryx</i> spp.	ALF	Berici
<i>Brosme brosme</i>	USK	Brosme
<i>Caproidae</i>	BOR	Pesce tamburo
<i>Centrophorus squamosus</i>	GUQ	Sagri
<i>Centrosymnus coelolepis</i>	CYO	Squalo portoghese
<i>Chaceon</i> spp.	GER	Granchi rossi di fondale
<i>Chaenocephalus aceratus</i>	SSI	Pesce del ghiaccio
<i>Champscephalus gunnari</i>	ANI	Pesce del ghiaccio
<i>Channichthys rhinoceratus</i>	LIC	Pesce del ghiaccio
<i>Chionoecetes</i> spp.	PCR	Grancevole artiche
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Coryphaenoides rupestris</i>	RNG	Granatiere di roccia
<i>Dalatias licha</i>	SCK	Zigrino
<i>Deania calcea</i>	DCA	Squalo becco d'uccello
<i>Dicentrarchus labrax</i>	BSS	Spigola
<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> e <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)	RJB	Complesso di specie della razza bavosa
<i>Dissostichus eleginoides</i>	TOP	Austromerluzzo
<i>Dissostichus mawsoni</i>	TOA	Austromerluzzo
<i>Dissostichus</i> spp.	TOT	Austromerluzzi
<i>Engraulis encrasicolus</i>	ANE	Acciuga
<i>Etmopterus princeps</i>	ETR	Sagri atlantico

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).




Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Etmopterus pusillus</i>	ETP	Sagri nano
<i>Euphausia superba</i>	KRI	Krill antartico
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Galeorhinus galeus</i>	GAG	Canesca
<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	WIT	Passera lingua di cane
<i>Gobionotothen gibberifrons</i>	NOG	Nototenia
<i>Hippoglossoides platessoides</i>	PLA	Passera canadese
<i>Hippoglossus hippoglossus</i>	HAL	Ippoglosso atlantico
<i>Hoplostethus atlanticus</i>	ORY	Pesce specchio atlantico
<i>Illex illecebrosus</i>	SQI	Totano
<i>Istiophorus albicans</i>	SAI	Pesce vela
<i>Lamna nasus</i>	POR	Smeriglio
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	NOS	Nototenia
<i>Lepidorhombus</i> spp.	LEZ	Lepidorombi
<i>Leucoraja naevus</i>	RJN	Razza cuculo
<i>Limanda ferruginea</i>	YEL	Limanda
<i>Limanda limanda</i>	DAB	Limanda
<i>Lophiidae</i>	ANF	Rana pescatrice
<i>Macrourus</i> spp.	GRV	Granatieri
<i>Makaira nigricans</i>	BUM	Marlin azzurro
<i>Mallotus villosus</i>	CAP	Capelin
<i>Manta birostris</i>	RMB	Manta gigante
<i>Martialia hyadesi</i>	SQS	Calamaro
<i>Melanogrammus aeglefinus</i>	HAD	Eglefino
<i>Merlangius merlangus</i>	WHG	Merlano
<i>Merluccius merluccius</i>	HKE	Nasello
<i>Micromesistius poutassou</i>	WHB	Melù
<i>Microstomus kitt</i>	LEM	Limanda
<i>Molva dypterygia</i>	BLI	Molva azzurra
<i>Molva molva</i>	LIN	Molva
<i>Nephrops norvegicus</i>	NEP	Scampo
<i>Notothenia rossii</i>	NOR	Nototenia
<i>Pandalus borealis</i>	PRA	Gamberello boreale
<i>Paralomis</i> spp.	PAI	Granchi
<i>Penaeus</i> spp.	PEN	Mazzancolle
<i>Platichthys flesus</i>	FLE	Passera pianuzza
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Pleuronectiformes</i>	FLX	Pesce piatto
<i>Pollachius pollachius</i>	POL	Merluzzo giallo
<i>Pollachius virens</i>	POK	Merluzzo carbonaro
<i>Prionace glauca</i>	BSH	Verdesca
<i>Psetta maxima</i>	TUR	Rombo chiodato




Nome scientifico	Codice alfa a 3 lettere	Nome comune
<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	SGI	Pesce del ghiaccio
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
<i>Rostroraja alba</i>	RJA	Razza bianca
<i>Raja brachyura</i>	RJH	Razza a coda corta
<i>Raja circularis</i>	RJI	Razza rotonda
<i>Raja clavata</i>	RJC	Razza chiodata
<i>Raja fullonica</i>	RJF	Razza spinosa
<i>Dipturus nidarosiensis</i>	JAD	Razza norvegese
<i>Raja microocellata</i>	RJE	Razza dagli occhi piccoli
<i>Raja montagui</i>	RJM	Razza maculata
<i>Raja undulata</i>	RJU	Razza ondulata
<i>Rajiformes</i>	SRX	Razze
<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	GHL	Ippoglosso nero
<i>Sardina pilchardus</i>	PIL	Sardina
<i>Scomber scombrus</i>	MAC	Sgombro
<i>Scophthalmus rhombus</i>	BLL	Rombo liscio
<i>Sebastes</i> spp.	RED	Scorfani
<i>Solea solea</i>	SOL	Sogliola
<i>Solea</i> spp.	SOO	Sogliole
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto
<i>Squalus acanthias</i>	DGS	Spinarolo
<i>Tetrapturus albidus</i>	WHM	Marlin bianco
<i>Thunnus albacares</i>	YFT	Tonno albacora
<i>Thunnus maccoyii</i>	SBF	Tonno rosso del sud
<i>Thunnus obesus</i>	BET	Tonno obeso
<i>Thunnus thynnus</i>	BFT	Tonno rosso
<i>Trachurus murphyi</i>	CJM	Sugarello cileno
<i>Trachurus</i> spp.	JAX	Suri/sugarelli
<i>Trisopterus esmarkii</i>	NOP	Busbana norvegese
<i>Urophycis tenuis</i>	HKW	Musdea americana
<i>Xiphias gladius</i>	SWO	Pesce spada

La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:


Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Berici	ALF	<i>Beryx</i> spp.
Passera canadese	PLA	<i>Hippoglossoides platessoides</i>
Acciuga	ANE	<i>Engraulis encrasicolus</i>
Rana pescatrice	ANF	<i>Lophiidae</i>
Austromerluzzo	TOA	<i>Dissostichus mawsoni</i>
Ippoglosso atlantico	HAL	<i>Hippoglossus hippoglossus</i>
Tonno obeso	BET	<i>Thunnus obesus</i>
Squalo becco d'uccello	DCA	<i>Deania calcea</i>



Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Pesce del ghiaccio	SSI	<i>Chaenocephalus aceratus</i>
Razza a coda corta	RJH	<i>Raja brachyura</i>
Molva azzurra	BLI	<i>Molva dypterygia</i>
Marlin azzurro	BUM	<i>Makaira nigricans</i>
Melù	WHB	<i>Micromesistius poutassou</i>
Tonno rosso	BFT	<i>Thunnus thynnus</i>
Verdesca	BSH	<i>Prionace glauca</i>
Pesce tamburo	BOR	Caproidae
Rombo liscio	BLL	<i>Scophthalmus rhombus</i>
Capelin	CAP	<i>Mallotus villosus</i>
Merluzzo bianco	COD	<i>Gadus morhua</i>
Limanda	DAB	<i>Limanda limanda</i>
Complesso di specie della razza bavosa	RJB	<i>Dipturus batis</i> (<i>Dipturus</i> cf. <i>flossada</i> e <i>Dipturus</i> cf. <i>intermedia</i>)
Sogliola	SOL	<i>Solea solea</i>
Granchi	PAI	<i>Paralomis</i> spp.
Razza cuculo	RJN	<i>Leucoraja naevus</i>
Granchi rossi di fondale	GER	<i>Chaceon</i> spp.
Passera pianuzza	FLE	<i>Platichthys flesus</i>
Pesce piatto	FLX	<i>Pleuronectiformes</i>
Manta gigante	RMB	<i>Manta birostris</i>
Sagri atlantico	ETR	<i>Etmopterus princeps</i>
Argentina	ARU	<i>Argentina silus</i>
Ippoglosso nero	GHL	<i>Reinhardtius hippoglossoides</i>
Granatieri	GRV	<i>Macrourus</i> spp.
Nototenia	NOS	<i>Lepidonotothen squamifrons</i>
Eglefino	HAD	<i>Melanogrammus aeglefinus</i>
Nasello	HKE	<i>Merluccius merluccius</i>
Aringa	HER	<i>Clupea harengus</i>
Suri/sugarelli	JAX	<i>Trachurus</i> spp.
Nototenia	NOG	<i>Gobionotothen gibberifrons</i>
Sugarello cileno	CJM	<i>Trachurus murphyi</i>
Zigrino	SCK	<i>Dalatias licha</i>
Krill antartico	KRI	<i>Euphausia superba</i>
Sagri	GUQ	<i>Centrophorus squamosus</i>
Limanda	LEM	<i>Microstomus kitt</i>
Molva	LIN	<i>Molva molva</i>
Sgombro	MAC	<i>Scomber scombrus</i>
Pesce del ghiaccio	ANI	<i>Champscephalus gunnari</i>
Nototenia	NOR	<i>Notothenia rossii</i>
Lepidorombi	LEZ	<i>Lepidorhombus</i> spp.
Gamberello boreale	PRA	<i>Pandalus borealis</i>



Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Scampo	NEP	<i>Nephrops norvegicus</i>
Busbana norvegese	NOP	<i>Trisopterus esmarkii</i>
Razza norvegese	JAD	<i>Dipturus nidarosiensis</i>
Pesce specchio atlantico	ORY	<i>Hoplostethus atlanticus</i>
Austromerluzzo	TOP	<i>Dissostichus eleginoides</i>
<i>Pseudopentaceros</i> spp.	EDW	<i>Pseudopentaceros</i> spp.
Mazzancolle	PEN	<i>Penaeus</i> spp.
Spinarolo	DGS	<i>Squalus acanthias</i>
Passera di mare	PLE	<i>Pleuronectes platessa</i>
Merluzzo giallo	POL	<i>Pollachius pollachius</i>
Smeriglio	POR	<i>Lamna nasus</i>
Squalo portoghese	CYO	<i>Centroscyrnus coelolepis</i>
Scorfani	RED	<i>Sebastes</i> spp.
Granatiere di roccia	RNG	<i>Coryphaenoides rupestris</i>
Pesce vela	SAI	<i>Istiophorus albicans</i>
Merluzzo carbonaro	POK	<i>Pollachius virens</i>
Cicerelli	SAN	<i>Ammodytes</i> spp.
Razza rotonda	RJI	<i>Raja circularis</i>
Sardina	PIL	<i>Sardina pilchardus</i>
Spigola	BSS	<i>Dicentrarchus labrax</i>
Razza spinosa	RJF	<i>Raja fullonica</i>
Totano	SQI	<i>Illex illecebrosus</i>
Razze	SRX	<i>Rajiformes</i>
Razza dagli occhi piccoli	RJE	<i>Raja microcellata</i>
Sagri nano	ETP	<i>Etmopterus pusillus</i>
Grancevole artiche	PCR	<i>Chionoecetes</i> spp.
Sogliole	SOO	<i>Solea</i> spp.
Pesce del ghiaccio	SGI	<i>Pseudochaenichthys georgianus</i>
Tonno rosso del sud	SBF	<i>Thunnus maccoyii</i>
Razza maculata	RJM	<i>Raja montagui</i>
Spratto	SPR	<i>Sprattus sprattus</i>
Calamaro	SQS	<i>Martialia hyadesi</i>
Razza stellata	RJR	<i>Amblyraja radiata</i>
Pesce spada	SWO	<i>Xiphias gladius</i>
Razza chiodata	RJC	<i>Raja clavata</i>
Austromerluzzi	TOT	<i>Dissostichus</i> spp.
Canesca	GAG	<i>Galeorhinus galeus</i>
Rombo chiodato	TUR	<i>Psetta maxima</i>
Brosme	USK	<i>Brosme brosme</i>
Razza ondulata	RJU	<i>Raja undulata</i>
Pesce del ghiaccio	LIC	<i>Channichthys rhinoceratus</i>



Nome comune	Codice alfa a 3 lettere	Nome scientifico
Musdea americana	HKW	<i>Urophycis tenuis</i>
Marlin bianco	WHM	<i>Tetrapturus albidus</i>
Razza bianca	RJA	<i>Rostroraja alba</i>
Merlano	WHG	<i>Merlangius merlangus</i>
Passera lingua di cane	WIT	<i>Glyptocephalus cynoglossus</i>
Tonno albacora	YFT	<i>Thunnus albacares</i>
Limanda	YEL	<i>Limanda ferruginea</i>



ALLEGATO IA

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOTTOZONE CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII E XIV, ACQUE
DELL'UNIONE DELLA ZONA COPACE, ACQUE DELLA GUYANA FRANCESE

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV (¹)
Danimarca	0 (²)		
Regno Unito	0 (²)		
Germania	0 (²)		
Svezia	0 (²)		
Unione	0		
TAC	0		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(²) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda, merlano e sgombro possono arrivare fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona:	cque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello						
	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/234_1)	(SAN/234_2)	(SAN/234_3)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7)
Danimarca	0	0	0	0	0	0	0
Regno Unito	0	0	0	0	0	0	0
Germania	0	0	0	0	0	0	0
Svezia	0	0	0	0	0	0	0
Unione	0	0	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0	0	0



Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (ARU/1/2.)
Germania	24		
Francia	8		
Paesi Bassi	19		
Regno Unito	39		
Unione	90		
TAC	90		TAC precauzionale

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone III e IV (ARU/34-C)
Danimarca	911		
Germania	9		
Francia	7		
Irlanda	7		
Paesi Bassi	43		
Svezia	35		
Regno Unito	16		
Unione	1 028		
TAC	1 028		TAC precauzionale

Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (ARU/567.)
Germania	296		
Francia	6		
Irlanda	274		
Paesi Bassi	3 091		
Regno Unito	217		
Unione	3 884		
TAC	3 884		TAC precauzionale




Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II e XIV (USK/1214E1)
Germania	6 ⁽¹⁾		
Francia	6 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾		
Altri	3 ⁽¹⁾		
Unione	21 ⁽¹⁾		
TAC	21		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (USK/3 A/BCD)
Danimarca	15		
Svezia	7		
Germania	7		
Unione	29		
TAC	29		TAC precauzionale

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IV (USK/04-C.)
Danimarca	64		
Germania	19		
Francia	44		
Svezia	6		
Regno Unito	96		
Altri	6 ⁽¹⁾		
Unione	235		
TAC	235		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone V, VI e VII (USK/567EL)
Germania	13		
Spagna	46		
Francia	548		
Irlanda	53		
Regno Unito	264		
Altri	13 ⁽¹⁾		
Unione	937		
Norvegia	2 923 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
TAC	3 860		

TAC precauzionale
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (USK/*24X7C).

⁽³⁾ Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000

⁽⁴⁾ Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII:


Molva (LIN/*5B67-) 6 500

Brosme (USK/*5B67-) 2 923

⁽⁵⁾ I contingenti di brosmes e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 2 000

Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (USK/04-N.)
Belgio	0		
Danimarca	165		
Germania	1		
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	4		
Unione	170		
TAC	Non pertinente		

TAC precauzionale
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.




Specie:	Pesce tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII e VIII (BOR/678-)
Danimarca	6 696		
Irlanda	18 858		
Regno Unito	1 734		
Unione	27 288		
TAC	27 288		TAC precauzionale

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03 A.)
Danimarca	21 131 ⁽²⁾		
Germania	338 ⁽²⁾		
Svezia	22 104 ⁽²⁾		
Unione	43 573 ⁽²⁾		
Norvegia	6 767		
Isole Færøer	400 ⁽³⁾		
TAC	50 740		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IV (HER/*04-C).

⁽³⁾ Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN).



Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IV a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	82 745		
Germania	51 032		
Francia	23 561		
Paesi Bassi	60 285		
Svezia	4 897		
Regno Unito	66 268		
Unione	288 788		
Isole Færøer	200		
Norvegia	139 666 ⁽²⁾		
TAC	481 608		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone IVa e IVb (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

50 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi a sud di 62° N
(HER/*04N-) ⁽¹⁾


Unione	50 000
--------	--------

⁽¹⁾ Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/04-N.)
Svezia	1 151 ⁽¹⁾		
Unione	1 151		
TAC	481 608		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.



Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IIIa (HER/03 A-BC)
Danimarca	5 692		
Germania	51		
Svezia	916		
Unione	6 659		
TAC	6 659		


TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IV, VIId e acque dell'Unione della zona IIa (HER/2A47DX)
Belgio	56		
Danimarca	10 891		
Germania	56		
Francia	56		
Paesi Bassi	56		
Svezia	53		
Regno Unito	207		
Unione	11 375		
TAC	11 375		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.



Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	IVc e VIId ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	9 308 ⁽³⁾		
Danimarca	1 201 ⁽³⁾		
Germania	741 ⁽³⁾		
Francia	13 136 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	23 463 ⁽³⁾		
Regno Unito	5 105 ⁽³⁾		
Unione	52 954		
TAC	481 608		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.


⁽²⁾ Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

⁽³⁾ Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona IVb (HER/*04B.).

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VIb e VIaN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	466 ⁽²⁾		
Francia	88 ⁽²⁾		
Irlanda	630 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	466 ⁽²⁾		
Regno Unito	2 520 ⁽²⁾		
Unione	4 170 ⁽²⁾		
TAC	4 170		TAC analitico

⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM VIa situata ad est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.

⁽²⁾ È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.



Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VlaS ⁽¹⁾ , VIIb, VIIc (HER/6AS7BC)
Irlanda	1 482		
Paesi Bassi	148		
Unione	1 630		
TAC	1 630		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe nella zona Vla, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VI Clyde ⁽¹⁾ (HER/06ACL)
Regno Unito	da fissare		
Unione	da fissare ⁽²⁾		
TAC	da fissare ⁽²⁾		

TAC precauzionale
Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

- il Mull of Kintyre (55°17,9'N, 05°47,8'O);
- un punto con le coordinate (55°04'N, 05°23'O) e
- Corsewall Point (55°00,5'N, 05°09,4'O).


⁽²⁾ Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIa ⁽¹⁾ (HER/07 A/MM)
Irlanda	1 074		
Regno Unito	3 053		
Unione	4 127		
TAC	4 127		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.



Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIe e VIIf (HER/7EF.)
Francia	465		
Regno Unito	465		
Unione	930		
TAC	930		TAC precauzionale

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	VIIg ⁽¹⁾ , VIIh ⁽¹⁾ , VIIj ⁽¹⁾ e VIIk ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	161		
Francia	893		
Irlanda	12 502		
Paesi Bassi	893		
Regno Unito	18		
Unione	14 467		
TAC	14 467		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
- a sud dalla latitudine 52° 00' N,
- a ovest dalla costa dell'Irlanda,
- a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	VIII (ANE/08.)
Spagna	29 700		
Francia	3 300		
Unione	33 000		
TAC	33 000		TAC analitico




Specie:	Acciuga <i>Engraulis encrasicolus</i>	Zona:	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411)
Spagna	5 978		
Portogallo	6 522		
Unione	12 500		
TAC	12 500		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	14		
Danimarca	4 596		
Germania	115		
Paesi Bassi	29		
Svezia	804		
Unione	5 558		
TAC	5 744		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Kattegat (COD/03AS.)
Danimarca	324 ⁽¹⁾		
Germania	7 ⁽¹⁾		
Svezia	194 ⁽¹⁾		
Unione	525 ⁽¹⁾		
TAC	525 ⁽¹⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	1 159		
Danimarca	6 659		
Germania	4 222		
Francia	1 432		
Paesi Bassi	3 762		
Svezia	44		
Regno Unito	15 275		
Unione	32 553		
Norvegia	6 667 ⁽¹⁾		
TAC	39 220		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	Acque norvegesi della zona IV (COD/*04N-)
Unione	28 293

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/04-N.)
Svezia	382 ⁽¹⁾		
Unione	382		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.




Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Vlb; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad ovest di 12° 00' O e delle zone XII e XIV (COD/5W6-14)
Belgio	0		
Germania	1		
Francia	12		
Irlanda	16		
Regno Unito	45		
Unione	74		
TAC	74		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Vla; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O (COD/5BE6 A)
Belgio	0		
Germania	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0 ⁽¹⁾		TAC analitico

(¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5 % delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIa (COD/07 A.)
Belgio	2 ⁽¹⁾		
Francia	5 ⁽¹⁾		
Irlanda	97 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	42 ⁽¹⁾		
Unione	146 ⁽¹⁾		
TAC	146 ⁽¹⁾		TAC analitico

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIIe-k, VIII, IX e X; Acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	109		
Francia	1 789		
Irlanda	739		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	193		
Unione	2 830		
TAC	2 830		TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	VIIId (COD/07D.)
Belgio	88		
Francia	1 730		
Paesi Bassi	51		
Regno Unito	190		
Unione	2 059		
TAC	2 059		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (LEZ/2AC4-C)
Belgio	8		
Danimarca	7		
Germania	7		
Francia	43		
Paesi Bassi	34		
Regno Unito	2 540		
Unione	2 639		
TAC	2 639		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.




Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; VI; acque internazionali delle zone XII e XIV (LEZ/56-14)
Spagna	646		
Francia	2 518		
Irlanda	736		
Regno Unito	1 782		
Unione	5 682		
TAC	5 682		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VII (LEZ/07.)
Belgio	370 ⁽¹⁾		
Spagna	4 107 ⁽²⁾		
Francia	4 985 ⁽²⁾		
Irlanda	2 266 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 963 ⁽¹⁾		
Unione	13 691		
TAC	13 691		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

⁽²⁾ Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (LEZ/*8ABDE).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (LEZ/8ABDE.)
Spagna	748		
Francia	604		
Unione	1 352		
TAC	1 352		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.



Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (LEZ/8C3411)
Spagna	1 070		
Francia	53		
Portogallo	36		
Unione	1 159		
TAC	1 159		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Limanda e passera pianuzza <i>Limanda limanda</i> e <i>Platichthys flesus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (D/F/2AC4-C)
Belgio	503		
Danimarca	1 888		
Germania	2 832		
Francia	196		
Paesi Bassi	11 421		
Svezia	6		
Regno Unito	1 588		
Unione	18 434		
TAC	18 434		TAC precauzionale

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (ANF/2AC4-C)
Belgio	478 ⁽¹⁾		
Danimarca	1 054 ⁽¹⁾		
Germania	515 ⁽¹⁾		
Francia	98 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	361 ⁽¹⁾		
Svezia	12 ⁽¹⁾		
Regno Unito	11 003 ⁽¹⁾		
Unione	13 521 ⁽¹⁾		
TAC	13 521		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone: VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; nelle acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/*56-14).



Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (ANF/04-N.)
Belgio	45		
Danimarca	1 152		
Germania	18		
Paesi Bassi	16		
Regno Unito	269		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (ANF/56-14)
Belgio	275		
Germania	314		
Spagna	294		
Francia	3 383		
Irlanda	765		
Paesi Bassi	265		
Regno Unito	2 354		
Unione	7 650		
TAC	7 650		TAC precauzionale

Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VII (ANF/07.)
Belgio	3 097 ⁽¹⁾		
Germania	345 ⁽¹⁾		
Spagna	1 231 ⁽¹⁾		
Francia	19 875 ⁽¹⁾		
Irlanda	2 540 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	401 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 027 ⁽¹⁾		
Unione	33 516 ⁽¹⁾		
TAC	33 516 ⁽¹⁾		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIE (ANF/*8ABDE).



Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (ANF/8ABDE.)
Spagna	1 368		
Francia	7 612		
Unione	8 980		
TAC	8 980		TAC precauzionale
Specie:	Rana pescatrice <i>Lophiidae</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (ANF/8C3411)
Spagna	3 296		
Francia	3		
Portogallo	656		
Unione	3 955		
TAC	3 955		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IIIa, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HAD/3 A/BCD)
Belgio	10		
Danimarca	1 667		
Germania	106		
Paesi Bassi	2		
Svezia	197		
Unione	1 982		
TAC	2 069		TAC analitico



Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/2AC4.)
Belgio	196		
Danimarca	1 348		
Germania	858		
Francia	1 495		
Paesi Bassi	147		
Svezia	136		
Regno Unito	22 225		
Unione	26 405		
Norvegia	7 238		
TAC	33 643		TAC analitico

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IV (HAD/*04N-)	
Unione	19 641

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/04-N.)
Svezia	707 ⁽¹⁾		
Unione	707		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.




Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vlb, XII e XIV (HAD/6B1214)
Belgio	10		
Germania	36		
Francia	494		
Irlanda	411		
Regno Unito	3 739		
Unione	4 690		
TAC	4 690		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VIa (HAD/5BC6 A.)
Belgio	4 ⁽¹⁾		
Germania	5 ⁽¹⁾		
Francia	204 ⁽¹⁾		
Irlanda	605		
Regno Unito	2 879 ⁽¹⁾		
Unione	3 697 ⁽¹⁾		
TAC	3 697 ⁽¹⁾		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

(¹) Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona IV; acque dell'Unione della zona IIa (HAD/*2AC4).

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIb-k, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	86		
Francia	5 168		
Irlanda	1 722		
Regno Unito	775		
Unione	7 751		
TAC	7 751		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.



Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	VIIa (HAD/07 A.)
Belgio	33		
Francia	150		
Irlanda	898		
Regno Unito	993		
Unione	2 074		
TAC	2 074		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IIIa (WHG/03 A.)
Danimarca	929		
Paesi Bassi	3		
Svezia	99		
Unione	1 031		
TAC	1 050		TAC precauzionale

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa (WHG/2AC4.)
Belgio	315		
Danimarca	1 361		
Germania	354		
Francia	2 045		
Paesi Bassi	787		
Svezia	3		
Regno Unito	9 838		
Unione	14 703		
Norvegia	1 300 (!)		
TAC	16 003		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

(!) Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona IV (WHG/*04N-)	
Unione	9 961




Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (WHG/56-14)
Germania	1 ⁽¹⁾		
Francia	26 ⁽¹⁾		
Irlanda	64 ⁽¹⁾		
Regno Unito	122 ⁽¹⁾		
Unione	213 ⁽¹⁾		
TAC	213 ⁽¹⁾		TAC analitico

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIa (WHG/07 A.)
Belgio	0		
Francia	3		
Irlanda	46		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	31		
Unione	80		
TAC	80		TAC precauzionale

Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIIb, VIIc, VIId, VIIe, VIIf, VIIfg, VIIh, VIIj e VIIk (WHG/7X7 A-C)
Belgio	268		
Francia	16 501		
Irlanda	7 646		
Paesi Bassi	134		
Regno Unito	2 951		
Unione	27 500		
TAC	27 500		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.



Specie:	Merlano <i>Merlangius merlangus</i>	Zona:	VIII (WHG/08.)
Spagna	1 016		
Francia	1 524		
Unione	2 540		
TAC	2 540		TAC precauzionale

Specie:	Merlano e merluzzo giallo <i>Merlangius merlangus</i> e <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/04-N.)
Svezia	190 ⁽¹⁾		
Unione	190		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (HKE/3 A/BCD)
Danimarca	3 107 ⁽¹⁾		
Svezia	264 ⁽¹⁾		
Unione	3 371		
TAC	3 371 ⁽²⁾		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (HKE/2AC4-C)
Belgio	56 ⁽¹⁾		
Danimarca	2 271 ⁽¹⁾		
Germania	261 ⁽¹⁾		
Francia	503 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	130 ⁽¹⁾		
Regno Unito	707 ⁽¹⁾		
Unione	3 928 ⁽¹⁾		
TAC	3 928 ⁽²⁾		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona IIIa (HKE/*03 A.).

⁽²⁾ Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765



Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/571214)
Belgio	622 ⁽¹⁾		
Spagna	19 944		
Francia	30 800 ⁽¹⁾		
Irlanda	3 732		
Paesi Bassi	401 ⁽¹⁾		
Regno Unito	12 159 ⁽¹⁾		
Unione	67 658		
TAC	67 658 ⁽²⁾		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/ *8ABDE)
Belgio	80
Spagna	3 218
Francia	3 218
Irlanda	402
Paesi Bassi	40
Regno Unito	1 810
Unione	8 767



Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (HKE/8ABDE.)
Belgio	20 ⁽¹⁾		
Spagna	13 787		
Francia	30 961		
Paesi Bassi	40 ⁽¹⁾		
Unione	44 808		
TAC	44 808 ⁽²⁾		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona IV e le acque dell'Unione della zona IIa. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 119 765

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

VI e VII; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (HKE/*57-14).

Belgio	4
Spagna	3 994
Francia	7 188
Paesi Bassi	12
Unione	11 198

Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HKE/8C3411)
Spagna	6 732		
Francia	646		
Portogallo	3 142		
Unione	10 520		
TAC	10 520		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.




Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone II e IV (WHB/24-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	58 818 ⁽¹⁾		
Germania	22 869 ⁽¹⁾		
Spagna	49 865 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	40 933 ⁽¹⁾		
Irlanda	45 547 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	71 721 ⁽¹⁾		
Portogallo	4 632 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Svezia	14 550 ⁽¹⁾		
Regno Unito	76 319 ⁽¹⁾		
Unione	385 254 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	110 000		
Isole Færøer	9 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F): 9,2 %

⁽²⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽³⁾ Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 220 494



Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	41 375		
Portogallo	10 344		
Unione	51 719 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/*NZJM1) e nelle zone VIIIc, IX e X; nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 220 494

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	220 494 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Isole Færøer	21 500 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

⁽²⁾ Condizione speciale: le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 55 124

Tale limite di cattura nella zona IVa corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 25 %

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

⁽⁴⁾ Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 5 375

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (L/W/2AC4-C)
Belgio	346		
Danimarca	953		
Germania	122		
Francia	261		
Paesi Bassi	794		
Svezia	11		
Regno Unito	3 904		
Unione	6 391		
TAC	6 391		TAC precauzionale



Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, VI e VII (BLI/5B67-)
Germania	116		
Estonia	18		
Spagna	365		
Francia	8 323		
Irlanda	32		
Lituania	7		
Polonia	4		
Regno Unito	2 117		
Altri	32 ⁽¹⁾		
Unione	11 014		
Norvegia	150 ⁽²⁾		
Isole Færøer	150 ⁽³⁾		
TAC	11 314		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


⁽²⁾ Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IV, Vb, VI e VII (BLI/*24X7C).

⁽³⁾ Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona VIa a nord di 56°30' N e della zona Vlb. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque internazionali della zona XII (BLI/12INT-)
Estonia	1 ⁽¹⁾		
Spagna	341 ⁽¹⁾		
Francia	8 ⁽¹⁾		
Lituania	3 ⁽¹⁾		
Regno Unito	3 ⁽¹⁾		
Altri	1 ⁽¹⁾		
Unione	357 ⁽¹⁾		
TAC	357 ⁽¹⁾		

TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone II e IV (BLI/24-)
Danimarca	4		
Germania	4		
Irlanda	4		
Francia	23		
Regno Unito	14		
Altri	4 ⁽¹⁾		
Unione	53		
TAC	53		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona III (BLI/03-)
Danimarca	3		
Germania	2		
Svezia	3		
Unione	8		
TAC	8		TAC precauzionale

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (LIN/1/2.)
Danimarca	8		
Germania	8		
Francia	8		
Regno Unito	8		
Altri	4 ⁽¹⁾		
Unione	36		
TAC	36		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.




Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	IIIa; acque dell'Unione della zona IIIbcd (LIN/3 A/BCD)
Belgio	6 ⁽¹⁾		
Danimarca	50		
Germania	6 ⁽¹⁾		
Svezia	19		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾		
Unione	87		
TAC	87		TAC precauzionale

(¹) Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona IIIa e nelle acque dell'Unione della zona IIIbcd.

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IV (LIN/04-C.)
Belgio	22		
Danimarca	350		
Germania	216		
Francia	195		
Paesi Bassi	7		
Svezia	15		
Regno Unito	2 689		
Unione	3 494		
TAC	3 494		TAC precauzionale

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V (LIN/05EI.)
Belgio	9		
Danimarca	6		
Germania	6		
Francia	6		
Regno Unito	6		
Unione	33		
TAC	33		TAC precauzionale




Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV (LIN/6X14.)
Belgio	51		
Danimarca	9		
Germania	187		
Spagna	3 774		
Francia	4 024		
Irlanda	1 008		
Portogallo	9		
Regno Unito	4 634		
Unione	13 696		
Norvegia	6 500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Isole Færøer	200 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
TAC	20 396		

TAC precauzionale
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

- (1) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone Vb, VI e VII. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone Vb, VI e VII non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6X14.): 3 000
- (2) Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone Vb, VI e VII e sono pari a:
Molva (LIN/*5B67-) 6 500
Brosme (USK/*5B67-) 2 923
- (3) I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate: 2 000
- (4) Compreso il brosme. Da pescare nelle zone VIb e VIa a nord di 56°30' N (LIN/*6BAN).
- (5) Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone VIa e VIb. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone VIa e VIb non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.): 75

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (LIN/04-N.)
Belgio	9		
Danimarca	1 187		
Germania	33		
Francia	13		
Paesi Bassi	2		
Regno Unito	106		
Unione	1 350		
TAC	Non pertinente		

TAC precauzionale
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (NEP/3 A/BCD)
Danimarca	9 345		
Germania	27		
Svezia	3 343		
Unione	12 715		
TAC	12 715		TAC analitico
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NEP/2AC4-C)
Belgio	1 048		
Danimarca	1 048		
Germania	15		
Francia	31		
Paesi Bassi	539		
Regno Unito	17 353		
Unione	20 034		
TAC	20 034		TAC analitico
Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NEP/04-N.)
Danimarca	947		
Germania	0		
Regno Unito	53		
Unione	1 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb (NEP/5BC6.)
Spagna	33		
Francia	133		
Irlanda	222		
Regno Unito	16 019		
Unione	16 407		
TAC	16 407		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VII (NEP/07.)
Spagna	1 521		
Francia	6 166		
Irlanda	9 352		
Regno Unito	8 317		
Unione	25 356		
TAC	25 356		TAC analitico Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Unità funzionale 16 della sottozona
CIEM VII (NEP/*07U16):

Spagna	935		
Francia	586		
Irlanda	1 124		
Regno Unito	455		
Unione	3 100		

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (NEP/8ABDE.)
Spagna	250		
Francia	3 910		
Unione	4 160		
TAC	4 160		TAC analitico



Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	VIIIc (NEP/08C.)
Spagna	0		
Francia	0		
Unione	0		
TAC	0		TAC precauzionale

Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (NEP/9/3411)
Spagna	84 (!)		
Portogallo	252 (!)		
Unione	336 (!)		
TAC	336		TAC precauzionale

(!) Di cui non oltre il 6 % può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM IXa (NEP/*9U267).

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	IIIa (PRA/03 A.)
Danimarca	2 429		
Svezia	1 309		
Unione	3 738		
TAC	7 000		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
Danimarca	1 818		
Paesi Bassi	17		
Svezia	73		
Regno Unito	538		
Unione	2 446		
TAC	2 446		TAC precauzionale



Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/04-N.)
Danimarca	205		
Svezia	123 ⁽¹⁾		
Unione	328		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.


⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Mazzancolle <i>Penaeus spp.</i>	Zona:	Acque della Guyana francese (PEN/FGU.)
Francia	da fissare ⁽¹⁾		
Unione	da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ La pesca dei gamberoni *Farfantepenaeus subtilis* e *Farfantepenaeus brasiliensis* è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

⁽²⁾ Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	106		
Danimarca	13 733		
Germania	70		
Paesi Bassi	2 641		
Svezia	736		
Unione	17 286		
TAC	17 639		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.



Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Kattegat (PLE/03AS.)
Danimarca	2 086		
Germania	23		
Svezia	234		
Unione	2 343		
TAC	2 343		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	IV; acque dell'Unione della zona IIa; la parte della zona IIIa non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	7 435		
Danimarca	24 164		
Germania	6 970		
Francia	1 394		
Paesi Bassi	46 471		
Regno Unito	34 388		
Unione	120 822		
Norvegia	9 094		
TAC	129 917		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona IV (PLE/
*04N-)

Unione	49 578
--------	--------

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (PLE/56-14)
Francia	9		
Irlanda	261		
Regno Unito	388		
Unione	658		
TAC	658		TAC precauzionale



Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIa (PLE/07 A.)
Belgio	28		
Francia	12		
Irlanda	768		
Paesi Bassi	9		
Regno Unito	281		
Unione	1 098		
TAC	1 098		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIb e VIIc (PLE/7BC.)
Francia	11		
Irlanda	63		
Unione	74		
TAC	74		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIId e VIIe (PLE/7DE.)
Belgio	1 640		
Francia	5 467		
Regno Unito	2 915		
Unione	10 022		
TAC	10 022		TAC analitico

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	VIIIf e VIIg (PLE/7FG.)
Belgio	55		
Francia	99		
Irlanda	199		
Regno Unito	52		
Unione	405		
TAC	405		TAC precauzionale



Specie:		Zona:	
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		VIIh, VIIj e VIIk (PLE/7HJK.)	
Belgio	8		
Francia	16		
Irlanda	56		
Paesi Bassi	32		
Regno Unito	16		
Unione	128		
TAC	128		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.
Specie:		Zona:	
Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>		VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (PLE/8/3411)	
Spagna	66		
Francia	263		
Portogallo	66		
Unione	395		
TAC	395		TAC precauzionale
Specie:		Zona:	
Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>		VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (POL/56-14)	
Spagna	6		
Francia	190		
Irlanda	56		
Regno Unito	145		
Unione	397		
TAC	397		TAC precauzionale



Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VII (POL/07.)
Belgio	378 ⁽¹⁾		
Spagna	23 ⁽¹⁾		
Francia	8 700 ⁽¹⁾		
Irlanda	927 ⁽¹⁾		
Regno Unito	2 118 ⁽¹⁾		
Unione	12 146 ⁽¹⁾		
TAC	12 146		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 2 % può essere pescato nelle zone: VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/*8ABDE).

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (POL/8ABDE.)
Spagna	252		
Francia	1 230		
Unione	1 482		
TAC	1 482		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	VIIIc (POL/08C.)
Spagna	208		
Francia	23		
Unione	231		
TAC	231		TAC precauzionale

Specie:	Merluzzo giallo <i>Pollachius pollachius</i>	Zona:	IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POL/9/3411)
Spagna	273 ⁽¹⁾		
Portogallo	9 ^{(1) (2)}		
Unione	282 ⁽¹⁾		
TAC	282 ⁽²⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona VIIIc (POL/*08C.).

⁽²⁾ In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate.



Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa (POK/2A3A4.)
Belgio	35		
Danimarca	4 137		
Germania	10 447		
Francia	24 587		
Paesi Bassi	104		
Svezia	568		
Regno Unito	8 010		
Unione	47 888		
Norvegia	52 399 ⁽¹⁾		
TAC	100 287		


TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Possono essere prelevate unicamente nelle acque dell'Unione della zona IV e nella zona IIIa (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb, XII e XIV (POK/56-14)
Germania	527		
Francia	5 230		
Irlanda	427		
Regno Unito	3 300		
Unione	9 484		
Norvegia	510 ⁽¹⁾		
TAC	9 994		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Da prelevare a nord di 56° 30' N (POK/*5614N).



Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/04-N.)
Svezia	880 ⁽¹⁾		
Unione	880		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	VII, VIII, IX e X; acque dell'Unione della zona Co- pace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	6		
Francia	1 245		
Irlanda	1 491		
Regno Unito	434		
Unione	3 176		
TAC	3 176		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del pre- sente regolamento.

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Psetta maxima e Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (T/B/2AC4-C)
Belgio	362		
Danimarca	773		
Germania	197		
Francia	93		
Paesi Bassi	2 745		
Svezia	5		
Regno Unito	762		
Unione	4 937		
TAC	4 937		TAC precauzionale



Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	232 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Danimarca	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Germania	11 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	36 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	198 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	892 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	1 378 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	1 378 ⁽³⁾		TAC precauzionale


⁽¹⁾ Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona IV (RJH/04-C), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

⁽³⁾ Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona IIa e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque dell'Unione delle zone IIa e IV. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione della zona IIIa (SRX/03 A-C.)
Danimarca	37 ⁽¹⁾		
Svezia	10 ⁽¹⁾		
Unione	47 ⁽¹⁾		
TAC	47		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03 A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03 A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03 A-C) sono comunicate separatamente.



Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	762 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Estonia	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Francia	3 417 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Germania	10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Irlanda	1 101 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Lituania	18 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Paesi Bassi	3 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Portogallo	19 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Spagna	920 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Regno Unito	2 180 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Unione	8 434 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
TAC	8 434 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		

TAC precauzionale
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.


- ⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- ⁽²⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).
- ⁽³⁾ Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIlg. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli nelle acque dell'Unione delle zone VIIf e VIlg (RJE/7FG.) superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli <i>Raja microocellata</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIIf e VIlg (RJE/7FG.)
Belgio	14		
Estonia	0		
Francia	63		
Germania	0		
Irlanda	20		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	17		
Regno Unito	40		
Unione	154		
TAC	154		

TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.




- (*) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona VIIe possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIIe (RJU/67AKXD)
Belgio	15		
Estonia	0		
Francia	65		
Germania	0		
Irlanda	21		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	18		
Regno Unito	42		
Unione	161		
TAC	161		TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIId e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.



Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (SRX/07D.)
Belgio	96 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	802 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	160 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	1 063 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	1 063 ⁽³⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

⁽³⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (RJU/07D.)
Belgio	2		
Francia	14		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	3		
Unione	19		
TAC	19		TAC precauzionale

Condizione speciale:

di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIe e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.



Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	8 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	1 427 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Portogallo	1 156 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Spagna	1 163 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	8 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	3 762 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	3 762 ⁽²⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone VIII e IX possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (RJU/8-C.)
Belgio	0		
Francia	12		
Portogallo	9		
Spagna	9		
Regno Unito	0		
Unione	30		
TAC	30		TAC precauzionale

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona IX (RJU/9-C.)
Belgio	0		
Francia	18		
Portogallo	15		
Spagna	15		
Regno Unito	0		
Unione	48		
TAC	48		TAC precauzionale



Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone Vb e VI (GHL/2 A-C46)
Danimarca	16		
Germania	28		
Estonia	16		
Spagna	16		
Francia	259		
Irlanda	16		
Lituania	16		
Polonia	16		
Regno Unito	1 017		
Unione	1 400		
Norvegia	1 100 ⁽¹⁾		
TAC	2 500		TAC analitico

⁽¹⁾ Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone IIa e VI. Nella zona VI tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).



Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	639 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Danimarca	22 031 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Germania	666 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	2 013 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Paesi Bassi	2 026 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Svezia	6 034 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	1 877 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	35 286 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	211 560 ⁽⁴⁾		
TAC	1 020 996		TAC analitico

(1) Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

	Acque norvegesi della zona Iia (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Færøer (MAC/ *FRO1)
Belgio	86	88
Danimarca	2 968	3 037
Germania	90	92
Francia	271	278
Paesi Bassi	273	279
Svezia	813	832
Regno Unito	253	259
Unione	4 754	4 865

(2) Possono essere prelevate anche nelle acque norvegesi della zona IVa (MAC/*4AN).

(3) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/*04N-): 328
Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(4) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord: 61 341
Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona IVa (MAC/*04 A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona IIIa (MAC/*03 A.): 3 000

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

	IIIa (MAC/*03 A.)	IIIa e IVbc (MAC/*3A4BC)	IVb (MAC/*04B.)	IVc (MAC/*04C.)	VI, acque internazionali della zona IIa, dal 1° gennaio al 15 febbraio 2017 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 (MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	13 219
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	3 424
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	3 000	0	0	0	0



Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	25 928		
Spagna	28		
Estonia	216		
Francia	17 287		
Irlanda	86 426		
Lettonia	159		
Lituania	159		
Paesi Bassi	37 811		
Polonia	1 826		
Regno Unito	237 677		
Unione	407 517		
Norvegia	18 261 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Isole Færøer	38 576 ⁽³⁾		
TAC	1 020 996		TAC analitico

⁽¹⁾ Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIh (MAC/*AX7H).

⁽²⁾ Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 42 312

⁽³⁾ Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færøer. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59° (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

	acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2017 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2017 (MAC/*4 A-EN)	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO2)
Germania	15 648	2 108	2 157
Francia	10 433	1 404	1 438
Irlanda	52 161	7 028	7 192
Paesi Bassi	22 820	3 073	3 146
Regno Unito	143 448	19 331	19 778
Unione	244 510	32 944	33 711



Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	38 432 ⁽¹⁾		
Francia	255 ⁽¹⁾		
Portogallo	7 944 ⁽¹⁾		
Unione	46 631		
TAC	1 020 996		TAC analitico

⁽¹⁾ Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc (MAC/*8ABD). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone VIIIa, VIIIb e VIIIc, non possono superare il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

	VIIIb (MAC/*08B.)
Spagna	3 227
Francia	21
Portogallo	667

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone IIa e IVa (MAC/2A4 A-N)
Danimarca	16 004		
Unione	16 004		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	IIIa; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SOL/3 A/BCD)
Danimarca	463		
Germania	27 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	44 ⁽¹⁾		
Svezia	17		
Unione	551		
TAC	551		TAC analitico

⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona IIIa, nelle sottodivisioni 22-32.



Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SOL/24-C.)
Belgio	1 343		
Danimarca	614		
Germania	1 074		
Francia	269		
Paesi Bassi	12 122		
Regno Unito	691		
Unione	16 113		
Norvegia	10 ⁽¹⁾		
TAC	16 123		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.


⁽¹⁾ Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona IV (SOL/*04-C.).

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (SOL/56-14)
Irlanda	46		
Regno Unito	11		
Unione	57		
TAC	57		TAC precauzionale

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIa (SOL/07 A.)
Belgio	10 ⁽¹⁾		
Francia	0 ⁽¹⁾		
Irlanda	17 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	3 ⁽¹⁾		
Regno Unito	10 ⁽¹⁾		
Unione	40 ⁽¹⁾		
TAC	40 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ In aggiunta a questo TAC, gli Stati membri che dispongono di un contingente per la sogliola nella divisione VIIa possono decidere di comune accordo di assegnare un totale di 7 tonnellate a una o più navi che praticano attività di pesca scientifica diretta sottoposte alla valutazione dello CSTEP al fine di migliorare le informazioni scientifiche su tale stock (SOL/*07 A.). Prima di autorizzare eventuali sbarchi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della o delle navi in questione.



Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIb e VIIc (SOL/7BC.)
Francia	6		
Irlanda	36		
Unione	42		
TAC	42		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIId (SOL/07D.)
Belgio	733		
Francia	1 467		
Regno Unito	524		
Unione	2 724		
TAC	2 724		TAC analitico

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIe (SOL/07E.)
Belgio	42		
Francia	443		
Regno Unito	693		
Unione	1 178		
TAC	1 178		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIf e VIIg (SOL/7FG.)
Belgio	528		
Francia	53		
Irlanda	26		
Regno Unito	238		
Unione	845		
TAC	845		TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.




Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIh, VIIj e VIIk (SOL/7HJK.)
Belgio	32		
Francia	64		
Irlanda	171		
Paesi Bassi	51		
Regno Unito	64		
Unione	382		
TAC	382		TAC precauzionale Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	VIIIa e VIIIb (SOL/8AB.)
Belgio	42		
Spagna	8		
Francia	3 135		
Paesi Bassi	235		
Unione	3 420		
TAC	3 420		TAC analitico

Specie:	Sogliole <i>Solea spp.</i>	Zona:	VIIIc, VIIIId, VIIIe, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (SOO/8CDE34)
Spagna	403		
Portogallo	669		
Unione	1 072		
TAC	1 072		TAC precauzionale

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	IIIa (SPR/03 A.)
Danimarca	22 300 ⁽¹⁾		
Germania	47 ⁽¹⁾		
Svezia	8 437 ⁽¹⁾		
Unione	30 784		
TAC	33 280		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda, merlano ed eglefino possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*03 A.). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.




Specie:	Spratto e catture accessorie connesse <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SPR/2AC4-C)
Belgio	376 ⁽¹⁾		
Danimarca	29 755 ⁽¹⁾		
Germania	376 ⁽¹⁾		
Francia	376 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	376 ⁽¹⁾		
Svezia	1 330 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	1 241 ⁽¹⁾		
Unione	33 830		
Norvegia	0		
Isole Færøer	0 ⁽³⁾		
TAC	33 830		TAC analitico

⁽¹⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di limanda e merlano possono arrivare fino al 2 % del contingente (OTH/*2AC4C). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

⁽²⁾ Inclusi i cicerelli.

⁽³⁾ Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringhe.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	VIIId e VIIe (SPR/7DE.)
Belgio	21		
Danimarca	1 339		
Germania	21		
Francia	288		
Paesi Bassi	288		
Regno Unito	2 163		
Unione	4 120		
TAC	4 120		TAC precauzionale



Specie:	Spinarolo <i>Squalus acanthias</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, V, VI, VII, VIII, XII e XIV (DGS/15X14)
Belgio	20 ⁽¹⁾		
Germania	4 ⁽¹⁾		
Spagna	10 ⁽¹⁾		
Francia	83 ⁽¹⁾		
Irlanda	53 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Portogallo	0 ⁽¹⁾		
Regno Unito	100 ⁽¹⁾		
Unione	270 ⁽¹⁾		
TAC	270 ⁽¹⁾		

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 12 e 41 del presente regolamento. In deroga all'articolo 12 di tale regolamento, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è fissato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.



Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIIId (JAX/4BC7D)
Belgio	16 ⁽¹⁾		
Danimarca	6 973 ⁽¹⁾		
Germania	616 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Spagna	129 ⁽¹⁾		
Francia	578 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Irlanda	438 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	4 198 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Portogallo	15 ⁽¹⁾		
Svezia	75 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 659 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	14 697		
Norvegia	3 550 ⁽³⁾		
TAC	18 247		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*4BC7D). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

⁽²⁾ Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione VIIId, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIId, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/*2 A-14).

⁽³⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona IVa, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIIId (JAX/*04-C.).




Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IVa; VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIIc e IIIc; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV (JAX/2 A-14)
Danimarca	8 140 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Germania	6 351 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Spagna	8 663 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Francia	3 269 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Irlanda	21 153 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	25 484 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Portogallo	834 ⁽³⁾ ⁽⁵⁾		
Svezia	675 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	7 660 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	82 229		
Isole Færøer	1 600 ⁽⁴⁾		
TAC	83 829		TAC analitico

- (1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone IIa o IVa prima del 30 giugno 2017 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone IVb, IVc e VIIc (JAX/*4BC7D).
- (2) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIc (JAX/*07D). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D).
- (3) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro possono arrivare fino al 5 % del contingente (OTH/*2 A-14). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.
- (4) Limitato alle zone IVa, VIa (solo a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf e VIIh.
- (5) Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIc (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	VIIIc (JAX/08C.)
Spagna	11 890 ⁽¹⁾		
Francia	206		
Portogallo	1 175 ⁽¹⁾		
Unione	13 271		
TAC	13 271		TAC analitico

- (1) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona IX (JAX/*09).



Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	IX (JAX/09.)
Spagna	18 977 ⁽¹⁾		
Portogallo	54 372 ⁽¹⁾		
Unione	73 349		
TAC	73 349		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente può essere pescato nella zona VIIIc (JAX/*08C).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	X; acque dell'Unione della zona Copace ⁽¹⁾ (JAX/X34PRT)
Portogallo	da fissare		
Unione	da fissare ⁽²⁾		
TAC	da fissare ⁽²⁾		

TAC precauzionale
Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Acque circostanti le isole Azzorre.


⁽²⁾ Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	acque dell'Unione della zona Copace ⁽¹⁾ (JAX/341PRT)
Portogallo	da fissare		
Unione	da fissare ⁽²⁾		
TAC	da fissare ⁽²⁾		

TAC precauzionale
Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Acque circostanti Madera.

⁽²⁾ Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.



Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	acque dell'Unione della zona Copace (1) (JAX/341SPN)
Spagna	da fissare		
Unione	da fissare (2)		
TAC	da fissare (2)		TAC precauzionale Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

(1) Acque circostanti le isole Canarie.
(2) Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	IIa; Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (NOP/2A3A4.)
Danimarca	141 819 (1)		
Germania	27 (1) (2)		
Paesi Bassi	104 (1) (2)		
Unione	141 950 (1) (3)		
Norvegia	25 000 (4)		
Isole Færøer	9 300 (2)		
TAC	238 981		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture accessorie di eglefino e merlano possono arrivare fino al 5 % del contingente (OT2/*2A3A4). Qualora uno Stato membro si avvalga di tale disposizione rispetto a una specie prelevata come cattura accessoria in questo tipo di pesca, detto Stato membro non può avvalersi di alcuna disposizione in materia di flessibilità interspecie rispetto alle catture accessorie di tale specie.

(2) Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV.

(3) Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2016 al 31 ottobre 2017.

(4) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

(5) Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse <i>Trisopterus esmarkii</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (NOP/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (I/E/04-N.)
Svezia	800 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.): 0

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone Vb, VI e VII (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	250 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (OTH/04-N.)
Belgio	52		
Danimarca	4 750		
Germania	535		
Francia	220		
Paesi Bassi	380		
Svezia	Non pertinente ⁽¹⁾		
Regno Unito	3 563		
Unione	9 500 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.




Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IV e VIa a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente		
Norvegia	5 250 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Isole Færøer	150 ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Limitatamente alle zone IIa e IV (OTH/*2A4-C).

⁽²⁾ Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

⁽³⁾ Da pescare nelle zone IV e VIa a nord di 56°30' N (OTH/*46AN).



ALLEGATO IB

ATLANTICO NORD-ORIENTALE E GROENLANDIA, SOTTOZONE CIEM I, II, V, XII E XIV E ACQUE
GROENLANDESI DELLA ZONA NAFO 1

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)
Belgio	15 ⁽¹⁾		
Danimarca	14 409 ⁽¹⁾		
Germania	2 524 ⁽¹⁾		
Spagna	48 ⁽¹⁾		
Francia	622 ⁽¹⁾		
Irlanda	3 731 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	5 157 ⁽¹⁾		
Polonia	729 ⁽¹⁾		
Portogallo	48 ⁽¹⁾		
Finlandia	223 ⁽¹⁾		
Svezia	5 340 ⁽¹⁾		
Regno Unito	9 213 ⁽¹⁾		
Unione	42 059 ⁽¹⁾		
Isole Færøer	6 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	37 854 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
TAC	646 075		TAC analitico

⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

⁽²⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

⁽⁴⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

37 854

II, Vb a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer) (HER/*25B-F)

Belgio	2
Danimarca	2 055
Germania	360
Spagna	7
Francia	89
Irlanda	532
Paesi Bassi	736
Polonia	104
Portogallo	7
Finlandia	32
Svezia	762
Regno Unito	1 314



Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (COD/1N2AB.)
Germania	2 779		
Grecia	344		
Spagna	3 100		
Irlanda	344		
Francia	2 551		
Portogallo	3 100		
Regno Unito	10 784		
Unione	23 002		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona XIV (COD/N1GL14)
Germania	1 800 (!)		
Regno Unito	400 (!)		
Unione	2 200 (!)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(!) Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

1. Non possono essere pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio 2017.
2. I pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codici di dichiarazione	Limiti geografici
COD/GRL ¹	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44°00'O e a sud di 60°45'N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60°45' di latitudine nord (Capo Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM XIVb situata a est di 44°00'O e a sud di 62°30'N.
COD/GRL ²	La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM XIVb a nord di 62°30'N.



Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	I e IIb (COD/1/2B.)
Germania	6 554 ⁽³⁾		
Spagna	13 152 ⁽³⁾		
Francia	3 100 ⁽³⁾		
Polonia	2 716 ⁽³⁾		
Portogallo	2 638 ⁽³⁾		
Regno Unito	4 374 ⁽³⁾		
Altri Stati membri	491 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	33 025 ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>

⁽¹⁾ Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

⁽²⁾ L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Svalbard e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

⁽³⁾ Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (C/H/05B-F.)
Germania	19		
Francia	114		
Regno Unito	817		
Unione	950		
TAC	Non pertinente		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>



Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN)
Unione	10 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

⁽²⁾ Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

90

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	10 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente ⁽²⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

⁽²⁾ Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

90

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	IIb (CAP/02B.)
Unione	0		
TAC	0	TAC analitico	



Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN)
Danimarca	0		
Germania	0		
Svezia	0		
Regno Unito	0		
Tutti gli Stati membri	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽²⁾		
Norvegia	0 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

⁽²⁾ Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno e il 30 aprile dell'anno successivo.

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (HAD/1N2AB.)
Germania	257		
Francia	154		
Regno Unito	789		
Unione	1 200		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.




Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	1 100		
Germania	75		
Francia	120		
Paesi Bassi	105		
Regno Unito	1 100		
Unione	2 500 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.


Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (B/L/05B-F.)
Germania	586		
Francia	1 300		
Regno Unito	114		
Unione	2 000 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F): 0

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (PRA/514GRN)
Danimarca	575		
Francia	575		
Unione	1 150		
Norvegia	1 750		
Isole Færøer	1 250		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 300		
Francia	1 300		
Unione	2 600		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (POK/1N2AB.)
Germania	2 040		
Francia	328		
Regno Unito	182		
Unione	2 550		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (POK/1/2INT)
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico
Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (POK/05B-F.)
Belgio	56		
Germania	347		
Francia	1 691		
Paesi Bassi	56		
Regno Unito	650		
Unione	2 800		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (GHL/1N2AB.)
Germania	25 ⁽¹⁾		
Regno Unito	25 ⁽¹⁾		
Unione	50 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (GHL/1/2INT)
Unione	900 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1GRN.)
Germania	1 925 ⁽¹⁾		
Unione	1 925 ⁽¹⁾		
Norvegia	575 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare a sud di 68° N.




Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone V e XIV (GHL/514GRN)
Germania	4 289		
Regno Unito	226		
Unione	4 515 ⁽¹⁾		
Norvegia	575		
Isole Færøer	110		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici di acque superficiali) <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214S)
Estonia	0		
Germania	0		
Spagna	0		
Francia	0		
Irlanda	0		
Lettonia	0		
Paesi Bassi	0		
Polonia	0		
Portogallo	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	0		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Scorfani (pelagici di acque profonde) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV (RED/51214D)
Estonia	35 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Germania	707 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Spagna	124 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	66 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Irlanda	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Lettonia	13 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Polonia	64 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Portogallo	148 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	2 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	1 159 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	7 500 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45'O
4	61°00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°30'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

⁽²⁾ Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 1° luglio 2017.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (RED/1N2AB.)
Germania	766		
Spagna	95		
Francia	84		
Portogallo	405		
Regno Unito	150		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque internazionali delle zone I e II (RED/1/2INT)
Unione	da fissare ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	8 000 ⁽³⁾		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ La pesca di tale specie può essere effettuata soltanto nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017. La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

⁽²⁾ Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1 % del totale delle catture detenute a bordo.

⁽³⁾ Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14P)
Germania	962 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	7 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	974 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	740 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Isole Færøer	50 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere pescato solo dal 10 maggio al 1° luglio.

⁽²⁾ Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45'O
4	61°00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°30'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

⁽³⁾ Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

⁽⁴⁾ Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/*514GN).



Specie:	Scorfani (demersali) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone V e XIV (RED/N1G14D)
Germania	1 581 (!)		
Francia	8 (!)		
Regno Unito	11 (!)		
Unione	1 600 (!)		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(!) Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59°15'N	54°26'O
2	59°15'N	44°00'O
3	59°30'N	42°45'O
4	60°00'N	42°00'O
5	62°00'N	40°30'O
6	62°00'N	40°00'O
7	62°40'N	40°15'O
8	63°09'N	39°40'O
9	63°30'N	37°15'O
10	64°20'N	35°00'O
11	65°15'N	32°30'O
12	65°15'N	29°50'O

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (RED/05B-F.)
Belgio	3		
Germania	368		
Francia	25		
Regno Unito	4		
Unione	400		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone I e II (OTH/1N2AB.)
Germania	117 ⁽¹⁾		
Francia	47 ⁽¹⁾		
Regno Unito	186 ⁽¹⁾		
Unione	350 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.


Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (OTH/05B-F.)
Germania	322		
Francia	289		
Regno Unito	189		
Unione	800		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pesce piatto	Zona:	Acque delle Isole Færøer della zona Vb (FLX/05B-F.)
Germania	18		
Francia	14		
Regno Unito	68		
Unione	100		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Catture accessorie ⁽¹⁾	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	900		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Le catture accessorie di granatieri (*Macrourus* spp.) devono essere comunicate in linea con le seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)



ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE
ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	155	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Germania	649		
Lettonia	155		
Lituania	155		
Polonia	529		
Spagna	1 993		
Francia	278		
Portogallo	2 733		
Regno Unito	1 298		
Unione	7 945		
TAC	13 931		



Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	98		
Lettonia	98		
Lituania	98		
Unione	295		
TAC	2 225		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.



Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	Sottozona NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 ⁽¹⁾		
Lettonia	128 ⁽¹⁾		
Lituania	128 ⁽¹⁾		
Polonia	227 ⁽¹⁾		
Unione	Non pertinente ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	34 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2017.

⁽²⁾ Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 29 467

Specie:	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	17 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10 %, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie sarà fissato al massimo a 1 250 kg o al 5 %, se tale quantitativo è maggiore.



Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		
		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3LNO ⁽¹⁾ ⁽²⁾ (PRA/N3LNO.)
Estonia	0 ⁽³⁾		
Lettonia	0 ⁽³⁾		
Lituania	0 ⁽³⁾		
Polonia	0 ⁽³⁾		
Spagna	0 ⁽³⁾		
Portogallo	0 ⁽³⁾		
Unione	0 ⁽³⁾		
TAC	0 ⁽³⁾		
		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

⁽²⁾ La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	46° 00' 0	47° 49' 0
2	46° 25' 0	47° 27' 0
3	46° 42' 0	47° 25' 0
4	46° 48' 0	47° 25' 50
5	47° 16' 50	47° 43' 50

⁽³⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.



Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3M ⁽¹⁾ (PRA/*N3M.)
TAC	Non pertinente ⁽²⁾		TAC analitico

⁽¹⁾ Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:


Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2017 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:


Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

⁽²⁾ Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0
Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0



Specie:		Zona:	
<i>Ippoglosso nero</i> <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>		NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)	
Estonia	297		
Germania	303		
Lettonia	42		
Lituania	21		
Spagna	4 067		
Portogallo	1 700		
Unione	6 430		
TAC	10 966		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Razza <i>Rajidae</i>	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283		
Lituania	62		
Spagna	3 403		
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	702		
Germania	483		
Lettonia	702		
Lituania	702		
Unione	2 589		
TAC	14 200		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 ⁽¹⁾		
Germania	513 ⁽¹⁾		
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾		
Lituania	1 571 ⁽¹⁾		
Spagna	233 ⁽¹⁾		
Portogallo	2 354 ⁽¹⁾		
Unione	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	7 000 ⁽¹⁾		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1° luglio 2017 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 3 500

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
Spagna	1 771		
Portogallo	5 229		
Unione	7 000		
TAC	20 000		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
Lettonia	0 ⁽¹⁾		
Lituania	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	0 ⁽¹⁾		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5 %, se tale quantitativo è maggiore.



Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
Spagna	255		
Portogallo	333		
Unione	588 ⁽¹⁾		
TAC	1 000		

TAC analitico
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna	509
Portogallo	667
Unione	1 176



ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

I TAC adottati nell'ambito dell'ICCAT per tonno rosso, pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale, tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale, tonno obeso, marlin blu e marlin bianco, si suddividono tra le parti contraenti, parti non contraenti cooperanti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti (PCC) dell'ICCAT e quindi la relativa quota spettante all'Unione è definita.

I TAC adottati nell'ambito dell'ICCAT per il pesce spada del Mediterraneo, tonno albacora e verdesca non sono assegnati alle PCC dell'ICCAT e quindi la relativa quota spettante all'Unione non è definita.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	117,66 ⁽⁴⁾		
Grecia	218,7		
Spagna	4 243,57 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
Francia	4 187,30 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Croazia	661,82 ⁽⁶⁾		
Italia	3 304,82 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Malta	271,14 ⁽⁴⁾		
Portogallo	399,03		
Altri Stati membri	47,32 ⁽¹⁾		
Unione	13 451,36 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
TAC	22 705		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

⁽²⁾ Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	642,92
Francia	298,67
Unione	941,59

⁽³⁾ Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100
Unione	100

⁽⁴⁾ Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	84,87
Francia	83,74
Italia	66,09
Cipro	5,42
Malta	7,98
Unione	247,1



(⁵) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	66,10
Unione	66,10

(⁶) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	595,63
Unione	595,63

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 384,14 (²)		
Portogallo	1 170,83 (²)		
Altri Stati membri	130,74 (¹) (²)		
Unione	7 685,70		
TAC	13 700		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(²) Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
Spagna	4 715,27 (¹)		
Portogallo	508,90 (¹)		
Unione	5 224,17		
TAC	15 000		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(¹) Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).



Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	2 514,31		
Spagna	14 981,13		
Francia	6 771,01		
Regno Unito	258,87		
Portogallo	2 413,80		
Unione	26 939,13 (!)		
TAC	28 000		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(!) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio[1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a: 1 253

[1] Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

Specie:	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	905,86		
Francia	297,70		
Portogallo	633,94		
Unione	1 837,50		
TAC	24 000		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	11 299,61		
Francia	4 799,58		
Portogallo	4 289,86		
Unione	20 389,05		
TAC	65 000		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	0		
Francia	377,43		
Portogallo	52,32		
Unione	429,75		
TAC	1 985		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	2,45		
Portogallo	21,45		
Unione	23,9		
TAC	355		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Oceano Atlantico, (YFT/ATLANT)
TAC	110 000		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Specie:	Pesce vela <i>Istiophorus albidus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O (SAIL/AE45 W)
TAC	1 271		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Pesce vela <i>Istiophorus albicans</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a ovest di 45° O (SAIL/AW45 W)
TAC	1 030	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 </div>	
Specie:	Verdesca <i>Prionace glauca</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
TAC	39 102 ⁽¹⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	
<p>(1) Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali future chiavi di ripartizione a livello dell'UE</p>			
Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Mar Mediterraneo (SWO/M)
TAC	10 500	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	



ALLEGATO IE

ANTARTICO

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017.


Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champsocephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	2 074	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Champsocephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (¹) (ANI/F5852.)
TAC	561	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

- (¹) Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25' S;
 - procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,
 - da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
 - procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;
 - prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30' E; e
 - procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Chaenocephalus aceratus</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SSI/F483.)
TAC	2 200 (¹)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

- (¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.



Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinoceratus</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
TAC	1 663 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
TAC	2 750 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483 A):	0
Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40° O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483B):	825
Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30' O — da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483C):	1 925

⁽¹⁾ TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 14 settembre 2017 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)
TAC	47 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30' S e 57°20' S e dalle longitudini 25°30' O e 29°30' O.



Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
TAC	3 405 (!)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(!) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus mawsoni</i>	Zona:	FAO 48.4 Antartico meridionale (TOA/F484S.)
TAC	38 (!)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(!) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20' S e 60°00' S e dalle longitudini 24°30' O e 29°00' O.

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona:	FAO 48 Antartico (KRI/F48.)
TAC	5 610 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Condizione speciale:

Nei limiti di un totale di 620 000 tonnellate di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.):	155 000
Divisione 48.2 (KRI/*F482.):	279 000
Divisione 48.3 (KRI/*F483.):	279 000
Divisione 48.4 (KRI/*F484.):	93 000



Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona:	FAO 58.4.1 Antartico (KRI/F5841.)
TAC	440 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41 W):	277 000
Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E):	163 000

Specie:	Krill antartico <i>Euphausia superba</i>	Zona:	FAO 58.4.2 Antartico (KRI/F5842.)
TAC	2 645 000	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	


Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F-42 W):	260 000
Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E):	192 000

Specie:	Nototenia <i>Gobionotothen gibberifrons</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOG/F483.)
TAC	1 470 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.



Specie: Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 48.3 Antartico (NOS/F483.)
TAC	300 (!)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	

(!) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie: Nototenia <i>Lepidonotothen squamifrons</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (NOS/F5852.)
TAC	80 (!)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	

(!) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie: Granatiere occhi di rospo e granatiere carenato <i>Macrourus holotrachys</i> e <i>Macrourus carinatus</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (GR1/F5852.)
TAC	360 (!)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	

(!) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie: Granatiere Caml e granatiere di Whitson <i>Macrourus caml</i> e <i>Macrourus whitsoni</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (GR2/F5852.)
TAC	409 (!)
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>	

(!) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.



Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SRX/F483.)
----------------	-------------------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC 138 (!)

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(!) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	FAO 48.4 Antartico (GRV/F484.)
----------------	-------------------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC 13,6 (!)

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(!) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia <i>Notothenia rossii</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOR/F483.)
----------------	---------------------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC 300 (!)

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(!) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granchi <i>Paralomis</i> spp.	Zona:	FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
----------------	----------------------------------	--------------	-----------------------------------

TAC 0

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SGI/F483.)
TAC	300 (!)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(!) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SRX/F483.)
TAC	138 (!)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(!) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 48.4 Antartico (SRX/F484.)
TAC	4,3 (!)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(!) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.


Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
TAC	120 (!)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(!) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.



Specie:	Altre specie	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
TAC	50 (!)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(!) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.



ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE
ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici <i>Beryx</i> spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
TAC	200 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	

⁽¹⁾ Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
TAC	180 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	

⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
TAC	200	TAC precauzionale	

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
TAC	266	TAC precauzionale	

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	SEAFO, esclusa la sottozona D (TOP/F47-D)
TAC	0	TAC precauzionale	



Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
TAC	0 ⁽²⁾	TAC precauzionale	

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

⁽²⁾ Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	50	TAC precauzionale	

Specie:	<i>Pseudopentaceros</i> spp. <i>Pseudopentaceros</i> spp	Zona:	SEAFO (EDW/SEAFO)
TAC	135	TAC precauzionale	



ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:	Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona:	Tutte le zone di distribuzione (SBF/F41-81)
Unione	10 ⁽¹⁾		
TAC	14 467		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.



ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	3 170,36		
TAC	Non pertinente		TAC precauzionale




ALLEGATO II

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	da fissare ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	da fissare ⁽¹⁾		
Lituania	da fissare ⁽¹⁾		
Polonia	da fissare ⁽¹⁾		
Unione	da fissare ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Da modificare a seguito della riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà dal 25 al 29 gennaio 2017.




ALLEGATO IK

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Specie:	Tonno albacora <i>Thunnus albacares</i>	Zona:	Zona di competenza della IOTC (YFT/IOTC)
Francia	29 501		
Italia	2 515		
Spagna	45 682		
Unione	77 698		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.



ALLEGATO II

ZONA DELL'ACCORDO CGPM

Specie:	Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina) <i>Engraulis encrasicolus</i> e <i>Sardina pilchardus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM (SP1/GF1718)
Unione	112 700 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Livello massimo di catture Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. </div>
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

⁽²⁾ Limitato a Croazia, Italia e Slovenia.



ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELLA SOTTOZONA CIEM IV

1. **Ambito di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate in detto regolamento.
- 1.2. Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette servendosi di metodi di campionamento appropriati.

2. **Autorizzazioni**

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

3. **Sforzo di pesca massimo consentito**

Lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento è il seguente:

Attrezzo regolamentato: BT1+BT2: sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni nella sottozona CIEM IV:


Attrezzo regolamentato	BE	DK	DE	NL	UK
BT1+BT2	5 474 635	1 377 012	1 896 306	37 956 887	10 161 710

4. **Gestione**

- 4.1. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
- 4.2. Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
- 4.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

5. **Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la sottozona CIEM IV.



6. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.



ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM VIIIc E IXa AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

CAPO I

Disposizioni generali**1. Ambito di applicazione**

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - i) reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm;
 - ii) reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
- b) «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- c) «zona», le divisioni CIEM VIIIc e IXa, ad esclusione del Golfo di Cadice;
- d) «periodo di gestione in corso», il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b);
- e) «condizioni speciali», le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3. Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

CAPO II


Autorizzazioni**4. Navi autorizzate**

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
- 4.2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione**5. Numero massimo di giorni**

- 5.1. Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.



5.2. Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8 % del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6. Condizioni speciali per l'assegnazione di giorni

6.1. Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a) gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2013 e 2014 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

b) gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

6.2. Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.

6.3. Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

6.4. L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Condizioni speciali	Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrotto con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	ES	126
		FR	109
		PT	113
6.1.a) e 6.1.b)	Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrotto con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo	Illimitato	

7. Sistema di chilowatt-giorni

7.1. Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

7.2. Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.



- 7.3. Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
 - il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
- 7.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 8.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio ⁽¹⁾ o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio ⁽²⁾. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 8.2. Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 8.3. I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 8.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.
- 8.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 8.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
- 8.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).



9. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

- 9.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio ⁽¹⁾ e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 9.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 9.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 9.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 9.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

10. Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11. Periodi di gestione

- 11.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 11.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 11.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.


CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

- 12.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).



- 12.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 12.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 12.4. Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
- 12.5. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

13. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

CAPO VI

Obblighi di comunicazione

14. Relazione sullo sforzo di pesca

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15. Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

16. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione in corso e precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)



Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
(3) Periodo di gestione	4		Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

Tabella IV


Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(9)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi


Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione ⁽²⁾
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi



Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm GN = reti da imbocco ≥ 60 mm LL = palangari di fondo
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	2	S	Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB
(7) Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(8) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(9) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).



ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM VIIe

CAPO I

Disposizioni generali**1. Ambito di applicazione**

- 1.1. Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM VIIe.
- 1.2. Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
- nel periodo di gestione 2015 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
 - non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
 - ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2017 e il 31 gennaio 2018, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2017.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2. Definizioni

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- «gruppo di attrezzi», il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
 - sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;
 - reti fisse, incluse le reti da imbocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;
- «attrezzo regolamentato», una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
- «zona», la divisione CIEM VIIe;
- «periodo di gestione in corso», il periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 gennaio 2018.

3. Limitazioni dell'attività

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolate nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

CAPO II

Autorizzazioni**4. Navi autorizzate**

- 4.1. Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicurino che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.



- 4.2. Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
- 4.3. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

CAPO III

Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione**5. Numero massimo di giorni**

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm	BE	176
	FR	188
	UK	222
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm	BE	176
	FR	191
	UK	176

6. Sistema di chilowatt-giorni

- 6.1. Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.
- 6.2. Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
- 6.3. Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
- 6.4. Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.



7. Assegnazione di giorni aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca

- 7.1. La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
- 7.2. Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
- 7.3. I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
- 7.4. Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
- gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
 - l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
- 7.5. Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
- 7.6. Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
- 7.7. Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8. Assegnazione di giorni aggiuntivi per un programma rafforzato di osservazione scientifica

- 8.1. La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2017 e il 31 gennaio 2018) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
- 8.2. Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
- 8.3. Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
- 8.4. Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.



- 8.5. Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, esso comunica tale intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

CAPO IV

Gestione

9. Obbligo generale

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10. Periodi di gestione

- 10.1. Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
- 10.2. Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
- 10.3. Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, esso continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

CAPO V

Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di uno Stato membro

- 11.1. Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
- 11.2. Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
- 11.3. Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
- 11.4. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

12. Trasferimento di giorni tra navi battenti bandiera di Stati membri diversi

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le informazioni relative allo stesso, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se applicabile, i contingenti di pesca corrispondenti.



CAPO VI

Obblighi di comunicazione**13. Relazione sullo sforzo di pesca**

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14. Raccolta dei dati

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15. Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2014 e 2015, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II

Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro	Attrezzo	Periodo di gestione	Dichiarazione dello sforzo cumulato
(1)	(2)	(3)	(4)

Tabella III

Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) Attrezzo	2		Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(3) Periodo di gestione	4		Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
(4) Dichiarazione dello sforzo cumulato	7	D	Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.



Tabella IV

Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi


Stato membro	CFR	Marcatura esterna	Durata del periodo di gestione	Attrezzi notificati				Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati				Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati				Trasferimento di giorni
				N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	N. 1	N. 2	N. 3	...	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(7)	(8)

Tabella V

Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo	Numero massimo di caratteri/cifre	Allineamento ⁽¹⁾ S(inistra)/D(estra)	Definizione e osservazioni
(1) Stato membro	3		Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
(2) CFR	12		Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR) Numero unico di identificazione di una nave Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
(3) Marcatura esterna	14	S	Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
(4) Durata del periodo di gestione	2	S	Durata del periodo di gestione espressa in mesi
(5) Attrezzi notificati	2	S	Uno dei tipi di attrezzi seguenti: BT = sfogliare ≥ 80 mm GN = reti da imbocco < 220 mm TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
(6) Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
(7) Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati	3	S	Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
(8) Trasferimento di giorni	4	S	Per i giorni trasferiti indicare «- numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

⁽¹⁾ Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.




ALLEGATO IID

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM IIa E IIIa E NELLA SOTTOZONA CIEM IV


Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM IIa e IIIa e nella sottozona CIEM IV, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello	Riquadri statistici CIEM
1	31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5;38 -40 F0-F5; 41 F5-F6
2	31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8
3	41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0
4	38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0
5	47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5
6	41-43 G0-G3; 44 G1
7	47-51 E7-E9



Allegato IID, Appendice 1


ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO




ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI
NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	77	DK	25	57
			DE	5	
			FR	1	
			IE	8	
			NL	9	
			PL	1	
			SV	10	
			UK	18	
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	80	DE	16	50
			IE	1	
			ES	20	
			FR	18	
			PT	9	
			UK	14	
			Non assegnate	2	
	Sgombro (¹)	Non pertinente	Non pertinente	70	
	Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK	450	150
			UK	30	
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE	0	13
			DE	4	
			FR	4	
			UK	18	
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O	8 (²)	Non pertinente		4



Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE	0	26
			DE	10	
			FR	40	
			UK	20	
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O	70	DE ⁽³⁾	8	20 ⁽⁴⁾
			FR ⁽³⁾	12	
	Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente		22 ⁽⁴⁾
	Pesca del melù. Il numero totale di licenze può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»	34	DE	2	20
			DK	5	
			FR	4	
			NL	6	
			UK	7	
			SE	1	
			ES	4	
			IE	4	
			PT	1	
	Pesca con palangari	10	UK	10	6
Sgombro		12	DK	1	12
			BE	0	
			DE	1	
			FR	1	
			IE	2	
			NL	1	
			SE	1	
			UK	5	



Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	DK	5	20
			DE	2	
			IE	2	
			FR	1	
			NL	2	
			PL	1	
			SE	3	
			UK	4	
I, IIb ⁽⁵⁾	Attività di pesca della grancevola artica con nasse	20	EE	1	Non applicabile
			ES	1	
			LV	11	
			LT	4	
			PL	3	


(¹) Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(²) Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

(³) Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(⁴) Questi dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

(⁵) La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.



ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT ⁽¹⁾

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	37
Unione	97

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	119
Francia	107
Italia	30
Cipro	13 ⁽¹⁾
Malta	44 ⁽¹⁾
Unione	313

⁽¹⁾ Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito con 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A del presente allegato.

3. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	15
Italia	12
Unione	27

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci ⁽¹⁾							
	Cipro ⁽²⁾	Grecia ⁽³⁾	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽⁴⁾
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	15	12	17	6	1

⁽¹⁾ Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.



Numero di pescherecci ⁽¹⁾							
	Cipro ⁽²⁾	Grecia ⁽³⁾	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽⁴⁾
Pescherecci con palangari	13 ⁽⁵⁾	0	0	30	8	31	44
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	37	60	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	29 ⁽⁶⁾	2	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0
Altri pescherecci artigianali ⁽⁷⁾	0	34	0	0	107	32	0

⁽¹⁾ I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

⁽²⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

⁽³⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

⁽⁴⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁽⁵⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁽⁶⁾ Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

⁽⁷⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).


Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda							
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con palangari	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze e canne	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci con lenze a mano	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Pescherecci da traino	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare
Altri pescherecci artigianali	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare	da fissare

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare ⁽¹⁾
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	3

⁽¹⁾ Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.



6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Spagna	14	11 852
Italia	15	13 000
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	4	7 880
Malta	8	12 300

Tabella B ⁽¹⁾

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)	
Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 768
Portogallo	500

⁽¹⁾ La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.


7. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro	Numero massimo di navi
Irlanda	50
Spagna	730
Francia	151
Regno Unito	12
Portogallo	310



8. Numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT

Stato membro	Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione	Numero massimo di pescherecci con palangari
Spagna	23	190
Francia	11	—
Portogallo	—	79
Unione	34	269



ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR


PARTE A

DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio	Zona	Periodo di divieto
Squali (tutte le specie)	Zona della convenzione	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
<i>Notothenia rossii</i>	FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
Pesci a pinne	FAO 48.1. Antartico ⁽¹⁾ FAO 48.2. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
<i>Gobionotothen gibberifrons</i> <i>Chaenocephalus aceratus</i> <i>Pseudochaenichthys georgianus</i> <i>Lepidonotothen squamifrons</i> <i>Patagonotothen guntheri</i> <i>Electrona carlsbergi</i> ⁽¹⁾	FAO 48.3.	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 48.5. Antartico	Dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017
<i>Dissostichus</i> spp.	FAO 88.3. Antartico ⁽¹⁾ FAO 58.5.1. Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20' E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20' E ⁽¹⁾ FAO 58.4.4. Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.6. Antartico ⁽¹⁾ ⁽²⁾ FAO 58.7. Antartico ⁽¹⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
<i>Lepidonotothen squamifrons</i>	FAO 58.4.4. ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017
Tutte le specie tranne <i>Champscephalus gunnari</i> e <i>Dissostichus eleginoides</i>	FAO 58.5.2. Antartico	Dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017
<i>Dissostichus mawsoni</i>	FAO 48.4. Antartico ⁽¹⁾ nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017

⁽¹⁾ Tranne per scopi di ricerca scientifica.

⁽²⁾ Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).



PARTE B

TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2016/2017

Sotto-zona/ Divisione	Regione	Campagna	SSRU		Limiti di cattura del <i>Dissostichus mawsoni</i> (t)	Limite applicabile alle catture accessorie (t)					
			SSRU	Limite		Razze	<i>Macrourus</i> spp.	Altre specie			
58.4.1.	Tutta la divisione	1 dicembre 2016 — 30 novembre 2017	A, B, D, F, H	0	532	5841-1	4	13	13		
			C (include 58.4.1_1, 58.4.1_2)	161		5841-2	4	13	13		
			E (58.4.1_3, 58.4.1_4)	246		5841-3	12	37	37		
						5841-4	1	2	2		
						5841-5	2	6	6		
		G (include 58.4.1_5, 58.4.1_6)	125		5841-6	5	14	14			
58.4.2.	Tutta la divisione	1 dicembre 2016 — 30 novembre 2017	A, B, C, D	0	35		2	6	6		
			E (inclusa 58.4.2_1)	35							
58.4.3a.	Tutta la divisione 58.4.3a._1	1 dicembre 2016 — 30 novembre 2017			32		2	5	5		
			Non perti- nente								
88.1.	Tutta la sottozona	1 dicembre 2016 — 31 agosto 2017	A, D, E, F, M	0	2 870 ⁽¹⁾						
			B, C, G	378		A, D, E, F, M	0	A, D, E, F, M	0	A, D, E, F, M	0
			H, I, K	2 118		B, C, G	50	B, C, G	40	B, C, G	60
			J, L	334		H, I, K	105	H, I, K	320	H, I, K	60
						J, L	50	J, L	70	J, L	40
88.2.		1 dicembre 2016 — 31 agosto 2017	A, B, I	0	619						
			C, D, E, F, G (88.2_1 a 88.2_4)	419 ⁽²⁾		A, B	50	A, B	32	A, B	20
			H	200		C, D, E, F, G, H, I	10	C, D, E, F, G, H, I	32	C, D, E, F, G, H, I	32

⁽¹⁾ Includere 40 tonnellate per l'indagine nel mare di Ross.


⁽²⁾ Limite complessivo con al massimo 200 tonnellate per ciascun capitolo di ricerca.



Allegato V, parte B, Appendice

ELENCO DELLE PICCOLE UNITÀ DI RICERCA (SMALL SCALE RESEARCH UNITS — SSRU)


Regione	SSRU	Confine
48.6	A	Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30' E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
	B	Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 50° S 1°30' E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30' E, verso nord fino a 50° S.
58.4.1	A	Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
	B	Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
	E	Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
	F	Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
	G	Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
	H	Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.
58.4.2	A	Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62° S.
	B	Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
	C	Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.
	D	Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.



Regione	SSRU	Confine
	E	Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10' E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.
58.4.3a	A	Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10' E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.3b	A	Da 56° S 73°10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 56° S.
	B	Da 60° S 73°10' E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 59° S 73°10' E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10' E, verso nord fino a 59° S.
	D	Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
	E	Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.
58.4.4	A	Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
	B	Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
	C	Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
	D	Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.
58.6	A	Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.
	B	Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
	C	Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
	D	Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
58.7	A	Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
88.1	A	Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40' S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
	E	Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30' S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.



Regione	SSRU	Confine
	F	Da 68°30' S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30' S.
	G	Da 66°40' S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso sud fino a 70°50' S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40' S.
	H	Da 70°50' S 170° E verso est fino a 178° 50' E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50' S.
	I	Da 70° S 178°50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso nord fino a 70° S.
	J	Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50' E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
	K	Da 73° S 178°50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso nord fino a 73° S.
	L	Da 76° S 178°50' E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50' E, verso nord fino a 76° S.
	M	Da 73° S sulla costa in prossimità di 169° 30' E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.
88.2	A	Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 70°50' S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50' S.
	D	Da 70°50' S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50' S.
	E	Da 70°50' S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50' S.
	F	Da 70°50' S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50' S.
	G	Da 70°50' S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50' S.
	H	Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50' S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
	I	Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
88.3	A	Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.
	B	Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.
	C	Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.
	D	Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.



PARTE C

ALLEGATO 21-03/A

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Informazioni generali

Membro:

Campagna di pesca:

Nome della nave:

Livello di catture previsto (in tonnellate):

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

Sottozona/Divisione	Selezionare la casella corrispondente
48.1	<input type="checkbox"/>
48.2	<input type="checkbox"/>
48.3	<input type="checkbox"/>
48.4	<input type="checkbox"/>
58.4.1	<input type="checkbox"/>
58.4.2	<input type="checkbox"/>


Tecnica di pesca: Selezionare la casella corrispondente

- Rete da traino convenzionale
 Sistema di pesca continua
 Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
 Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto	Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B) (1)
Congelato intero	
Bollito	
Farina	
Olio	
Altro prodotto, precisare	

(1) Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio



Configurazione delle reti

Misure delle reti	Rete 1		Rete 2		Altra(e) rete(i)	
Apertura della rete (bocca)						
Apertura verticale massima (m)						
Apertura orizzontale massima (m)						
Circonferenza dell'apertura della rete ⁽¹⁾ (m)						
Area dell'apertura (m ²)						
Dimensione media delle maglie nella rete ⁽²⁾ (mm)	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾	Esterna ⁽²⁾	Interna ⁽²⁾
1a parte della rete						
2a parte della rete						
3a parte della rete						
...						
Parte finale della rete (sacco)						

⁽¹⁾ Prevista in condizioni operative.

⁽²⁾ Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

⁽³⁾ Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

Schema(i) delle reti:

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

1. lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);
2. la dimensione della maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);
3. la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);
4. i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema(i) del dispositivo:

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.



Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)			
Fabbricante			
Modello			
Frequenze del trasduttore (kHz)			

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di *Euphausia superba* e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).

ALLEGATO 21-03/B

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Volume del serbatoio	$W * L * H * \rho * 1\ 000$	W = larghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		L = lunghezza del serbatoio	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		H = profondità del krill antartico nel serbatoio	Per cala	Osservazione diretta	m
Flussometro (1)	$V * F_{krill} * \rho$	V = volume di krill antartico e acqua combinati	Per (1) cala	Osservazione diretta	litro
		F_{krill} = proporzione di krill antartico nel campione	Per (1) cala	Correzione volume flussometro	—
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
Flussometro (2)	$(V * \rho) - M$	V = volume della pasta di krill antartico	Per (1) cala	Osservazione diretta	litro
		M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso	Per (1) cala	Osservazione diretta	Kg
		ρ = densità della pasta di krill antartico	Variabile	Osservazione diretta	kg/litro
Bilancia di flusso	$M * (1 - F)$	M = peso di krill antartico e acqua combinati	Per (2) cala	Osservazione diretta	Kg
		F = proporzione di acqua nel campione	Variabile	Correzione peso bilancia di flusso	—



Metodo	Equazione (kg)	Parametro			
		Descrizione	Tipo	Metodo di stima	Unità di misura
Vassoio	$(M - M_{\text{tray}}) * N$	M_{tray} = peso del vassoio vuoto	Costante	Osservazione diretta prima della pesca	Kg
		M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati	Variabile	Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento	Kg
		N = numero di vassoi	Per cala	Osservazione diretta	—
Conversione in farina	$M_{\text{meal}} * MCF$	M_{meal} = peso di farina prodotta	Per cala	Osservazione diretta	Kg
		MCF = coefficiente di conversione in farina	Variabile	Conversione della farina in krill antartico intero	—
Volume del sacco	$W * H * L * \rho * \frac{\pi}{4} * 1000$	W = larghezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		H = altezza del sacco	Costante	Misura all'inizio della pesca	m
		ρ = fattore di conversione del volume in peso	Variabile	Conversione del volume in peso	kg/litro
		L = lunghezza del sacco	Per cala	Osservazione diretta	m
Altro	Precisare				

(¹) Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(²) Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.

Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio


All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione $\pm 0,05$ m)
Ogni mese (¹)	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio
Ogni cala	Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione $\pm 0,1$ m). Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Flussometro (¹)	
Prima della pesca	Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Più di una volta al mese (¹)	Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro
Ogni cala (²)	Ottenere un campione dal flussometro e: misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)



Flussometro ⁽²⁾	
Prima della pesca	Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
Ogni settimana ⁽¹⁾	Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
Ogni cala ⁽²⁾	Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Bilancia di flusso	
Prima della pesca	Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
Ogni cala ⁽²⁾	Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e: misurare il peso di krill antartico e acqua combinati stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Vassoio	
Prima della pesca	Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione $\pm 0,1$ kg)
Ogni cala	Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione $\pm 0,1$ kg) Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Conversione in farina	
Ogni mese ⁽¹⁾	Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
Ogni cala	Misurare il peso di farina prodotta Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
Volume del sacco	
All'inizio della pesca	Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione $\pm 0,1$ m)
Ogni mese ⁽¹⁾	Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco
Ogni cala	Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione $\pm 0,1$ m) Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

⁽¹⁾ Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

⁽²⁾ Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.



ALLEGATO VI

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	22	61 364
Francia	27	45 383
Portogallo	5	1 627
Italia	1	2 137
Unione	55	110 511

2. Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

Stato membro	Numero massimo di navi	Capacità (stazza lorda)
Spagna	27	11 590
Francia	41 ⁽¹⁾	7 882
Portogallo	15	6 925
Regno Unito	4	1 400
Unione	87	27 797

⁽¹⁾ Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3. Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

4. Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.




ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna	14
Unione	14



ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI
TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	da fissare	da fissare
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30' N), IIa, IVa (a nord di 59° N) Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, VIIf, VIIh	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	da fissare
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16
Venezuela ⁽¹⁾	Lutiani (acque della Guyana francese)	45	45

(¹) Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75 % delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.


17CE0662

VITTORIA ORLANDO, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUE-023) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 3 2 0 *

€ 18,00

